



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PANTELLERIA

ORDINANZA N. ____/2021 (vds prot. informatico)

APPROVAZIONE DEL “REGOLAMENTO DEL PORTO E DELLA RADA DI PANTELLERIA E DELL’APPRODO DI SCAURI”

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria,

VISTE le disposizioni concernenti i beni pubblici destinati alla navigazione, l’ordinamento e la polizia dei porti di cui al vigente Codice della Navigazione e al relativo Regolamento, nonché le norme speciali in materia di ambiente, demanio, sicurezza della navigazione, diporto e pesca;

VISTA la normativa vigente in materia di imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose e carichi solidi alla rinfusa;

VISTI i DD.MM. nr. 585/1995 e 132/2001 inerenti rispettivamente la disciplina delle operazioni e servizi portuali unitamente alla L.84/1994 e ss.mm. ed ii.

VISTO Il Decreto 30 luglio 1934 e ss. mm. ed ii. relativo all’approvazione delle norme di sicurezza per la lavorazione, l’immagazzinamento, l’impiego o la vendita di olii minerali e per il trasporto degli olii stessi;

VISTI il D.lgs. 9 aprile 2008, nr.81 – Testo Unico sulla Salute e Sicurezza sul lavoro ed il D.lgs. 27 luglio 1999, nr.272 sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell’espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché le norme speciali in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro;

VISTO il D.lgs. 24 giugno 2003, nr.182 relativo all’attuazione della Direttiva 2000/59 CE inerente gli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui del carico;

VISTO il nuovo Codice delle Strada - D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285 e ss. mm. ed ii.;

VISTI i provvedimenti emanati nel tempo dai Capi del Circondario Marittimo di Pantelleria, antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, e disciplinanti la navigazione portuale, gli ormeggi e gli accosti alle banchine, nonché le attività portuali e marittime *lato sensu*, a vario titolo esercitate all’interno del Porto di Pantelleria;

CONSIDERATO che quello di Pantelleria è un porto di rilevanza economica regionale (Categoria II – Classe III) con funzione commerciale, servizio passeggeri, peschereccia, turistica e da diporto, interessato anche dai regolari servizi

espletati dalle navi che garantiscono i collegamenti di linea da/per Trapani con l'Isola di Pantelleria;

RITENUTO opportuno e necessario adottare provvedimenti finalizzati alla sicurezza della navigazione e portuale, alla salvaguardia della vita umana in mare, alla sicurezza delle strutture portuali nonché alla tutela della pubblica incolumità e dell'ambiente marino, tutte nella loro più ampia accezione, atteso che peraltro il porto, con le relative pertinenze, è inserito nel contesto urbano della città di Pantelleria;

VISTI gli artt. 16, 17, 18, 28, 30, 50, 59, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 71, 72, 74, 75, 79, 81, 193, 1174, 1199 e 1231 del Codice della Navigazione approvato con R.D. n.327 del 30.03.1942 e gli artt. 59 e seguenti e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte Marittima) approvato con D.P.R. n.328 del 15.02.1952;

ORDINA

Articolo 1 - Approvazione Regolamento

dalla data di sottoscrizione del presente atto, è approvato e reso esecutivo l'allegato "Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri" – *Edizione 2021*.

Articolo 2 - Ordinanze abrogate

Alla data di pubblicazione della presente Ordinanza, sono da interdarsi abrogati i seguenti provvedimenti:

- Ordinanza 08/2005 del 09/05/2005;
- Ordinanza 10/2005 del 03/06/2005;
- Ordinanza 01/2010 del 11/01/2010;
- Ordinanza 02/2010 del 11/01/2010;
- Ordinanza 17/2010 del 12/11/2010;
- Ordinanza 16/2011 del 31/10/2011;
- Ordinanza 17/2011 del 09/12/2011;
- Ordinanza 04/2012 del 28/05/2012;
- Ordinanza 47/2012 del 07/12/2012;
- Ordinanza 30/2013 del 28/11/2013;
- Ordinanza 14/2015 del 02/07/2015;
- Ordinanza 02/2016 del 06/06/2016;
- Ordinanza 10/2016 del 09/08/2016;
- Ordinanza 08/2017 del 07/06/2017;
- Ordinanza 28/2017 del 23/11/2017;
- Ordinanza 03/2019 del 20/05/2019;
- Ordinanza 05/2019 del 06/06/2019;
- Ordinanza 18/2019 del 16/12/2019;
- Ordinanza 07/2020 del 20/07/2020;
- Ordinanza 03/2021 del 04/03/2021.

Articolo 3 - disposizioni finali e sanzionatorie

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza e l'approvato "Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri" – *Edizione 2021*. I contravventori saranno puniti a norma delle pertinenti leggi applicabili, in relazione alla fattispecie di illecito in concreto rilevata.

Ogni altra disposizione in contrasto, ovvero incompatibile, con l'approvato

Regolamento è abrogata.

Tutte le Ordinanze in corso di validità, fin qui emanate dal Comandante del Porto e Capo del Circondario Marittimo di Pantelleria, non espressamente abrogate dalla presente ordinanza, continuano a mantenere la propria efficacia in quanto applicabili.

Si dispone la pubblicazione all'albo d'ufficio e sul sito "web" istituzionale.

IL COMANDANTE
T.V. (CP) Antonio TERRONE



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PANTELLERIA

**REGOLAMENTO DEL PORTO E DELLA RADA DI PANTELLERIA
E DELL'APPRODO DI SCAURI**



Edizione 2021

Sommario

PARTE I - NAVIGAZIONE, ANCORAGGI, ACCOSTI, ORMEGGI E SOSTA DELLE UNITÀ NAVALI	- 1 -
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	- 1 -
Articolo 1 - Definizioni	- 1 -
Articolo 2 - Campo di applicazione	- 1 -
Articolo 3 - Unità soggette alla regolamentazione.....	- 3 -
Articolo 4 - Utilizzo e destinazione delle banchine.....	- 3 -
Articolo 5 - Norme di sicurezza generali.....	- 6 -
Articolo 6 - Navigazione all'interno del porto	- 6 -
Articolo 7 - Incidenti	- 7 -
Articolo 8 - Prescrizioni generali.....	- 7 -
TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI.....	- 9 -
Articolo 9 - Assegnazione posti di ormeggio	- 9 -
Articolo 10 - Domanda di ormeggio	- 10 -
Articolo 11 - Requisiti della domanda	- 10 -
Articolo 12 - Autorizzazione dell'Autorità Marittima	- 11 -
Articolo 13 - Requisiti per l'autorizzazione permanente all'ormeggio delle unità da pesca e da lavoro/traffico.....	- 11 -
Articolo 14 - Modalità per ottenere l'autorizzazione provvisoria all'ormeggio	- 12 -
Articolo 15 - Definizione di ormeggio preferenziale.....	- 12 -
Articolo 16 - Occupazione dell'ormeggio assegnato	- 12 -
Articolo 17 - Divieto di indicare il posto di ormeggio	- 12 -
Articolo 18 - Spostamenti delle navi.....	- 12 -
Articolo 19 - Prescrizioni particolari per le unità da pesca e da diporto	- 12 -
Articolo 20 - Obbligo di comunicazione in caso di avaria.....	- 13 -
Articolo 21 - Operazioni carico/scarico prodotto ittico.....	- 13 -
Articolo 22 - Obblighi per i Comandanti di unità HSC	- 14 -
Articolo 23 - Obblighi e divieti per i gestori dei posti d'ormeggio.....	- 14 -
Articolo 24 - Divieti	- 14 -
TITOLO III - ANCORAGGI ALLA FONDA NELLA RADA DEL PORTO DI PANTELLERIA	- 17 -
Articolo 25 - Individuazione dei punti di fonda	- 17 -
Articolo 26 - Accesso e sosta nelle zone riservate all'ancoraggio delle navi.....	- 17 -
Articolo 27 - Individuazione punti di ancoraggio per unità da diporto all'interno del bacino portuale ...	- 18 -
Articolo 28 - Obbligo di comunicazione per le unità in ingresso/uscita dal porto	- 19 -
TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER LE UNITÀ IN DISARMO O IN SOSTA INOPEROSA IN PORTO	- 19 -

Articolo 29 - Disarmo presso banchine pubbliche.....	- 19 -
Articolo 30 - Altre condizioni e limiti di durata del disarmo.....	- 20 -
Articolo 31 - Responsabile della nave in disarmo – registro di bordo.....	- 21 -
Articolo 32 - Dotazioni e mezzi del servizio di guardiania	- 21 -
Articolo 33 - Obbligo di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico per le unità in disarmo.....	- 21 -
Articolo 34 - Disposizioni speciali per le unità da pesca od adibite al traffico locale.....	- 22 -
Articolo 35 - Disarmo presso Cantieri navali od altre aree in concessione	- 22 -
Articolo 36 - Unità in sosta inoperosa	- 22 -
Articolo 37 - Turni notturni di vigilanza	- 24 -
Articolo 38 - Lavori a bordo su tutte le unità in disarmo o in sosta inoperosa	- 24 -
Articolo 39 - Disarmo e sosta inoperosa di unità da diporto.....	- 24 -
PARTE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN AMBITO PORTUALE	- 24 -
TITOLO I - Disposizioni generali	- 24 -
Articolo 40 - Iscrizione nei registri di cui all'articolo 68 Codice della Navigazione	- 24 -
TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRIVATE E LIBERE	- 25 -
Articolo 41 - Operazioni portuali	- 25 -
Articolo 42 - Presentazione delle domande	- 25 -
Articolo 43 - Rilascio delle autorizzazioni e numero massimo	- 27 -
Articolo 44 - Canoni e cauzioni per le Operazioni portuali.....	- 28 -
Articolo 45 - Servizi portuali	- 29 -
Articolo 46 - Presentazione delle domande	- 29 -
Articolo 47 - Rilascio delle autorizzazioni e numero massimo	- 31 -
Articolo 48 - Canoni e cauzioni per i Servizi portuali	- 31 -
Articolo 49 – Autoproduzione	- 32 -
Articolo 50 - Obbligo di utilizzo del lavoro portuale temporaneo ex articolo 17 Legge nr.84/1994 ..	- 33 -
Articolo 51 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione o rinuncia	- 33 -
Articolo 52 - Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente	- 34 -
Articolo 53 – Registro delle operazioni e dei servizi portuali	- 34 -
TITOLO III - DEPOSITO TEMPORANEO MERCE E MATERIALI IN AMBITO PORTUALE	- 34 -
Articolo 54 - Divieti e limitazioni	- 34 -
Articolo 55 - Individuazione delle superfici destinate al deposito merci in banchina.....	- 35 -
Articolo 56 - Istanza di autorizzazione.....	- 35 -
Articolo 57 - Canoni e franchigie	- 36 -
Articolo 58 - Termine occupazione.....	- 36 -
Articolo 59 - Prescrizioni.....	- 37 -
TITOLO IV - BUNKERAGGIO ALLE NAVI NEL PORTO DI PANTELLERIA E NELL'APPRODO DI SCAURI	- 37 -

Articolo 60 - Bunkeraggio a mezzo autobotti cisterna	- 37 -
Articolo 61 - Autorizzazione	- 38 -
Articolo 62 - Prescrizioni relative alle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti.....	- 39 -
Articolo 63 - Bunkeraggio a mezzo distributori fissi.....	- 41 -
Articolo 64 - Prescrizioni generali relative alle operazioni di bunkeraggio a mezzo impianti fissi.....	- 41 -
Articolo 65 - Prescrizioni a carico della nave	- 42 -
Articolo 66 - Prescrizioni particolari per il gestore dell'impianto.....	- 43 -
Articolo 67 - Misure antinquinamento	- 44 -
Articolo 68 - Personale addetto al trasporto ed al bunkeraggio	- 44 -
TITOLO V - IMBARCO E SBARCO MERCI PERICOLOSE.....	- 44 -
Articolo 69 - Campo di applicazione e definizioni	- 44 -
Articolo 70 – Autorizzazione all'imbarco, sbarco o transito di merci pericolose	- 45 -
Articolo 71 – Autorizzazione periodica.....	- 46 -
Articolo 72 – Documentazione da allegare all'istanza	- 46 -
Articolo 73 – Prescrizioni per il comandante della nave	- 47 -
Articolo 74 – Norme aggiuntive sugli esplosivi.....	- 49 -
Articolo 75 – Norme aggiuntive per le materie radioattive	- 50 -
Articolo 76 – Sosta e deposito in porto di merci pericolose	- 51 -
Articolo 77 – Trasporto di merci pericolose imballate, in quantità limitate o in quantità esenti	- 51 -
Articolo 78 – Formazione del personale interessato alla movimentazione delle merci pericolose ...	- 51 -
Articolo 79 – Trasporto su navi passeggeri in viaggi nazionali di bombole di gas per uso domestico	- 52 -
Articolo 80 – Verifiche da parte del consulente Chimico del porto in relazione all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose	- 52 -
Articolo 81 – Vigilanza antincendio di bordo	- 52 -
TITOLO VI – IMBARCO, SBARCO E TRASPORTO MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA.....	- 53 -
Articolo 82 - Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto, imbarco e sbarco.....	- 53 -
Articolo 83 - Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto/nulla osta allo sbarco di merci solide alla rinfusa	- 53 -
Articolo 84 - Dichiarazione del Comandante della nave in ordine alle operazioni di imbarco, sbarco e trasporto dei carichi solidi alla rinfusa	- 55 -
Articolo 85 - Prescrizioni di sicurezza da rispettare per i lavori in stiva o spazi chiusi.....	- 56 -
Articolo 86 - Verifiche da parte del consulente Chimico di porto in relazione all'imbarco, sbarco e trasporto di merci solide alla rinfusa.....	- 56 -
Articolo 87 - Vigilanza antincendio.....	- 56 -
Articolo 88 - Obblighi dei datori di lavoro	- 56 -
TITOLO VII - SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEGLI AMBITI PORTUALI E A BORDO DELLE NAVI	- 57 -
Articolo 89 - Campo di applicazione	- 57 -

Articolo 90 - Compensi	- 57 -
Articolo 91 - Servizio di prevenzione antincendio.....	- 57 -
Articolo 92 - Servizi a terra	- 58 -
Articolo 93 - Richieste dell’Autorità Marittima	- 58 -
TITOLO VIII - LAVORI A BORDO DI NAVI CON O SENZA L'UTILIZZO DI FIAMMA.....	- 58 -
Articolo 94 - Lavori a bordo con uso di fiamma	- 58 -
Articolo 95 - Procedura per il rilascio del “Nulla-Osta” all'uso della fiamma a bordo	- 59 -
Articolo 96 - Impiego di fonti termiche a bordo delle navi che possono essere autorizzati secondo la c.d. "procedura semplificata standardizzata"	- 60 -
Articolo 97 - Condizioni generali alle quali subordinare l'esecuzione dei lavori	- 62 -
Articolo 98 - Prescrizioni per l'allestimento e l'esercizio degli impianti elettrici provvisori.....	- 64 -
Articolo 99 - Prescrizioni particolari riguardanti l'uso di bombole.....	- 65 -
Articolo 100 - Prescrizioni particolari per l'uso dell'arco voltaico	- 66 -
Articolo 101 - Lavori con l'uso di fiamma a bordo di navi alla fonda	- 66 -
Articolo 102 - Lavori a bordo senza uso di fiamma	- 66 -
TITOLO IX - ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORI ED ATTIVITÀ.....	- 67 -
Articolo 103 - Operazioni di sabbatura su navi sottoposte a lavori	- 67 -
Articolo 104 - Rimozioni materiali contenenti amianto – rinvio	- 67 -
Articolo 105 - Riprese cinematografiche in porto	- 68 -
PARTE III - DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGI E SOSTA UNITÀ NAVALI ALL’INTERNO DELL’APPRODO DI SCAURI.....	- 69 -
Articolo 106 - Individuazione zone portuali e destinazione d’uso bacino portuale	- 69 -
Articolo 107 - Disposizioni a carattere generale	- 71 -
Articolo 108 - Scalo di alaggio pubblico.....	- 71 -
Articolo 109 - Condotta unità e manovre in porto.....	- 72 -
Articolo 110 - Limiti di responsabilità.....	- 72 -
Articolo 111 - Ancoraggio unità all’interno del porto ed avamposto.....	- 73 -
Articolo 112 - Diversa destinazione posti ormeggio.....	- 73 -
Articolo 113 - Divieti.....	- 73 -
PARTE IV - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL’AMBITO DEI PORTI DI PANTELLERIA E NELL’APPRODO DI SCAURI.....	- 74 -
Articolo 114 - Disposizioni a carattere generale	- 74 -
Articolo 115 - Individuazione delle aree del Porto di Pantelleria ai fini della circolazione	- 74 -
Articolo 116 - Area operativa, accesso, transito e circolazione dei veicoli e dei pedoni	- 75 -
Articolo 117 - Aree destinate alla sosta dei veicoli.....	- 77 -
Articolo 118 - Aree interdette, obblighi e divieti.....	- 78 -
Articolo 119 - Pass per accesso dei veicoli alle aree portuali.....	- 79 -

Articolo 120 - Individuazione delle aree dell'Approdo di Scauri ai fini della circolazione	- 80 -
Articolo 121 - Aree operative, accesso, transito e circolazione dei veicoli	- 80 -
Articolo 122 - Circolazione e sosta in ambito portuale	- 80 -
Articolo 123 - Aree destinate alla sosta dei veicoli.....	- 81 -
Articolo 124 - Disposizioni particolari.....	- 81 -
PARTE V - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO	- 82 -
Articolo 125 - Raccolta e gestione rifiuti	- 82 -
Articolo 126 - Prevenzione inquinamento da idrocarburi delle acque portuali.....	- 83 -
Articolo 127 - Cantieri Navali, Officine, Impianti vari	- 83 -
Articolo 128 - Obblighi per la prevenzione degli inquinamenti.....	- 83 -
Articolo 129 - Oneri a carico dell'amministrazione civica	- 84 -
Nota	- 84 -
Elenco Allegati	- 85 -

PARTE I - NAVIGAZIONE, ANCORAGGI, ACCOSTI, ORMEGGI E SOSTA DELLE UNITÀ NAVALI

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Il presente regolamento disciplina la navigazione, l'ancoraggio, l'ormeggio, l'accosto e la sosta delle unità navali all'interno del Porto di Pantelleria e nelle acque antistanti lo stesso e, per quanto applicabile, dell'approdo di Scauri al quale è dedicata la parte III del presente Regolamento, nonché tutte le attività, compresa la circolazione stradale e pedonale, che hanno luogo nel sedime portuale come definito negli stralci planimetrici - *Allegati 1 e 2*.

Le presenti norme, motivate anche dalle particolari condizioni idrografiche, morfologiche e organizzative dei porti di Pantelleria e dell'approdo di Scauri, si conformano ai principi generali stabiliti dal Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione, nonché dal Codice della Nautica da Diporto e dal relativo Regolamento di esecuzione, norme alle quali si rimanda per le fattispecie non espressamente disciplinate dal presente atto.

Articolo 1 - Definizioni

L'ambito portuale del Porto di Pantelleria comprende:

- a) Le aree portuali a terra intese come il complesso delle opere murarie, delle banchine e delle aree di deposito racchiuse tra la diga foranea di sopraflutto (Faro Verde) e la secca di San Leonardo (Faro Rosso), posti a Est e ad Ovest dell'insenatura portuale. Le aree portuali a terra, di cui al punto a), come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico - *Allegato 1*, si distinguono in:
 - aree e banchine affidate in concessione;
 - aree e banchine pubbliche.

- b) le acque interne assimilate allo specchio acqueo interno alle strutture portuali perimetrali.
Le acque interne di cui al punto b), come meglio rappresentato nella planimetria - *Allegato 1*, si distinguono in:
 - specchio acqueo in concessione;
 - specchio acqueo lasciato al pubblico uso;

- c) le acque esterne intese come la zona di mare adiacente alle infrastrutture portuali all'interno nella circonferenza avente raggio 500 metri con centro nel punto di mezzeria della congiungente i fanali di accesso dei porti di Pantelleria, come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico - *Allegato 1*.
Inoltre fanno parte della rada del Porto di Pantelleria, e pertanto soggetti alla relativa disciplina sull'ancoraggio e sugli eventuali servizi portuali, i punti di fonda che saranno trattati successivamente.

Articolo 2 - Campo di applicazione

Il Porto di Pantelleria è suddiviso in due macroaree, definite cc.dd. Porto Nuovo e Porto Vecchio, all'interno dei quali sono individuati i seguenti punti di ormeggio, come da stralcio planimetrico che forma parte integrante del presente Regolamento - *Allegato 1*:

PORTO NUOVO

1. Molo Nord o diga foranea;
2. Molo Toscano;
3. Banchina Sant'Agata;
4. Banchina San Giovanni;
5. Pontili pubblici;
6. Pontili in concessione;
7. Specchi acquei in concessione.

PORTO VECCHIO

8. Molo Karol Wojtyla;
9. Banchina Borgo Italia;
10. Banchina Castello;
11. Banchina San Josemaria Escrivà;
12. Molo San Fortunato;
13. Pontili in concessione;
14. Specchi acquei in concessione.

1. Nelle aree portuali a terra, come definite dall'articolo 1, lett. a), ad eccezion fatta per le aree in concessione destinate a tale scopo, sono vietati:
 - a) l'alaggio, il varo e la sosta di qualsiasi unità al di fuori delle aree destinate a tali scopi;
 - b) la sosta e l'ormeggio di unità all'interno di qualsiasi scalo di alaggio oltre il tempo strettamente necessario alle operazioni di alaggio e varo;
 - c) l'accensione di fuochi, di fiamme libere nonché l'uso di fonti termiche;
 - d) le operazioni di rifornimento o che implicino l'impiego od il maneggio di sostanze liquide infiammabili;
 - e) l'effettuazione di qualsiasi intervento di manutenzione e/o riparazione di unità alate;
 - f) l'accesso e la circolazione veicolare e pedonale su tutta la superficie della diga foranea ad eccezione dei mezzi e persone autorizzate.
2. Nelle acque interne, come definite dall'articolo 1 lett. b), è vietato:
 - a) l'ancoraggio di qualsiasi unità senza apposita autorizzazione emanata dalla locale Autorità Marittima in presenza di motivate e comprovate ragioni;
 - b) ogni altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo quali ad esempio: la balneazione, la pesca, le attività ludico-sportive di qualsiasi genere, e tutte quelle non espressamente autorizzate.

Inoltre tutte le unità in transito devono:

- c) mantenere la dritta;
 - d) mantenere una velocità di sicurezza, ovvero, una velocità con cui procedere in modo da poter agire in maniera efficiente per evitare collisioni e potersi arrestare entro una distanza adeguata alle circostanze ed alle condizioni del momento, evitando nel contempo di provocare moto ondoso tale da agitare le acque portuali o da produrre danni alle altre imbarcazioni ormeggiate.
3. Nelle acque esterne, come definite dall'articolo 1 lett. c), sono vietate:
 - a) la sosta e l'ancoraggio di qualsiasi unità;
 - b) ogni altra attività che non sia direttamente connessa con il traffico marittimo

quali ad esempio: la balneazione, la pesca, le attività ludico-sportive di qualsiasi genere, e tutte quelle non espressamente autorizzate.

4. Non sono soggette all'applicazione del presente titolo le banchine ed i pontili assentiti in concessione a privati (sodalizi nautici, cantieri navali, ecc.).
5. Lo specchio acqueo e le banchine lasciate al pubblico uso sono destinate principalmente all'ormeggio delle unità commerciali e da pesca o in via secondaria alle unità da diporto in transito per un periodo non superiore alle 72 ore; l'Autorità Marittima locale provvederà all'assegnazione degli accosti in relazione alle peculiari e particolari esigenze tecnico operative presenti nel Porto di Pantelleria. I Comandanti delle predette unità devono garantire **sempre** la pronta reperibilità, attraverso recapiti che dovranno essere comunicati preventivamente all'assegnazione del posto di ormeggio all'Autorità Marittima, al fine di assicurare in qualsiasi momento la possibilità di intervento in situazioni di emergenza.
6. In definitiva, tutte le unità navali che transitano nel Porto di Pantelleria, devono attenersi alle norme per prevenire gli abbordi in mare, nonché quelle inerenti la sicurezza della navigazione e la tutela dell'ambiente marino e costiero, prestando la massima attenzione alle unità navali in entrata e uscita dal porto. Queste ultime devono navigare all'interno della zona di mare compresa tra il fanale rosso e il fanale verde mantenendo la dritta, senza incrocio di rotte né sorpassi, procedendo alla minima velocità possibile, con scafo in dislocamento e tenendo presente che le unità navali in uscita hanno, in generale, la precedenza sulle unità navali in entrata.
7. Le moto d'acqua devono navigare nel canale di atterraggio ed in ogni caso all'interno del porto a lento moto e comunque in modo tale che il tubo di scarico non fuoriesca dall'acqua.
8. Nel canale di atterraggio del Porto di Pantelleria, attesa la conformazione dell'imboccatura e gli spazi per le manovre di evoluzione che hanno a disposizione le unità navali in entrata ed in uscita dal porto, sono rigorosamente vietati:
 - a) la sosta, l'ormeggio e/o l'ancoraggio a qualsiasi unità;
 - b) ogni tipo di navigazione a vela, windsurf compresi;
 - c) la pesca di qualsiasi genere;
 - d) la balneazione;
 - e) qualsiasi attività subacquea;
 - f) ogni altra attività che intralci la navigazione.

Articolo 3 - Unità soggette alla regolamentazione

Le norme contenute nel presente regolamento dovranno essere osservate da tutte le navi e galleggianti, come definiti dall'articolo 136 del Codice della Navigazione, nonché le unità da diporto che navigano, sostano e/o effettuano operazioni commerciali nel Porto di Pantelleria.

Articolo 4 - Utilizzo e destinazione delle banchine

La destinazione degli accosti e degli ormeggi per le unità in genere è demandata alla locale Autorità Marittima, in virtù delle norme del Codice della Navigazione e vigenti norme in materia.

Per quanto sopra, le banchine portuali, i pontili e gli specchi acquei, fermo restando i limiti dettati dai fondali portuali, sono così destinati:

PORTO VECCHIO DI PANTELLERIA

L'utilizzo e la destinazione delle banchine nell'ambito del cd. Porto vecchio sono disciplinato come di seguito specificato:

A. Banchina San Josemaria Escrivà:

ZONA 1: tratto di banchina ad uso pubblico di circa 10 metri lineari, a partire dalla testata del molo, destinato alle unità appartenenti a enti, associazioni, sodalizi nautici senza finalità di lucro, o in assenza secondo le disposizioni della locale Autorità Marittima, per le unità di qualsiasi tipologia in transito per un periodo massimo non superiore alle 72 ore.

ZONA 2: tratto di banchina di circa 135 metri lineari e relativo specchio d'acqua assentito in concessione a privato (secondo le modalità e per gli scopi previsti dagli atti amministrativi in corso di validità e relativi elaborati tecnici). Attualmente area destinata alla nautica da diporto;

ZONA 3: tratto di banchina del Porto vecchio di Pantelleria di circa 40 metri lineari, destinato prioritariamente all'ormeggio delle unità militari e di forze di polizia in genere, ovvero, in assenza alle unità da diporto in transito, per il tempo strettamente necessario all'imbarco\ sbarco di persone diversamente abili, previa richiesta all'Autorità Marittima.

B. Banchina Castello:

ZONA 4: tratto di banchina per una lunghezza di metri 25 circa ad uso pubblico, secondo le disposizioni della locale Autorità Marittima, destinato in via prioritaria alle unità appartenenti a enti, associazioni, sodalizi nautici senza finalità di lucro;

ZONA 5: tratto di banchina di circa 54 metri lineari e relativo specchio d'acqua assentito in concessione a privato (secondo le modalità e per gli scopi previsti dagli atti amministrativi in corso di validità e relativi elaborati tecnici). Attualmente area destinata alla nautica da diporto e all'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri.

C. Banchina Castello / Banchina Borgo Italia:

ZONA 6: tratto di banchina di circa 190 metri lineari e relativo specchio d'acqua assentito in concessione a privato (secondo le modalità e per gli scopi previsti dagli atti amministrativi in corso di validità e relativi elaborati tecnici). Attualmente area destinata alla nautica da diporto e all'ormeggio delle unità adibite al trasporto passeggeri.

D. Banchina Borgo Italia / Molo Wojtyla:

ZONA 7: area demaniale marittima di circa 312 metri lineari e relativo specchio d'acqua assentita in concessione a privato (secondo le modalità e per gli scopi previsti dagli atti amministrativi in corso di validità e relativi elaborati tecnici). Attualmente area destinata alla nautica da diporto.

E. Molo Wojtyla:

ZONA 9: tratto di banchina di circa 108 metri lineari destinato all'ormeggio delle unità di linea Ro\Ro e passeggeri, delle unità veloci passeggeri, delle altre unità mercantili e delle unità da pesca di medio e grosso tonnello. L'ordine preferenziale degli accosti è il seguente: unità mercantili che trasportano derivati del petrolio, unità mercantili di linea passeggeri, altre unità mercantili, unità da pesca. Inoltre il tratto di banchina di circa 80 metri lineari a partire dal primo dente di attracco è destinato, altresì, alle operazioni di sbarco del pescato come disciplinato al successivo articolo 21;

ZONA 10: su tale tratto di banchina, per una lunghezza di circa 28 metri lineari insiste l'unico impianto fisso di distribuzione carburante, assentito in concessione a privato e pertanto utilizzato per l'accosto temporaneo di tutte le unità navali che debbono effettuare rifornimento, come disciplinato nella successiva Parte II, Titolo IV;

ZONA 11: coincidente con l'area di security, destinata all'ormeggio, delle unità di linea Ro/Ro-Pax, delle unità veloci passeggeri e delle altre unità mercantili. L'ordine preferenziale degli accosti è il seguente: unità Ro/Ro-Pax, unità veloci passeggeri, altre unità mercantili, unità da pesca.

PORTO NUOVO DI PANTELLERIA

Nell'ambito del cd. Porto nuovo di Pantelleria sono individuate le sottoelencate zone.

F. Molo Nord o diga foranea:

ZONA 12: destinata all'ormeggio delle unità di linea Ro/Ro e passeggeri, delle unità veloci passeggeri, delle altre unità mercantili, delle unità da pesca di medio e grosso tonnello e delle unità da diporto. L'ordine preferenziale degli accosti è il seguente: unità di linea passeggeri, unità mercantili destinate al traffico merci, altre unità mercantili, unità da pesca e da diporto.

G. Molo Toscano:

ZONA 13: (testata del molo Toscano) area di circa 64 metri lineari destinata all'ormeggio delle unità da traffico, da pesca e da diporto in transito (per un periodo massimo non superiore a 72 ore) che necessitano di effettuare la sosta per motivi di necessità ed urgenza;

ZONA 14: (area sud del molo Toscano) porzione di banchina di circa 70 metri lineari e relativo specchio acqueo assentito in concessione a privato (secondo le modalità e per gli scopi previsti dagli atti amministrativi in corso di validità e relativi elaborati tecnici). Attualmente area destinata alla nautica da diporto;

ZONA 15: (area sud del molo Toscano) tratto di banchina di circa 55 metri lineari riservato alle unità navali militari e alle Forze di Polizia;

ZONA 16: (area sud del molo Toscano) tratto di banchina di circa 43 metri lineari interessato dalla presenza di nr. 2 pontili destinati ad uso pubblico per l'ormeggio di unità da diporto, regolamentato a parte dal soggetto gestore;

ZONA 17: tratto di banchina di circa 16 metri lineari destinato all'ormeggio di unità adibite al traffico, al trasporto passeggeri ed uso conto proprio, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti ed in mancanza destinato alle unità di qualsiasi tipologia in transito per un periodo massimo non superiore alle 72 ore.

H. Molo Toscano / Banchina Sant'Agata:

ZONA 18: (area sud del molo Toscano) tratto di banchina di circa 30 metri lineari destinato all'ormeggio di unità da pesca locali. Inoltre il medesimo tratto di banchina è ufficialmente destinato, altresì, alle operazioni di sbarco del pescato come disciplinato al successivo articolo 21.

I. Banchina Sant'Agata:

ZONA 19: tratto di banchina di circa 45 metri lineari destinato all'ormeggio di unità adibite al traffico, al trasporto passeggeri ed uso conto proprio, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti ed in mancanza destinato alle unità in transito per un periodo massimo non superiore a 72 ore;

ZONA 20: tratto di banchina di circa 22 metri lineari destinato al transito, ad uso

pubblico, secondo le disposizioni della locale Autorità Marittima, per le unità di qualsiasi tipologia per un periodo massimo non superiore alle 72 ore.

J. Banchina San Giovanni:

ZONA 21: Area demaniale marittima della lunghezza di 281 metri lineari circa e relativo specchio acqueo, assentito in concessione, attualmente destinato alle operazioni di alaggio e varo e a tutte le operazioni inerenti le lavorazioni specialistiche del locale cantiere navale.

Per sopravvenute e contingenti esigenze di polizia e di sicurezza, l'Autorità Marittima si riserva di attuare una diversa destinazione delle banchine e degli spazi portuali, compatibilmente con le caratteristiche e le dimensioni delle unità navali. A tal riguardo, potranno essere disposte – qualora necessario – manovre d'ufficio con provvedimento scritto o verbale (nei casi d'urgenza) dell'Autorità Marittima ad onere e spese del proprietario/armatore, senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta.

Articolo 5 - Norme di sicurezza generali

1. Salve diverse disposizioni di cui ai precedenti articoli del presente Regolamento, o diverso ordine dell'Autorità marittima, tutte le unità navali devono ormeggiarsi in modo tale da non ostacolare o rendere difficoltoso l'ormeggio e la manovra delle altre.
2. Tutte le unità debbono essere in possesso della documentazione prevista e delle dotazioni marinesche prescritte dalle disposizioni prescritte dalle disposizioni vigenti in materia di sicurezza della navigazione.
3. In presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli (presenza di vento forte e/o risacca) i comandanti/responsabili delle navi, motopescherecci e delle unità da diporto dovranno adottare ogni azione necessaria ed indispensabile per la sicurezza degli ormeggi, della navigazione e della salvaguardia della vita umana in mare.

Articolo 6 - Navigazione all'interno del porto

1. Ogni nave/unità che navighi in ambito portuale deve procedere ad una velocità non superiore ai 5 (cinque) nodi, salvo che l'unità navale, per sue caratteristiche nautiche, non possa procedere a velocità minima pari o inferiore a quella sopra disposta. In ogni caso la velocità deve essere tale da non determinare moto ondoso che possa creare pericolo per le altre unità ormeggiate. I casi di forza maggiore o stato di necessità che imponessero il superamento del limite di velocità sopra citato dovranno essere dichiarati formalmente, prima di fare ingresso in porto, alla sala operativa della Capitaneria di Porto di Pantelleria e fatti seguire, qualora ne ricorrano gli estremi, anche da dichiarazione di evento straordinario ai sensi dell'articolo 182 del Codice della Navigazione ovvero dall'articolo 60 del Codice della Nautica da Diporto.
2. Ferme restando le disposizioni relative alle zone di sicurezza e all'obbligo di comunicazione radio e fatte salve le norme del Regolamento Internazionale per prevenire gli abbordi in mare (Colreg 72), le navi/unità navali in entrata/uscita devono tenere la propria dritta. Le unità navali in entrata devono dare la precedenza alle unità navali in uscita.

3. Considerata la ridotta larghezza del canale di accesso del Porto di Pantelleria è fatto divieto a tutte le unità di occupare lo stesso, durante la manovra di ingresso/uscita delle navi maggiori e delle unità veloci di linea.

Articolo 7 - Incidenti

1. La nave che arreca danni alle opere e/o alle attrezzature esistenti nell'ambito portuale e in rada o ad altre unità, ovvero riporti avarie che la costringono a fermarsi, deve darne immediato avviso all'Autorità Marittima e rimanere a disposizione di questa per i provvedimenti e gli accertamenti ritenuti opportuni.
2. Dovrà, altresì, essere data comunicazione all'Autorità Marittima di ogni emergenza che dovesse verificarsi a bordo che possa compromettere e/o pregiudicare la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare o costituire pericolo per l'ambiente marino. Detto obbligo è esteso anche a chiunque altro venisse a conoscenza di una qualsiasi situazione di pericolo in mare.

Articolo 8 - Prescrizioni generali

1. È fatto obbligo ai Comandanti delle navi/unità impiegate in operazioni commerciali nel Porto di Pantelleria, di mantenere costantemente ascolto radio oltre che sul canale VHF16 (canale di emergenza) sul canale VHF12 (canale di lavoro) in modo da poter essere contattati dall'Autorità Marittima, per eventuali disposizioni di polizia e sicurezza portuale. A tal proposito, a bordo dovrà essere sempre assicurata la presenza del Comandante e del personale idoneo al fine di permettere l'effettuazione, in sicurezza, di qualsiasi manovra della nave qualora ne ricorrano i presupposti per l'esecuzione.
2. Per quanto applicabile, è fatto, altresì, obbligo ai Comandanti delle navi/unità ormeggiate nel Porto di Pantelleria di mantenere sempre in funzione il sistema di identificazione automatica (A.I.S.) di cui all'articolo 6 c.3 del D.Lgs. n.196/2005, salvo diversa determinazione dell'Autorità Marittima per motivi di sicurezza.
3. Le unità da pesca, come previsto dall'art. 8 c.3 del Reg. CE n.2244/2003, potranno, qualora possibile e senza nocumento alla sicurezza della navigazione, spegnere gli apparati "blue-box", provvedendo alla relativa notifica al C.C.A.P. competente, anche a mezzo radio/telefono, precisando sempre il porto ove l'unità è ormeggiata.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo si applicano anche ai conduttori/skipper delle unità da diporto che, soprattutto durante il periodo estivo, vengono autorizzati ad ancorarsi in rada ovvero in avamposto per insufficienza di posti all'interno del porto.
5. Inoltre, indipendentemente dai posti di ormeggio, si fa obbligo di rispettare espressamente i contenuti dell'articolo 49 – *novies* del Codice della Nautica da Diporto "*Disciplina del transito delle unità da diporto*"; in base a tale articolo i concessionari e i diportisti tutti, devono adempiere all'obbligo di mantenimento dei posti riservati al transito, al rifugio, in relazione ai periodi dell'anno, ed alla riserva di posti per unità condotte da persone disabili o con disabili a bordo. Il posto di attracco riservato alle persone con disabilità, quando non impegnato a tal fine, può essere occupato da un'altra unità, salvo liberarlo immediatamente, in caso di arrivo di un'unità condotta da persona con disabilità o con persona avente disabilità a bordo e che abbia fatto richiesta del suo utilizzo almeno 24 ore prima al concessionario o all'Autorità marittima.

6. In relazione agli accosti, si distinguono:
 - a) Unità da pesca e da traffico autorizzate a fare stabilmente riparo nel Porto di Pantelleria. Appartengono alla categoria a) le unità che stazionano stabilmente nel Porto di Pantelleria autorizzate permanentemente ai sensi del successivo articolo 13;
 - b) Unità da pesca che accedono al Porto di Pantelleria per l'effettuazione di operazioni commerciali ovvero per il saltuario ed occasionale rifugio ai fini della sicurezza della navigazione. Appartengono alla categoria b) le unità che accedono al Porto di Pantelleria saltuariamente o occasionalmente e che comunque, nel corso dell'anno, stazionano ed effettuano operazioni commerciali anche in altri porti.

7. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, l'ormeggio in banchina dovrà essere fatto, quando possibile, di punta ovvero con la poppa in banchina con un sistema che garantisca la sicurezza portuale e tenga conto della peculiarità della struttura, dei venti dominanti e delle eventuali condizioni meteo marine avverse.

8. L'eventuale ormeggio con gavitelli e/o corpi morti ovvero affiancato dovrà essere richiesto e preventivamente autorizzato dall'Autorità Marittima locale.

9. In tutti gli scali di alaggio autorizzati presenti sull'isola, le unità da diporto munite di carrello possono essere alate o varate autonomamente dai rispettivi proprietari, nel rispetto delle sottoelencate condizioni:
 - a) L'accesso agli scali di alaggio deve essere effettuato da un solo veicolo alla volta e deve avvenire per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni di alaggio e messa a mare.
 - b) I veicoli in attesa di effettuare le predette operazioni devono mantenersi a distanza di sicurezza, evitando di creare intralcio ad altri mezzi.
 - c) Al termine delle operazioni di varo, i veicoli con carrello al seguito devono essere allontanati dallo scivolo e dalle immediate vicinanze.
 - d) Le operazioni di alaggio e varo devono essere effettuate in sicurezza, avendo cura di evitare ogni tipo di danno alle altre unità che dovessero trovarsi nei pressi dello scalo di alaggio e di evitare inquinamento dello specchio acqueo.
 - e) Presso lo scalo e nelle immediate vicinanze è vietata la sosta di carrelli, unità navali, invasature, veicoli e, in genere, di tutto ciò che possa in qualche modo intralciarne la transitabilità e l'utilizzazione.
 - f) Al fine di assicurare la possibilità di alaggi improvvisi a seguito di avarie e per non intralciarne il normale utilizzo, lo scalo di alaggio dovrà essere lasciato sempre libero al pubblico uso.
 - g) L'uso degli scali di alaggio è nella piena e diretta responsabilità dell'utilizzatore.
 - h) È responsabilità di chi utilizza la suddetta struttura la preventiva verifica delle condizioni e dello stato d'uso della stessa e la conseguente valutazione degli eventuali rischi derivanti dalle operazioni di messa a mare e di alaggio che si intendono effettuare.
 - i) L'uso delle strutture è comunque subordinato alla perfetta efficienza e alla valida copertura assicurativa dei mezzi navali e degli autoveicoli impiegati.
 - j) Limitatamente agli scali di alaggio presenti negli ambiti portuali, è fatto obbligo, in capo all'utilizzatore dello scalo, di comunicare con almeno 24 ore di anticipo all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, l'effettuazione delle operazioni di alaggio e varo.

TITOLO II - DISCIPLINA DEGLI ORMEGGI

Articolo 9 - Assegnazione posti di ormeggio

1. I posti di ormeggio sono assegnati alle varie unità secondo le modalità di cui al presente titolo e possono essere soggetti, in qualsiasi momento e a giudizio insindacabile dell'Autorità Marittima, a variazioni secondo le esigenze del traffico portuale. In caso di necessità, l'Autorità Marittima può ordinare, anche verbalmente, il cambio di ormeggio ad altre banchine portuali. Ove l'ordine impartito non venisse eseguito entro il termine assegnato, ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente in capo al comandante/conducente, si provvederà d'ufficio a spese dell'interessato.
2. È fatto divieto a qualsiasi peschereccio ed alle unità da diporto di sostare nelle banchine del porto destinati, come prescritto al precedente articolo 4, ad altri tipi di unità, a meno che gli stessi non debbano rifornirsi di carburante all'apposito distributore, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento di tali operazioni. Fanno eccezione le navi addette alla pesca impossibilitate per ragioni di pescaggio o per altre momentanee necessità di bordo preventivamente autorizzate dall'Autorità Marittima.
3. La navigazione all'interno del porto, ed il conseguente ormeggio, tenuto conto di quanto stabilito ai precedenti articoli e salvo particolari motivi tecnici o operativi, è stabilito con il seguente **ordine di priorità**:
 - a) navi passeggeri e da traffico in genere;
 - b) unità da pesca e unità da diporto ormeggiate presso aree in concessione o in transito temporaneo presso banchine e pontili in concessione;
 - c) unità navali in transito temporaneo presso le altre banchine.A parità di condizioni di ormeggio e in presenza di più richieste di accosto, quest'ultimo viene assegnato alla nave che arriva per prima.
4. Nei tratti di banchina non assentiti in concessione, che si trovano in regime di pubblico utilizzo, l'unità che ha ultimato le operazioni di imbarco o sbarco passeggeri deve lasciare l'ormeggio libero.
5. Le manovre da effettuare per raggiungere l'ormeggio assegnato devono svolgersi con la massima prudenza ed a velocità di sicurezza, che all'interno del porto e per un raggio di mt. 500 dall'ingresso non deve essere superiore a 5 nodi. Sono escluse da tale limitazione le unità della Guardia Costiera e/o delle Forze di Polizia impegnate in situazioni di emergenza/pericolo/soccorso.
6. In ogni caso le manovre di ingresso/uscita dal porto e quant'altro devono essere effettuate in accordo con le norme vigenti di cui al "Regolamento internazionale per prevenire gli abbordi in mare" - *Colreg 72*.
7. I punti di ormeggio sono disposti esclusivamente da questa Autorità Marittima. Il transito e l'ormeggio sono consentiti sino a che, ad insindacabile giudizio della stessa, il numero delle unità navali presenti non sia tale da sconsigliare per motivi di sicurezza l'ormeggio di altre unità.
8. L'assegnazione degli ormeggi presso le aree in concessione e le determinazioni dei relativi criteri di assegnazione è di competenza del concessionario, eccezion fatta per i criteri di sicurezza dettati dall'Autorità Marittima, che può stabilire dei limiti

massimi di lunghezza in relazione al posto di ormeggio assegnato, qualora incompatibile col piano ormeggi trasmesso dai concessionari.

9. Il concessionario deve, altresì, assicurare la disponibilità di ormeggio per le unità da diporto in transito temporaneo come da articolo 49-nonies del Codice della Nautica da Diporto. I concessionari e i proprietari/armatori delle imbarcazioni da lavoro devono comunicare all'Autorità Marittima un numero telefonico di personale dipendente di pronta reperibilità che, nel caso di qualsivoglia problematica afferente la sicurezza e gli ormeggi delle imbarcazioni, ha l'obbligo di accorrere prontamente in porto su disposizione della medesima Autorità.

Articolo 10 - Domanda di ormeggio

1. Il comandante della nave, ovvero l'agente marittimo raccomandatario, devono inoltrare all'Ufficio Circondariale Marittimo Pantelleria (Sezione T.A.O./Ufficio Tecnica), domanda in bollo, secondo il modello - *Allegato 6*, con preavviso di 48 (quarantotto) ore salvo i casi di comprovata necessità, al fine di ottenere l'assegnazione del posto di ormeggio.
2. L'autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima – di massima segnata a margine o a tergo della domanda - dà diritto al posto di ormeggio, tenuto conto del criterio di precedenza di cui all'articolo 62 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, sempre che non sopravvengano motivi di sicurezza e di polizia portuale.
3. Le navi in servizio di linea con itinerari prefissati e regolari, potranno presentare, in deroga al precedente comma 1, la domanda di ormeggio con frequenza mensile.

Articolo 11 - Requisiti della domanda

1. Le domande di ormeggio di cui al precedente articolo, devono riferirsi ad una sola nave e devono indicare:
 - tipo e nome della nave;
 - dati della armatore e/o noleggiatore;
 - *call sign* e numero IMO
 - stato di bandiera;
 - tonnellaggio di stazza lorda e netta;
 - lunghezza;
 - pescaggio massimo;
 - porto di provenienza;
 - data e ora di previsto arrivo (comunicando tempestivamente eventuali variazioni);
 - numero persone di equipaggio e passeggeri;
 - motivo dell'approdo;
 - merci esistenti a bordo e quantitativo da imbarcare o sbarcare;
 - impresa portuale che effettuerà le operazioni;
 - ai fini della security portuale, l'utilizzatore abituale, il PFSO ed il Security Level della nave;
 - data e ora di prevista partenza (comunicando tempestivamente eventuali variazioni);
 - porto di destinazione;
 - eventuale indicazione di ormeggio preferenziale.

2. La mancanza di una delle indicazioni di cui sopra, esonera l'Autorità Marittima dalle conseguenze derivanti dagli elementi sconosciuti.

Articolo 12 - Autorizzazione dell'Autorità Marittima

1. Acquisite e valutate le informazioni di cui al precedente articolo, l'Autorità Marittima provvederà, se del caso, ad autorizzare le navi/unità ad approdare nella banchina richiesta ovvero ad assegnare il posto di ormeggio idoneo, in relazione alle dimensioni, caratteristiche e tipologia dell'unità, nonché alle esigenze operative del porto.
2. All'arrivo in porto, i Comandanti delle navi/unità sono tenuti a comunicare alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, a mezzo apparato VHF sul canale 12 (canale di lavoro), l'avvenuto ormeggio in banchina osservando le prescrizioni eventualmente loro impartite ai fini della sicurezza portuale, pur rimanendo a carico del comando di bordo stesso ogni responsabilità per danni a cose o persone riconducibili alle manovre compiute.

Articolo 13 - Requisiti per l'autorizzazione permanente all'ormeggio delle unità da pesca e da lavoro/traffico

1. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso, ai fini del rilascio dell'autorizzazione permanente è necessaria la sussistenza dei seguenti presupposti:
 - a) iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti tenuti dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria purché l'armatore/il proprietario sia domiciliato/residente nel medesimo comune;
 - b) iscrizione dell'impresa di pesca (per le sole barche da pesca) nei Registri Imprese di Pesca a condizione che il legale rappresentante della società abbia eletto domicilio/residenza nel Comune di Pantelleria;
 - c) utilizzo in modo permanente ed esclusivo del Porto di Pantelleria sia per l'ormeggio sia per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato.
2. Il numero massimo di autorizzazioni permanenti rilasciabili viene determinato compatibilmente con le effettive disponibilità di posti di ormeggio; costituisce titolo di precedenza la data di iscrizione nei Registri Imprese di Pesca ed, in seconda analisi, la data di iscrizione dell'unità nei Registri Navi Minori e Galleggianti.
3. Per ottenere l'autorizzazione all'ormeggio l'armatore/il proprietario dell'unità da pesca dovrà avanzare apposita richiesta – *Allegato 7*, allegando la necessaria documentazione attestante la regolarità dei documenti di bordo, dell'armamento e delle condizioni di galleggiabilità dell'unità al fine di ottenere la relativa autorizzazione anch'essa. Non saranno rilasciati provvedimenti autorizzativi in mancanza dei requisiti di cui sopra o in carenza dei posti di ormeggio nel tratto di banchina a tale scopo destinato.
4. I provvedimenti autorizzativi emanati saranno efficaci fermo restando il permanere delle condizioni che ne hanno determinato il rilascio e saranno revocate in tutti i casi contemplati nel medesimo provvedimento.
5. La revoca dell'autorizzazione potrà avvenire anche per scarso e scorretto utilizzo dell'ormeggio e/o in casi di gravi e ripetute violazioni di norme in materia di pesca, di sicurezza della navigazione, di Codice della Navigazione o di tutela dell'ambiente marino nonché quando si verificano esigenze di pubblico interesse.

6. Le unità con autorizzazione permanente poste in disarmo o in attesa di demolizione, che hanno nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni trascorsi i quali dovranno essere alate.
7. Nello specchio acqueo lasciato al pubblico uso l'Autorità Marittima locale, potrà consentire l'ormeggio delle unità idonee all'espletamento di servizi speciali qualora necessarie al fine di risolvere situazioni di emergenze in porto quali incendi, incagli, affondamenti, inquinamenti, ecc.

Articolo 14 - Modalità per ottenere l'autorizzazione provvisoria all'ormeggio

1. Tutte le altre unità da pesca appartenenti alla categoria b) comma 6 dell'articolo 8, interessate a fare temporaneamente scalo nel Porto di Pantelleria per l'espletamento delle operazioni commerciali di sbarco ed imbarco, debbono effettuare preventiva comunicazione scritta o verbale, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'accosto.
2. L'Autorità Marittima, sulla scorta della comunicazione ricevuta, di volta in volta, compatibilmente con la disponibilità di ormeggi, provvederà ad assegnare il posto di ormeggio impartendo tutte le eventuali ulteriori disposizioni ivi compreso quelle inerenti il tempo di permanenza in porto.

Articolo 15 - Definizione di ormeggio preferenziale

Ai fini dell'articolo 13, s'intende per accosto preferenziale quello relativo alla diretta o più proficua utilizzazione degli impianti fissi per il maneggio di particolari carichi o di particolari generi di merci.

Articolo 16 - Occupazione dell'ormeggio assegnato

Il posto di ormeggio, salvo casi di forza maggiore, discrezionalmente valutati dall'Autorità Marittima, deve essere occupato nel giorno indicato sulla richiesta, pena la decadenza del diritto su di esso.

Articolo 17 - Divieto di indicare il posto di ormeggio

È fatto assoluto divieto a chiunque di indicare il posto di ormeggio o di fonda delle navi e di esplicitare qualsiasi altra attività ausiliaria di competenza dell'Autorità Marittima, salvo che non sia stato diversamente stabilito dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

Articolo 18 - Spostamenti delle navi

Qualsiasi spostamento delle navi da un posto di ormeggio ad un altro, anche lungo la stessa banchina, deve essere autorizzato dal Comandante del Porto, sempre che non si tratti di casi di forza maggiore o di stato di necessità. In tal caso, deve essere tempestivamente informata l'Autorità Marittima.

Articolo 19 - Prescrizioni particolari per le unità da pesca e da diporto

I Comandanti/Conducenti delle unità da pesca e dei natanti ed imbarcazioni da diporto non hanno l'obbligo di presentare la domanda di cui all'articolo 10 del presente

Regolamento, fermi restando gli obblighi relativi alle comunicazioni radio in ingresso/uscita dal Porto di Pantelleria e le disposizioni che saranno all'uopo impartite.

Articolo 20 - Obbligo di comunicazione in caso di avaria

Qualora dovessero verificarsi inconvenienti/avarie che impediscono alle navi/unità di riprendere la navigazione, il comando di bordo dovrà, tempestivamente, informare l'Autorità Marittima che provvederà ad impartire le dovute disposizioni e, qualora ne ricorrano i presupposti, presentare la relativa denuncia di avvenimenti straordinari di cui all'articolo 182 del Codice della Navigazione e art. 60 del Codice della Nautica da Diporto.

Articolo 21 - Operazioni carico/scarico prodotto ittico

1. Nel Porto di Pantelleria sono consentite le operazioni di sbarco dei prodotti della pesca solo ed esclusivamente alle unità in regola con le autorizzazioni ed ai requisiti richiesti dai Regolamenti Comunitari.
2. I comandanti di unità da pesca che intendono ormeggiare ed effettuare operazioni commerciali all'interno del Porto di Pantelleria devono preventivamente comunicare:
 - numero di identificazione e nome del peschereccio;
 - scopo dello scalo (es. sbarco, trasbordo, accesso ai servizi);
 - data e ora previste di arrivo e partenza dal porto;
 - i quantitativi di ciascuna specie da sbarcare o trasbordare.Le comunicazioni di cui sopra dovranno essere effettuate tramite VHF Canale 12 prima dell'ingresso in porto e successivamente, prima dell'uscita dal porto.
3. Le operazioni di sbarco del pescato devono avvenire esclusivamente presso:
 - Il tratto di banchina commerciale del molo Woytjla meglio individuato nell'*Allegato 1* (ZONA 9), evitando di occupare assolutamente il tratto di banchina antistante l'impianto carburanti delimitato da una striscia gialla per un'estensione di 10 metri lineari destinato alle sole unità che effettuano operazioni di bunkeraggio;
 - Radice sud del molo Toscano/Banchina Sant'Agata del Porto nuovo di Pantelleria meglio individuato nell'*Allegato 1* (ZONA 18).
4. Considerato che la banchina Woytjla è, altresì, riservata all'attracco delle unità veloci da passeggeri, dalle navi cisterna e di ogni altra unità che giunge occasionalmente nel porto per operazioni commerciali e tenuto conto che gli orari, gli itinerari e i periodi delle predette linee sono soggette a variazioni in relazione alle esigenze di pubblica utilità e al fine di regolare anche l'afflusso della flotta peschereccia, le operazioni di sbarco del pescato potranno svolgersi dalle ore 23:30 alle ore 05:00 e dalle 17:00 alle ore 19:00, salvo diversa comunicazione/autorizzazione rilasciata dall'Autorità Marittima.
5. È consentito l'accesso al punto di sbarco, individuato al comma 3, esclusivamente ai veicoli adibiti e destinati al carico e trasporto dei prodotti ittici, conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie e comunque in possesso del relativo permesso di accesso in porto di cui al successivo Articolo 119 per il tempo strettamente necessario alle operazioni in parola. Le operazioni commerciali dovranno svolgersi, comunque, senza arrecare intralcio alla circolazione veicolare ed al transito dei mezzi di soccorso nonché ostacolo o impedimento a concomitanti, similari e/o diverse operazioni poste in essere da altri utenti portuali.

Articolo 22 - Obblighi per i Comandanti di unità HSC

Per tutte le unità HSC di "categoria A" (come individuate dal codice HSC) a prescindere dalla bandiera, che effettuano navigazione oltre le venti miglia dalla costa in viaggi sia nazionali sia internazionali, il rilascio delle spedizioni è subordinato alla effettiva pronta ed efficiente presenza di servizi di soccorso lungo tutto il percorso di viaggio che siano nella diretta disponibilità dell'armatore interessato e che possano garantire un pronto intervento sulla rotta prescelta entro un tempo di circa quattro ore. Le unità a disposizione per l'eventuale soccorso, durante la navigazione dell'unità interessata, non devono essere impiegate in operazioni commerciali, inoltre dovranno avere velocità, apprestamenti, equipaggiamenti, capacità operative e di sistemazioni per poter accogliere il numero massimo di persone imbarcate sull'unità soccorsa, ripararle dalle condizioni ambientali peggiori e prestare l'assistenza ai naufraghi nei tempi indicati nel Codice HSC. I dati di individuazione dell'unità disponibile devono essere inseriti nella dichiarazione integrativa di partenza sottoscritta dal comandante, come da modello in *Allegato 8*, sotto la propria responsabilità, circa l'effettiva disponibilità di un mezzo pronto, in caso di incidente, ad intervenire su tutto il percorso nei tempi previsti dal codice HSC.

Articolo 23 - Obblighi e divieti per i gestori dei posti d'ormeggio

1. I concessionari di pontili galleggianti e/o banchine portuali, nonché i gestori di posti d'ormeggio, destinati ad ospitare unità da diporto, non appena abbiano notizia dell'arrivo in porto di unità da diporto provenienti da paesi extra UE, ovvero aventi a bordo persone (sia equipaggio che passeggeri) di nazionalità extra Schengen, hanno l'obbligo di avvisare tempestivamente (via VHF ovvero telefonicamente) la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, le locali Forze di Polizia e l'Ufficio dell'Agenzia delle Dogane, riferendo preliminari notizie sugli stessi e sull'unità.
2. Al momento dell'arrivo dell'unità al posto d'ormeggio assegnato, i concessionari/gestori hanno, altresì, l'obbligo di identificare e registrare compiutamente tutte le persone presenti a bordo, tramite passaporto ovvero altro documento di identificazione riconosciuto, e di acquisire copia della documentazione riguardante l'equipaggio, i passeggeri e l'unità da diporto, inviando senza ritardo il tutto ai suddetti Uffici.
3. È fatto divieto assoluto ai concessionari di pontili galleggianti e/o banchine portuali, nonché i gestori di posti d'ormeggio, destinati ad ospitare unità da diporto, di utilizzare pneumatici usurati, o qualsiasi altro materiale non appositamente realizzato, come respingente/parabordo nelle aree di rispettiva competenza.

Articolo 24 - Divieti

1. Salvo espresse deroghe o specifici provvedimenti abilitativi demaniali emessi dalla Regione Sicilia e/o dall'Autorità Marittima, nel Porto di Pantelleria è sempre vietato:
 - a) sostare o ancorare unità al di fuori dei posti di ormeggio previsti;
 - b) effettuare repentine evoluzioni durante la navigazione portuale;
 - c) compiere operazioni commerciali in banchina lasciando in moto i motori e l'elica in movimento;
 - d) ormeggiare lungo le banchine riservate alle operazioni di bunkeraggio, qualora non interessati alle stesse.
 - e) tenere per lungo tempo i motori accesi all'ormeggio, anche se trattasi di prove in banchina, nonché aprire vele all'ormeggio di qualunque genere e tipo;
 - f) qualsiasi attività pregiudizievole per la sicurezza della navigazione e portuale;

- g) effettuare lavori di manutenzione dei natanti e/o lavori di pitturazione del fuori bordo al di fuori delle aree in concessione destinate a tale scopo;
 - h) gettare in mare rifiuti di ogni genere e qualsiasi altro materiale inquinante;
 - i) ogni altra attività pericolosa per l'ambiente marino e per l'incolumità pubblica;
 - j) ingombrare con attrezzi da pesca, tender o con oggetti vari le banchine, i moli, i pontili e le scogliere;
 - k) effettuare il lavaggio sia a terra che in mare di qualsiasi rete da pesca, nonché lavare le unità in genere con detersivi schiumosi o comunque non biodegradabili;
 - l) lavare oggetti e veicoli di qualsiasi tipo e dimensione.
2. Nel Porto di Pantelleria, all'interno del bacino portuale e del relativo specchio acqueo antistante l'imboccatura, per un raggio di mt. 500 sono vietati:
- a) qualunque tipo di gara sportiva, effettuata con qualsiasi unità a prescindere dalla propulsione e dalla lunghezza;
 - b) la pesca di qualunque genere;
 - c) le immersioni in genere ad eccezione di quelle autorizzate dal Comando di Porto afferente esclusivamente palombari/sommozzatori regolarmente iscritti negli appositi registri tenuti presso le Autorità Marittime, ai sensi dell'articolo 204 e seguenti del D.P.R. 15.02.1952 n.328 e del D.M. 13.01.1979;
 - d) la pesca subacquea;
 - e) lo sci nautico;
 - f) gli ormeggi e le soste in zone portuali non autorizzate;
 - g) il paracadutismo ascensionale;
 - h) la balneazione;
 - i) surfing, windsurfing, kite-surfing e snorkeling e ogni altra attività che possa arrecare intralcio alla navigazione;
 - j) qualsiasi altra attività ludico/sportive;
 - k) qualsiasi attività non connessa con le normali attività operative portuali e non espressamente autorizzata
3. Nel Porto di Pantelleria:
- a) le unità devono ormeggiare, preferibilmente all'andana (con poppa in banchina), in modo da non intralciare il transito o la manovra di altre unità e utilizzando idonei e sufficienti cavi e parabordi;
 - b) nel caso di ormeggio all'andana devono avere la presa sul corpo morto o l'ancora in mare e, a poppa, idonei e sufficienti cavi, anche di riserva; è vietato mettere in opera ormeggi fissi e/o corpi morti, gavitelli e boe, anche a mezzo di ganci o anelli a terra che saranno rimossi coattivamente a carico degli interessati in caso di mancanza di regolare atto concessorio rilasciato dalla Regione Sicilia, a meno che non si tratti di arredi portuali predisposti dall'Autorità;
 - c) le unità agli ormeggi devono avere disattivati i radar, e devono mantenere in perfetta efficienza gli impianti e le attrezzature di bordo, con particolare riferimento a quelli inerenti all'estinzione incendi ed esaurimento acqua;
 - d) i conduttori/proprietari/possessori devono prestare attenzione alle altre unità navali in manovra, favorendo il transito e l'ormeggio anche attraverso il passaggio di cavi, il posizionamento di parabordi aggiuntivi e piccoli spostamenti;
 - e) i conduttori/proprietari/possessori devono tenere pennoni, gruelle, reti, scialuppe d'appoggio, altre attrezzature in modo da non sporgere da bordo sul lato di transito delle altre unità navali né lato banchina ove avviene il transito

- pedonale, ad esclusione dello scalandrone che, comunque, deve essere mantenuto in perfetta efficienza e funzionalità;
- f) i conduttori/proprietari/possessori devono evitare l'emissione di fumi e di rumori;
 - g) i conduttori/proprietari/possessori in caso di avverse condizioni meteo devono provvedere a rinforzare gli ormeggi anche tramite il servizio eventualmente predisposto dal concessionario di banchina/pontili, ovvero attraverso il servizio di guardiania qualora l'unità navale sia in disarmo o priva di equipaggio; nel caso le condizioni meteo dovessero peggiorare l'unità deve, comunque, essere pronta a muovere;
 - h) gli armatori/proprietari/conduttori delle unità che effettuano trasporto passeggeri, durante le operazioni di imbarco/sbarco dovranno prodigarsi per porre in essere tutti gli accorgimenti necessari per il transito pedonale;
 - i) ai diportisti in transito temporaneo, è fatto comunque divieto di ormeggio e discesa a terra sul "Molo Nord" (Diga Foranea) e presso i vertici Est del molo Toscano, in quanto trattasi di banchine interdette;
 - j) i diportisti che non si atterranno al suddetto divieto e faranno le operazioni di sbarco/imbarco da bordo sul "Molo Nord" e presso il molo Toscano, oltre a violare il divieto di transito ai pedoni consentito solo agli autorizzati, si renderanno responsabili per qualsiasi danno che potrebbero subire in virtù delle precarie condizioni del molo stesso manlevando l'Autorità Marittima da ogni responsabilità;
 - k) gli armatori/proprietari/conduttori delle unità navali da traffico/passeggeri che intendono ormeggiare nel porto, devono fornire comunicazione scritta, anche a mezzo fax o e-mail, all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria entro le ore 12:00 del giorno precedente l'arrivo, dando così all'Autorità Marittima l'opportunità di una corretta assegnazione del posto di ormeggio in relazione all'assetto portuale e all'articolazione dei traffici;
 - l) tutte le unità navali da traffico/passeggeri prima di entrare e uscire dal porto devono, comunque, richiedere, via radio VHF canale 16, la conferma dell'ormeggio all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, comunicando il numero di passeggeri trasportati e il porto/approdo di provenienza e destinazione;
 - m) i conduttori/proprietari/possessori delle unità navali da diporto in transito temporaneo devono prontamente comunicare (e comunque entro e non oltre un'ora dal termine delle operazioni), presso l'Autorità Marittima a mezzo di VHF, telefono o direttamente di persona, l'avvenuto ormeggio/disormeggio dell'unità in loro possesso;
 - n) i comandanti/capibarca/conduttori delle unità ormeggiate nel Porto di Pantelleria dovranno assicurare la pronta reperibilità di una componente minima d'equipaggio in grado di garantire l'esecuzione di manovre su semplice disposizione verbale, anche comunicate telefonicamente o a mezzo VHF. E fatto obbligo ai proprietari/possessori delle unità da diporto ormeggiate negli spazi non in concessione di comunicare a questo Ufficio Circondariale Marittimo, allatto dell'ormeggio, nominativo e recapito telefonico di soggetto prontamente reperibile ad intervenire sul posto in caso di necessità e per questioni di sicurezza portuale;
 - o) le unità da pesca, adibite al traffico, al trasporto passeggeri ed uso in conto proprio, iscritte nei Registri Navi Minori e Galleggianti, devono rimanere armate; (la posizione all'ormeggio di "unità in disarmo" viene autorizzata dal Comando di Porto solamente in casi eccezionali, esaminata la documentata istanza, per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni con servizio di guardiania e reperibilità garantite);

- p) gli armatori/proprietari/conduttori non devono effettuare lavori di manutenzione a bordo, salvo che piccoli interventi che non limitano la sicurezza dell'unità navale, che non siano incompatibili con la sicurezza portuale e che non arrechino danno all'ambiente marino e costiero.

TITOLO III - ANCORAGGI ALLA FONDA NELLA RADA DEL PORTO DI PANTELLERIA

Articolo 25 - Individuazione dei punti di fonda

1. Nella rada del Porto di Pantelleria, previa autorizzazione da parte della locale Autorità Marittima, è consentito l'ancoraggio alle navi in attesa di entrare in porto, o che devono sbarcare/imbarcare persone (equipaggi – tecnici), o eseguire operazioni di rifornimento, o che devono fermarsi per causa di forma maggiore o stato di necessità, ovvero per eseguire un ordine delle Autorità, nelle aree circolari, con centro nei sott'indicati punti, riferiti al sistema WGS 84, contraddistinti dalle sigle A1, A2 e A3:

ALFA 1 LAT. 36° 50,1' Nord	LONG. 011° 55,3' Est
ALFA 2 LAT. 36° 50,3' Nord	LONG. 011° 55,9' Est
ALFA 3 LAT. 36° 49,7' Nord	LONG. 011° 59,2' Est

2. Inoltre, nell'intorno dell'Isola di Pantelleria, è consentito l'ancoraggio, per rifugiarsi da condizioni meteo avverse e/o per le unità in attesa di ordini nelle aree circolari, con centro nei sott'indicati punti, riferiti al sistema WGS 84, contraddistinti dalle sigle A4, A5 e A6:

ALFA 4 LAT. 36° 47,1' Nord	LONG. 012° 03,6' Est
ALFA 5 LAT. 36° 44,6' Nord	LONG. 012° 03,0' Est
ALFA 6 LAT. 36° 47,1' Nord	LONG. 011° 56,4' Est

3. È fatta salva l'assegnazione di ulteriori altri punti di fonda al di fuori di quelli individuati in precedenza, qualora specifiche esigenze lo rendessero necessario.
4. Nell'assegnazione del punto di fonda alla nave che lo richiede si terrà conto:
- del tipo di nave e del carico a bordo;
 - del pescaggio della nave;
 - delle condizioni meteo-marine presenti nella zona al momento della richiesta;
 - del tipo di operazioni che la nave deve compiere;
 - della durata della sosta.
5. Al riguardo, si precisa che la sosta delle navi che trasportano merci pericolose o nocive, dovrà essere preventivamente autorizzata dall'Autorità marittima e, salvo casi particolari, non potrà superare le 48 (quarantotto) ore dall'arrivo in rada. Tali navi dovranno mantenere l'assetto di navigazione per tutto il periodo della permanenza in rada.

Articolo 26 - Accesso e sosta nelle zone riservate all'ancoraggio delle navi

1. I Comandanti delle unità dirette alle zone di ancoraggio devono contattare preventivamente, a mezzo VHF (canale 16), la sala operativa di questo Ufficio Circondariale marittimo per comunicare l'ora di previsto arrivo in rada, richiedendo ad essa l'assegnazione del punto di fonda.

2. L'avvenuto raggiungimento del punto di fonda assegnato deve essere comunicato, a mezzo VHF, con preliminare contatto sul Canale 16, fornendo, altresì, le seguenti notizie:
 - a) tipo, nome nominativo internazionale e bandiera;
 - b) lunghezza e T.S.L. (gross tonnage);
 - c) tipo e quantità del bunker;
 - d) tipo e quantitativo del carico trasportato;
 - e) numero e nazionalità equipaggio (crew list);
 - f) porto di provenienza;
 - g) agente marittimo raccomandatario;
 - h) eventuali anomalie e/o deficienze che possano pregiudicare, in maniera diretta o riflessa, la sicurezza della nave, della navigazione, della vita umana in mare e/o costituire pericolo per l'ambiente marino.

3. Durante la sosta alla fonda:
 - tutti i servizi della nave dovranno essere mantenuti in perfetta efficienza;
 - deve essere mantenuto un regolare turno di guardia, assicurando la presenza a bordo del Comandante o del 1° ufficiale di Coperta nonché del personale necessario a consentire una rapida manovra all'unità;
 - deve essere assicurato l'ascolto radio continuo VHF sui canali 16 e 12;
 - devono essere mostrati i fanali ed i segnali previsti dalle NORME PER PREVENIRE GLI ABBORDI IN MARE (Convenzione Colreg. 72), integrati, nel caso di navi cisterna o che trasportano merci pericolose, dalla bandiera rossa BRAVO del C.I.S. e da un fanale a luce rossa visibile a giro d'orizzonte;
 - in caso di visibilità limitata o di avverse condizioni meteo, dovrà essere rafforzato il servizio di guardia e dovranno essere emessi i segnali acustici prescritti;
 - i galleggianti e le unità non autopropulse devono essere assistite continuamente da un rimorchiatore di adeguata potenza, che deve permanere nelle immediate vicinanze.

4. Nelle zone di fonda determinate dal precedente articolo è vietato l'esercizio della pesca, nonché di ogni altra attività marittima, comprese quelle subacquee, che siano di intralcio all'ancoraggio delle navi.

5. Tutte le unità navali in transito, in prossimità dei suddetti punti di fonda, durante le operazioni di ancoraggio/manovra delle navi dovranno prestare la massima attenzione, tenersi ad una distanza di sicurezza, valutare l'eventuale adozione di misure aggiuntive suggerite dalla buona perizia marinaresca al fine di prevenire situazioni di potenziale pericolo.

6. È fatto assoluto divieto di dare fondo in aree diverse da quelle assegnate.

Articolo 27 - Individuazione punti di ancoraggio per unità da diporto all'interno del bacino portuale

1. Accertata l'indisponibilità di posto di ormeggio presso le banchine appositamente destinate, esclusivamente nei casi di urgenza e necessità, compatibilmente con il pescaggio di ogni singola unità, è consentito l'ancoraggio alle unità da diporto, purché munite di apparato radio VHF, all'interno delle seguenti zone del porto, previa autorizzazione della sala operativa di questa Autorità Marittima:
 - Lato Ovest: specchio acqueo a Nord del molo Toscano;
 - Lato Est: specchio acqueo posto a Nord del Molo San Fortunato.

2. Durante la permanenza all'ancora nelle zone sopra elencate, dovrà essere garantito l'ascolto radio continuo sul canale 16 VHF e la presenza a bordo del personale necessario a consentire una rapida manovra all'unità fermo restando sempre in capo al conduttore/comandante la responsabilità per qualsiasi eventuale danno che dovesse derivare a persone e cose nel corso delle operazioni in parola.
3. L'ormeggio delle predette unità è consentito per un periodo massimo di 24 (ventiquattro) ore, salvo diversa espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima per ragioni di sicurezza della navigazione e non dovrà in ogni caso pregiudicare l'ingresso, l'uscita e la manovra di altre unità navali dal/al bacino portuale.

Articolo 28 - Obbligo di comunicazione per le unità in ingresso/uscita dal porto

Tutte le unità (comprese quelle da pesca e da diporto) munite di apparato VHF hanno l'obbligo di comunicare via radio (Ch16 e Ch12) alla sala operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria di essere in avvicinamento per l'ingresso nel porto o in procinto di iniziare la manovra di disormeggio per la successiva uscita o per la movimentazione in genere nelle acque portuali.

Le unità in avvicinamento al Porto di Pantelleria dovranno effettuare la chiamata almeno un miglio prima dell'imboccatura del porto. Le unità in uscita dovranno effettuare la chiamata immediatamente prima di iniziare la manovra di disormeggio.

TITOLO IV - PRESCRIZIONI PER LE UNITÀ IN DISARMO O IN SOSTA INOPEROSA IN PORTO

Articolo 29 - Disarmo presso banchine pubbliche

1. Presso le banchine pubbliche del Porto di Pantelleria, il disarmo delle unità mercantili è consentito solo previa autorizzazione dell'Autorità Marittima che assegnerà il posto di ormeggio, fatto salvo quanto previsto per le unità adibite alla pesca od al piccolo traffico locale dal successivo articolo 34.
2. Le unità da diporto con personale imbarcato ed iscritto sul ruolo o ruolino equipaggio sono soggette alle stesse disposizioni applicabili alle navi mercantili, ma hanno minore priorità rispetto a tutte le altre unità. Alle altre unità da diporto si applicano invece le disposizioni speciali che seguiranno.
3. In ogni caso, il disarmo è sempre autorizzato a condizione che sia comunque assicurata priorità ad eventuali esigenze operative o commerciali. A tal fine, nel caso in cui tutta o parte della banchina operativa impegnata dalla nave in disarmo sia necessaria per esigenze operative o commerciali, la nave in disarmo è tenuta ad effettuare gli opportuni movimenti o spostamenti, secondo le indicazioni dell'Autorità Marittima – impartite anche verbalmente, in caso di urgenza. Eventuali spese per tali movimenti o spostamenti, incluse quelle per servizi portuali, restano a totale carico dell'unità in disarmo, la quale risponde direttamente anche di eventuali danni a terzi per inosservanza o per intempestiva esecuzione delle presenti disposizioni o di altre specifiche disposizioni impartite dall'Autorità marittima.
4. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione al disarmo, l'armatore od il comandante o loro mandatario con rappresentanza (munito di procura), deve presentare alla Sezione TAO dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, apposita istanza in bollo ed in doppia copia, secondo il modello - *Allegato 9*, con almeno 7 (sette) giorni di

anticipo (nel termine non sono computate le giornate non lavorative), fatti salvi motivati casi di indifferibile urgenza.

5. L'istanza deve, tra l'altro, indicare:
 - a) durata, qualora prevista, e motivi del disarmo;
 - b) generalità e qualifica del responsabile della nave in disarmo, unitamente ai relativi recapiti telefonici (fissi e/o mobili), oltre alla formale assicurazione che lo stesso garantisce la pronta reperibilità;
 - c) composizione, numerica e qualitativa, del personale di comandata, proposta dall'armatore, con indicazione dei nominativi, delle qualifiche e degli eventuali titoli professionali marittimi. L'adeguatezza della composizione del personale di comandata, ai sensi dell'articolo 74 del Codice della Navigazione, sarà valutata dalla Autorità Marittima, tenuto conto delle caratteristiche dell'unità, di eventuali particolari esigenze operative del porto, nonché dell'ubicazione e delle caratteristiche della zona individuata per il disarmo. In linea di massima, la composizione minima deve essere almeno pari al 10% della tabella di sicurezza dell'unità e comprendere personale competente ad effettuare adeguati controlli sia alle sistemazioni ed attrezzature marinaresche (controlli di coperta) che ai motori ed agli altri apparati di bordo (controlli di macchina);
 - d) quantitativi ed ubicazione dei prodotti combustibili, dei lubrificanti e di eventuali altri prodotti pericolosi (a rischio di incendio o di inquinamento) presenti a bordo.
6. Qualora l'unità in disarmo non sia provvista di sistemazioni logistiche idonee a consentire la permanenza continua a bordo di personale, secondo le disposizioni vigenti, l'Autorità marittima si riserva di autorizzare o meno il disarmo in relazione alle caratteristiche dell'unità, all'ubicazione della banchina individuata per il disarmo stesso e ad altre situazioni contingenti. In ogni caso, qualora il disarmo sia autorizzato, il responsabile dell'unità in disarmo deve eseguire adeguati controlli periodici a bordo, almeno giornalieri, di cui almeno uno dopo le ore 24:00, o più frequenti in caso di necessità o condizioni meteo avverse, ed essere in grado di provvedere tempestivamente all'apprestamento delle misure preventive ed all'adozione dei provvedimenti di cui ai successivi articoli.

Articolo 30 - Altre condizioni e limiti di durata del disarmo

1. Nel caso in cui gli spazi di banchina da destinare all'ormeggio delle unità in disarmo non fossero sufficienti rispetto alla richiesta derivante da più istanze concorrenti e concomitanti, è data precedenza all'unità che abbia usufruito di un minor periodo di disarmo nell'arco dello stesso anno solare, salvo che non sussistano motivi di preferenza di natura tecnica o relativi alla sicurezza in ambito portuale.
2. Fermo restando quanto previsto dal presente Titolo, è consentito disarmare le navi per lo svolgimento di lavori unicamente presso i Cantieri navali od altre strutture a ciò destinate ed appositamente attrezzate.
3. Per unità affiancate, qualora appartenenti ad un medesimo armatore, può essere autorizzato, previa motivata richiesta, un unico servizio di guardiania.
4. Le Unità poste in disarmo, che hanno nominato un responsabile addetto alla vigilanza, potranno restare all'ormeggio per un periodo non superiore a 30 (trenta) giorni trascorsi i quali dovranno essere alate.

Articolo 31 - Responsabile della nave in disarmo – registro di bordo

1. Il responsabile della nave in disarmo deve organizzare e sovrintendere al servizio di guardiana, affinché siano adottate tutte le precauzioni idonee a garantire la sicurezza della nave ed a prevenire eventuali danni a persone o cose. In particolare, deve verificare la sicurezza e l'idoneità degli ormeggi, nonché l'efficienza delle dotazioni essenziali di bordo, comprese quelle elencate nel successivo articolo, e di quelle dei servizi di emergenza di bordo. Egli, inoltre, deve essere sempre in grado di allertare tempestivamente, in caso di necessità, i servizi portuali e quelli di emergenza (in particolare: Autorità Marittima, Vigili del Fuoco e 118), qualora non sia in grado di adottare i necessari provvedimenti con i soli mezzi di bordo.
2. Egli deve, altresì, istituire e tenere a bordo un apposito registro, con le pagine da lui preventivamente numerate e paraffate (siglate), nel quale deve annotare giornalmente, a propria firma, l'esito dei controlli eseguiti e gli eventuali provvedimenti adottati.

Articolo 32 - Dotazioni e mezzi del servizio di guardiana

1. Le navi in disarmo devono disporre almeno di:
 - a) apparato VHF (fisso o portatile), provvisto dei canali 16 e 12, in perfetto stato di efficienza: l'apparato deve essere mantenuto acceso e presidiato, tranne che nel caso di cui all'articolo 35, comma 8. In tal caso il guardiano deve essere provvisto di un VHF portatile durante il giro di ronda;
 - b) telefono cellulare, attivo h24, corrispondente al numero del responsabile della nave in disarmo: ogni variazione deve essere preventivamente comunicata all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
 - c) un'ascia da pompieri, per un eventuale taglio di emergenza degli ormeggi;
 - d) cavi di tonneggio e rimorchio di opportune dimensioni e caratteristiche, per eventuali esigenze di rinforzo degli ormeggi stessi o per l'eventuale rimorchio di emergenza della nave. A tal fine, almeno due cavi di rimorchio dovranno già essere attestati, rispettivamente, uno a prua ed uno a poppa dell'unità in disarmo.

Articolo 33 - Obbligo di conferimento dei rifiuti e dei residui del carico per le unità in disarmo

1. Sulle navi in disarmo non è consentito l'accumulo di acque nere o grigie, di residui oleosi od altri materiali inquinanti, fatta eccezione per quelli accumulati nelle casse di bordo, sentine escluse, e derivanti dal funzionamento di motori ausiliari o di emergenza, necessari per il mantenimento dei servizi essenziali di bordo o per disposizione dell'Autorità Marittima. In tal caso, solo per le navi soggette agli obblighi di notifica previsti dal decreto legislativo n.182/2003, è comunque fatto obbligo di comunicare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, con cadenza settimanale, a mezzo del modello – *Allegato 10*, le quantità presenti a bordo, al netto degli eventuali conferimenti, per i quali dev'essere conservata idonea documentazione probatoria.
2. In ogni caso, è fatto obbligo di provvedere allo svuotamento delle casse anzidette ed al conferimento dei rifiuti o dei residui in esse contenuti, qualora venga superata la metà della capacità massima di stoccaggio, come risultante dai documenti di bordo.

Articolo 34 - Disposizioni speciali per le unità da pesca od adibite al traffico locale

1. Alle unità da pesca ed a quelle adibite al traffico locale si applicano le disposizioni di carattere generale di cui agli articoli precedenti, nei limiti in cui non risultino incompatibili con le seguenti disposizioni speciali.
2. Per unità adibite al traffico locale si intendono le navi adibite al trasporto passeggeri per escursioni turistiche o quelle per servizi speciali in conto proprio, di stazza lorda fino a 300 (trecento) tsl:
 - a) non provviste di sistemazioni logistiche per l'equipaggio;
 - b) aventi base nel Porto di Pantelleria o nell'Approdo di Scauri;
 - c) abilitate ad una navigazione non superiore a quella nazionale litoranea e normalmente impiegate in tratte che prevedano il rientro nel porto base in un periodo massimo di 6 (sei) ore di navigazione.
3. L'armatore delle suddette unità, prima od al momento del disarmo, dovrà presentare alla sezione TAO dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, apposita comunicazione, secondo il modello – *Allegato 9*, recante tra l'altro le generalità del responsabile dell'unità in disarmo, con l'indicazione dei relativi recapiti telefonici per i casi di emergenza.
4. Le unità da pesca in disarmo da oltre due anni sono soggette alla specifica tassa di cui al decreto 18 dicembre 1976 del Ministero della Marina Mercantile, e successive modificazioni. Eventuali interruzioni di tale periodo sono ritenute valide solo qualora sia dimostrato che l'unità sia stata effettivamente impiegata.

Articolo 35 - Disarmo presso Cantieri navali od altre aree in concessione

1. Le unità che devono essere poste in disarmo presso cantieri navali od altre aree private o in concessione non hanno l'obbligo di richiedere specifica autorizzazione all'Autorità marittima, ma devono comunque comunicare preventivamente alla Sezione TAO di questo Comando l'inizio e la fine del periodo disarmo, nonché il luogo del disarmo stesso, specificando inoltre se la responsabilità dell'unità in disarmo sia assunta dal Cantiere o da altro soggetto concessionario dell'area, oppure rimanga in capo all'armatore o proprietario dell'unità.
2. La comunicazione di cui al precedente comma 1 dovrà essere vistata dal Cantiere o concessionario o proprietario dell'area ove l'unità è posta in disarmo.

Articolo 36 - Unità in sosta inoperosa

1. Le navi all'ormeggio negli ambiti portuali, anche se armate, inoperose per più di:
 - giorni 10 (dieci) se da traffico;
 - mesi 6 (sei) se da pesca;saranno sottoposte al pagamento del canone demaniale marittimo per l'occupazione della banchina e relativo specchio acqueo, secondo quanto previsto dalle vigenti normative in materia.
2. Inoltre, fatto salvo quanto previsto ai successivi commi, nonché a quanto prescritto per le unità da diporto di cui al successivo articolo 39, e fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n.435/91 (con particolare riguardo al disposto di cui all'articolo 218 in merito ai componenti della squadra antincendio) e dalle disposizioni speciali relative alle unità dedicate nei servizi portuali, tutte le navi mercantili in armamento, compresi i galleggianti, le unità da pesca e quelle da diporto, qualora si trovino in

sosta nel Porto di Pantelleria senza effettuare operazioni commerciali od altre attività operative di carattere nautico, devono mantenere a bordo almeno un terzo (1/3) dell'equipaggio previsto dalla tabella minima di sicurezza, qualora prevista per il tipo di unità.

3. Le qualifiche di bordo del personale di cui al comma 1 devono inoltre essere equamente distribuite tra mansioni di macchina e di coperta, in modo tale da assicurare la manovrabilità dell'unità in situazioni di emergenza.
4. Fermo restando quanto disposto ai commi 1 e 2, per le unità per cui la normativa vigente non prevede una tabella di sicurezza, la forza minima presente a bordo non può comunque essere inferiore a quanto segue:
 - a) per le unità di stazza lorda fino a 300 tsl (o GT equivalenti): almeno un marittimo in servizio di coperta;
 - b) per le unità di stazza lorda superiore a 300 tsl (o GT equivalenti): almeno un addetto al servizio di macchine ed un altro componente dell'equipaggio in servizio di coperta.
5. Qualora l'unità non risulti provvista di apprestamenti logistici (alloggi e cucina) atti a consentire la permanenza continua a bordo dell'equipaggio, conformemente alle vigenti disposizioni, la sosta inoperosa è autorizzata, per un periodo complessivamente non superiore a 30 (trenta) giorni, solo a condizione che il Comandante presenti apposita comunicazione alla sez. TAO dell'Autorità Marittima nella quale sia data assicurazione che saranno eseguiti adeguati controlli periodici a bordo, almeno giornalieri, di cui almeno uno tra le 23:00 e le 05:00, od anche più frequenti in caso di necessità o condizioni meteo avverse, da parte di idoneo personale dell'equipaggio appositamente incaricato dal Comandante. Quest'ultimo dovrà istituire e mantenere a bordo un registro nel quale il personale di controllo dovrà apporre le annotazioni di cui al precedente articolo 31, per il successivo visto del Comandante.
6. Per le unità addette ai lavori nei porti (chiatte, pontoni, ecc.) non provviste di equipaggio si applicano le disposizioni previste per le navi in disarmo.
7. Qualora siano previste condizioni meteorologiche avverse, il Comando di bordo deve provvedere ad integrare la forza minima prescritta, nel modo più appropriato in relazione alle specifiche circostanze. Inoltre, prima di lasciare l'unità, il Comandante deve verificare, in particolare, che l'unità sia ben ormeggiata e provvista di tutte le attrezzature e materiali per eventuali emergenze, tenendo conto sia delle condizioni meteorologiche in atto che di quelle previste. Deve, inoltre, impartire al personale di servizio tutte le disposizioni ritenute necessarie ed assicurarsi che siano state adottate tutte le opportune misure ed accorgimenti per il mantenimento delle indispensabili condizioni di sicurezza e prevenire eventuali danni all'unità od a terzi.
8. A prescindere dalle caratteristiche dell'unità, tutti i membri dell'equipaggio devono comunque essere prontamente reperibili per il tramite del Comandante o di altro soggetto specificamente incaricato, in modo da poter rientrare a bordo entro il termine massimo di 30 (trenta) minuti dalla chiamata.
9. Le unità in sosta inoperosa, qualora abbiano a bordo il solo personale di cui ai precedenti commi 1 o 3, devono assicurare l'ascolto continuo sui CH 16 e 12 VHF.

Articolo 37 - Turni notturni di vigilanza

1. In ossequio alla normativa internazionale e nazionale vigente in materia di lavoro marittimo a bordo delle navi ed in particolare per quanto riguarda i turni di riposo lavorativo (D.lgs n.271/99 – STCW 78/95: Cap. VIII, Sez. A-VIII/1, e successive modificazioni), il personale in turno di vigilanza notturna in porto, a bordo delle unità di cui all'articolo 36, co. 5, **non deve** trovarsi in una delle seguenti situazioni:
 - a) essere stato impiegato per il precedente turno di vigilanza notturna in porto;
 - b) essere stato impiegato per il precedente turno giornaliero di navigazione;
 - c) essere impiegato per il turno successivo alla partenza dell'unità dal porto.
2. Deve comunque essere garantito il rispetto delle disposizioni di cui al D.lgs 27/05/05, n.108 ed al contratto collettivo di lavoro della categoria, per quanto applicabili.

Articolo 38 - Lavori a bordo su tutte le unità in disarmo o in sosta inoperosa

1. Per l'esecuzione di lavori a bordo, a caldo od a freddo, le unità in disarmo o in sosta inoperosa devono attenersi alle medesime disposizioni previste per le navi in generale di cui al successivo Titolo VII della Parte II.
2. I lavori quali pitturazioni fuoribordo, picchettaggio fuoribordo, o qualsiasi altra attività dalla quale possa derivare pericolo di inquinamento, ovvero i lavori per i quali è necessaria l'adozione di particolari misure di sicurezza, devono svolgersi esclusivamente presso i Cantieri navali o presso altre idonee strutture, all'uopo appositamente destinate ed attrezzate. A parziale deroga di quanto precede, l'Autorità marittima si riserva la facoltà di autorizzare l'esecuzione di lavori di modesta rilevanza che comportino limitati rischi di inquinamento (es.: ripristino pitturazione marche bordo libero, nome nave ecc.), previa imposizione di adeguate prescrizioni.

Articolo 39 - Disarmo e sosta inoperosa di unità da diporto

Fermo restando quanto previsto all'articolo 27, comma 2, nel Porto di Pantelleria, la sosta, senza equipaggio a bordo, di unità da diporto non provviste di ruolo o ruolino equipaggio, è consentita esclusivamente presso gli approdi turistici od i punti di ormeggio autorizzati.

PARTE II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ESERCITATE IN AMBITO PORTUALE

TITOLO I - Disposizioni generali

Nell'ambito del Porto di Pantelleria e nelle relative adiacenze, sono vietati, salvo formali autorizzazioni dell'Autorità Marittima, tutte le attività non direttamente connesse all'uso del mare e delle attività portuali in genere, per le quali specifici istituti ne prevedano la legittima esecuzione, salvo quanto previsto delle norme del presente regolamento.

Articolo 40 - Iscrizione nei registri di cui all'articolo 68 Codice della Navigazione

1. Chiunque intende esercitare nell'ambito portuale di Pantelleria e Scauri un'attività economica in forma libera e privata, a carattere permanente o continuativo, inquadrabile nella fattispecie di cui all'articolo 19 della legge 7/9/90 n.241 e successive modificazioni, ha l'obbligo di presentare alla predetta Autorità Marittima, prima dell'inizio dell'attività da svolgere a titolo continuativo (più di una volta al

mese), apposita Segnalazione Certificata di Inizio Attività, attestante il possesso dei requisiti previsti.

2. Qualora l'attività segnalata prosegua oltre l'anno solare, il legale rappresentante della Ditta/Società dovrà inoltrare alla Capitaneria di Porto di Trapani, una Comunicazione di prosieguo dell'attività medesima, con le modalità previste dal citato provvedimento.
3. Inoltre, coloro che esercitano un'attività nell'interno dei porti ed in genere nell'ambito del demanio marittimo sono soggetti, nell'esplicazione di tale attività, alla vigilanza del comandante del porto. La disciplina delle attività economiche private e libere, fatta eccezione per quelle rientranti nelle cc.dd. "Operazioni e servizi portuali" di cui all'articolo 16 della Legge nr.84/1994 e ss. mm. ed ii., che saranno trattate di seguito, è disciplinata con Decreto nr.40/2011 del 01 aprile 2011 della Capitaneria di Porto di Trapani.

TITOLO II - DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ ECONOMICHE, PRIVATE E LIBERE

Le disposizioni di cui al presente Regolamento si applicano a tutti coloro che intendono eseguire le operazioni ed i servizi portuali di seguito descritti nei porti, ricadenti nel Circondario Marittimo di Pantelleria

Articolo 41 - Operazioni portuali

Le operazioni portuali, di cui all'articolo 16 Legge nr.84/1994, che caratterizzano il ciclo operativo sono distinte, in linea generale, come segue:

- **Operazioni di sollevamento:** imbraco, sollevamento verticale, conduzione, posa e sbraco, etc.;
- **Operazioni di trasferimento:** trasferimento a deposito della merce mediante camion, trattori portuali, semirimorchi, roll-trailers e pianali stradali. Rientra in questa tipologia di attività la guida di veicoli;
- **Operazioni di deposito:** magazzinaggio della merce mediante spreader, stringitori, carrelli a forche, pale meccaniche, etc.;
- **Sbarco/imbarco di mezzi meccanici:** guida dei mezzi meccanici dalle stive di carico a piazzale e viceversa;
- **Imbarco/sbarco autoveicoli e motoveicoli senza autisti al seguito,** consistente nel trasferimento da bordo nave alla banchina portuale e viceversa dei veicoli privi di autista, con esclusione dei mezzi meccanici;
- **Sbarco/imbarco di colli eccezionali mediante carrelli SPMT (Self-Propelled Modular Transporters):** conduzione per imbarco e sbarco dei colli da e per navi Ro-Ro e similari;
- **Movimentazione merci rinfuse solide:** movimentazione verticale mediante uso di benne, benne a polipo, aspiratori o altro accessorio di sollevamento consono alla tipologia di rinfusa;
- **Movimentazione a piazzale mediante mezzi meccanici.**

Articolo 42 - Presentazione delle domande

1. Tutti coloro che intendono svolgere le operazioni portuali di cui all'articolo 16, comma 1, della Legge nr.84/1994, nel Porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri, ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria, devono presentare apposita istanza in bollo per essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.

2. Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione – nel qual caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione – gli interessati devono corredare l'istanza con la documentazione attestante il possesso dei requisiti prescritti.
3. Fermo restando i requisiti stabiliti dall'articolo 3 del D.M. 585/1995, vengono individuati i seguenti ulteriori requisiti per il rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio delle operazioni portuali:
 - a) **Idoneità tecnica:** fatto salvo quanto indicato dall'articolo 3, lett. b) del D.M. 585/95, la funzione che l'istante intende svolgere nel porto deve corrispondere all'attività riportata nella visura camerale presentata dalla stessa società, ovvero deve essere compresa in quelle indicate dall'atto camerale, ivi compresa la locazione/noleggio di mezzi ed attrezzature. Qualora l'impresa già autorizzata non dovesse soddisfare puntualmente tale condizione, l'Amministrazione non rilascerà l'autorizzazione;
 - b) **Trasparenza:** ai fini della valutazione della massima concorrenza nell'ambito del porto (di cui all'articolo 16, comma 7, Legge nr.84/1994) sarà necessario presentare copia della dichiarazione a valere quale visura camerale storica e una dichiarazione attestante l'esistenza o meno di rapporti di controllo o di collegamento societario con altre imprese autorizzate ovvero concessionarie, dovendosi intendere, a tal fine, per collegamento e per controllo le nozioni previste dall'articolo 2359 C.C. ed essendo rilevante, ai fini del controllo anche l'esistenza di situazioni in cui due imprese autorizzate, o aspiranti tali, siano controllate dalla medesima impresa. Gli elementi di valutazione sopra detti non costituiscono di per sé elemento ostativo al rilascio della autorizzazione richiesta;
 - c) **Capacità tecnica:** la società interessata dovrà presentare un elenco dettagliato dei macchinari e dei mezzi meccanici, in regola con la certificazione tecnica di sicurezza prevista, di cui l'impresa è dotata o intende dotarsi e a quale titolo (proprietà, noleggio, locazione, leasing) con l'individuazione del numero di polizza di assicurazione; detti macchinari e mezzi meccanici dovranno essere muniti di un numero identificativo per l'abilitazione ad operare in ambito portuale. Le imprese autorizzate devono dimostrare che i mezzi non in proprietà sono a loro esclusiva disposizione con un rapporto contrattuale della durata non inferiore ad 1 (uno) anno;
4. Ai fini della valutazione si richiede altresì:
 - a) dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;
 - b) presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;
 - c) presentazione del piano economico-finanziario della attività (business plan);
 - d) presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC;
 - e) presentare il tariffario che l'impresa intende adottare per le operazioni portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili;
 - f) presentare un programma operativo non inferiore ad un anno, riferito all'attività di sbarco/imbarco da svolgere da/su navi, contenente le prospettive di traffico. Detta attività deve essere prevalente nel contesto della movimentazione complessiva dichiarata. Nel caso di richiesta di autorizzazione pluriennale il programma operativo deve essere adeguato al periodo richiesto;
 - g) presentare un piano di investimenti, eventualmente suddiviso per settori, che consenta di valutare, analogamente al criterio della graduatoria di cui all'art. 5, comma 2, del D.M. 585/1995, la migliore efficienza e qualità dei servizi offerti;

- h) presentare un contratto assicurativo che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni portuali, con un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni) per ogni infortunio o sinistro occorso. L'assicurato deve inoltre impegnarsi a garantire la regolare ed adeguata copertura assicurativa in relazione all'attività espletata;
- i) prevedere nella propria organizzazione, oltre alla figura del datore di lavoro e del responsabile della sicurezza, un numero di dipendenti rapportato al programma operativo, suddiviso per livelli e profili professionali, con indicazione del CCNL di settore applicato (CCNL dei lavoratori dei porti). L'impresa dovrà inoltre presentare un elenco dei lavoratori dipendenti addetti alle operazioni portuali, con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui esso è adibito nonché del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta.
- j) Possono essere prese in considerazione anche istanze in cui la società si impegna, prima dell'inizio dell'attività, ad integrare il numero di dipendenti, anche con un programma d'assunzione pluriennale, necessario allo svolgimento delle operazioni attraverso il ricorso all'art. 17 della Legge nr.84/1994.

L'Impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

- a) non impiegherà per lo svolgimento delle operazioni oggetto dell'autorizzazione personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore (Porti), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui all'art. 17 della Legge nr. 84/1994;
 - b) osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità Marittima relativamente all'espletamento delle operazioni portuali;
 - c) tutto il personale proprio, che sarà impegnato nella prestazione delle operazioni portuali, è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;
 - d) si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Marittima ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione.
5. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno istruite in conformità allo stesso.

Articolo 43 - Rilascio delle autorizzazioni e numero massimo

1. L'Autorità Marittima, verificata la regolarità della documentazione prodotta, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata allo svolgimento delle operazioni portuali, accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, nel termine di 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta - nel rispetto delle disposizioni vigenti - rilascia l'autorizzazione per le operazioni portuali richieste o per alcune di esse. L'eventuale mancata autorizzazione deve essere adeguatamente motivata.
2. Qualora l'Impresa presenti la domanda di rinnovo prima del 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima – salvo diversa espressa comunicazione – si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione.

3. La durata dell'autorizzazione è annuale.
4. Tenendo conto delle attuali capacità operative e delle funzioni dello scalo, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per qualsiasi tipo di **operazione portuale**, eseguita sia in conto proprio che per conto terzi, **è fissato a 2 (due)**. Rimangono, altresì, escluse dal numero massimo di autorizzazioni assentibili, le autorizzazioni che verranno eventualmente rilasciate alle ditte concessionarie di aree demaniali portuali e banchine per l'espletamento delle attività portuali, ai sensi dell'articolo 18 della Legge nr.84/1994 e ss. mm. ed ii. nonché quelle per le attività in autoproduzione di cui al successivo articolo 49.

Articolo 44 - Canoni e cauzioni per le Operazioni portuali

1. L'esercizio delle operazioni portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale, attualizzati periodicamente in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione. Per l'anno 2021 e sino a diversa comunicazione da parte di questo Comando, in considerazione dell'esiguità delle operazioni portuali ed in esito a quanto evidenziato nel dispaccio prot. DGVPTM/DIV.2/MCF/0015688 del 04/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa la non obbligatorietà di coinvolgimento della commissione consultiva locale nel procedimento autorizzativo, la misura del canone, in virtù di quanto espresso dalla normativa vigente, è stabilita come segue:
 - a) canone minimo di € 2.582,28 (L. 5.000.000), stabilito dalla vigente normativa, per le nuove autorizzazioni e per i rinnovi fino ad un fatturato di € 516.456,90;
 - b) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 516.456,90 a € 5.164.568,99;
 - c) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.164.568,99.
2. Per fatturato si intende l'importo relativo al valore lordo della produzione derivante dall'attività d'impresa autorizzata svolta nell'ambito del Porto di Pantelleria nel corso dell'anno precedente, a pari risultato di bilancio, per l'esecuzione di operazioni portuali.
3. Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell'anno precedente. Il conguaglio verrà determinato al momento dell'acquisizione dei dati sul fatturato e gli importi a credito saranno portati a detrazione sul canone anticipato per l'anno successivo.
4. La cauzione per l'esercizio delle operazioni portuali, di cui all'articolo 6, comma 1 del DM 585/1995, è stabilita nella misura del doppio del canone annuo rivalutata in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione, che comunque, non potrà essere inferiore al canone previsto per legge. La suddetta cauzione, potrà essere versata anche sotto forma di fidejussione bancaria con società di rilevanza nazionale o internazionale, purché rispetti i seguenti requisiti:
 - a) avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio, il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
 - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità Marittima;
 - d) essere valida fino allo svincolo della stessa.

5. L'importo relativo al canone e alla cauzione verranno sottoposti a valutazione da parte della competente Agenzia del Demanio.

Articolo 45 - Servizi portuali

1. Sono servizi portuali le attività imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari ed accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento, anche in autoproduzione, delle operazioni portuali, di cui all'articolo 16 della Legge nr.84/1994 e ss. mm. ed ii.
2. I servizi portuali sono svolti esclusivamente nell'ambito del ciclo operativo, sono funzionali al proficuo svolgimento del ciclo delle operazioni portuali, si concretizzano in attività produttive ed imprenditoriali in cui si recepisce la particolare competenza tecnica del fornitore di servizi, rappresentata anche dalla disponibilità di attrezzature e/o specificamente dedicati alla fornitura del servizio, e debbono contribuire a migliorare, in termini di produttività, celerità e snellezza, il passaggio del carico o di parte di esso da una nave all'altra o ad altra modalità di trasporto o viceversa, ovvero debbono risultare necessari per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attività del ciclo.
3. Nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria i servizi portuali di cui all'articolo 16 della Legge nr.84/1994, sono individuati come segue:
 - a) **Rizzaggio e derizzaggio** delle merci e/o contenitori a bordo nave e a terra sui mezzi di trasporto;
 - b) **Riempimento e svuotamento container;**
 - c) **Fardaggio** (apposizione di materiali atti alla protezione o messa in sicurezza della merce);
 - d) **Controllo marche e cernita della merce;**
 - e) **Condizionamento e ricondizionamento merci in colli;**
 - f) **Conteggio, pesatura e misurazione della merce;**
 - g) **Pulizia delle merci;**
 - h) **Pulizia delle banchine al termine delle operazioni portuali;**
 - i) **Sorveglianza antifurto ed antincendio delle merci;**
 - j) **Noleggjo gru o mezzi eccezionali o altri mezzi;**
 - k) **Controllo afflusso/incolonnamento veicoli e passeggeri terra/bordo:** attività propedeutica per il successivo imbarco su unità adibite al trasporto degli stessi;
 - l) Qualsiasi altra attività complementare ed accessoria al ciclo delle operazioni portuali.

Articolo 46 - Presentazione delle domande

1. Tutti coloro che intendono svolgere i servizi portuali nel Porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri ricadenti nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria, devono presentare apposita istanza in bollo per essere autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.
2. Sia in fase di primo rilascio che in quella successiva di rinnovo dell'autorizzazione – in tale caso l'istanza dovrà essere presentata entro il 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione – gli interessati devono corredare l'istanza con la seguente documentazione:
 - a) dichiarazione sostitutiva unica, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 riguardante l'attestazione dei requisiti di ordine generale (idoneità

personale e professionale) e di ordine speciale, tra cui l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla competente Camera di Commercio Industria Artigianale ed Agricoltura, con dichiarazione di insussistenza di procedure concorsuali nell'ultimo quinquennio. Inoltre, si dovrà attestare l'assenza di procedimenti in corso per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo nr.159/2011 e ss. mm. ed ii. o di una delle cause ostative previste dall'art. 67 del medesimo Decreto Legislativo;

- b) documentazione riguardante l'attività svolta nell'ultimo triennio. La suddetta documentazione non è richiesta per le imprese di più recente inizio di attività;
- c) relazione sulla capacità tecnica ed organizzativa dell'impresa in riferimento ai servizi che si intendono svolgere, sia in termini di lavoratori che di mezzi;
- d) organigramma dei dipendenti o, in caso di cooperative, dei soci lavoratori: l'impresa dovrà presentare un elenco dei lavoratori dipendenti addetti ai servizi portuali da svolgersi esclusivamente nei sorgitori di Pantelleria e Scauri, tutti ricadenti nel Circondario marittimo di Pantelleria, con l'indicazione per ciascun nominativo dei dati anagrafici, della data di assunzione, del livello di inquadramento, della mansione a cui è adibito, del numero di posizione INAIL in riferimento all'attività svolta, del CCNL di settore applicato.

Inoltre, l'impresa deve dichiarare che, una volta ottenuta l'autorizzazione:

- 1. non impiegherà per lo svolgimento dei servizi oggetto dell'autorizzazione, personale diverso da quello di cui all'elenco presentato, nei cui confronti si impegna ad applicare il CCNL di settore (Porti), fatta salva la possibilità di impiegare lavoratori portuali di cui l'art. 17 della Legge nr.84/1994;
 - 2. osserverà tutte le disposizioni di legge in materia di sicurezza sul lavoro, nonché le ordinanze e i regolamenti emanati dall'Autorità Marittima relativamente alla fornitura dei servizi portuali;
 - 3. tutto il personale proprio che sarà impegnato nella prestazione dei servizi portuali è in possesso delle abilitazioni professionali inerenti alle mansioni da svolgere, nonché delle conoscenze necessarie concernenti le attività operative in ambito portuale e la sicurezza del lavoro nei porti;
 - 4. si impegnerà a comunicare tassativamente per iscritto all'Autorità Marittima ogni variazione riguardante i dati e le informazioni fornite con la domanda e con la documentazione prodotta, entro dieci giorni lavorativi dal verificarsi della variazione;
- e) capacità finanziaria: presentare, a garanzia degli obblighi che verranno assunti in relazione all'attività autorizzata:
- 1. per le società di capitale: un capitale sociale di almeno € 50.000,00 interamente versato;
 - 2. per le società cooperative a r.l.: un patrimonio netto, come da bilancio consuntivo approvato, di almeno € 50.000,00;

Ai fini della valutazione si richiede altresì:

- a) dichiarazione della quota di capitale effettivamente versata;
- b) presentazione dei bilanci dell'impresa relativi al triennio precedente, ovvero, per le imprese e società costituite nel corso del triennio, da una apposita dichiarazione bancaria attestante capacità finanziaria;
- c) presentazione della dichiarazione sostitutiva del DURC;
- d) presentazione del piano economico-finanziario della attività (business plan);
- e) polizza assicurativa relativa ad eventuali danni che dovessero essere arrecati alle persone e/o cose durante l'espletamento dei servizi portuali, che preveda un massimale unico di almeno € 3.000.000,00 (tre milioni) per ogni infortunio/sinistro occorso;

- f) presentazione del tariffario che l'impresa intende adottare per i servizi portuali oggetto della domanda, inteso come tariffe massime applicabili;
3. L'Autorità marittima può chiedere ulteriore documentazione finalizzata ad accertare l'effettivo possesso della capacità tecnico-organizzativa dell'impresa.
 4. Le istanze in corso alla data di entrata in vigore del presente regolamento saranno istruite in conformità allo stesso.

Articolo 47 - Rilascio delle autorizzazioni e numero massimo

1. L'Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria, verificata la regolarità della documentazione prodotta, tenuto conto della rispondenza dell'organizzazione del richiedente all'attività che intende svolgere, considerati gli impegni assunti dallo stesso in ordine al rispetto della normativa, valutato il possesso della capacità tecnica ed organizzativa adeguata ai servizi offerti ed accertata l'inesistenza di condizioni ostative al rilascio del titolo autorizzativo, entro il termine di 90 giorni dalla ricezione di tutta la documentazione richiesta, rilascia – nel rispetto delle disposizioni vigenti – l'autorizzazione per i servizi richiesti o per alcuni di essi.
2. Qualora l'impresa presenti la domanda di rinnovo prima del 30° giorno antecedente la scadenza dell'autorizzazione, quest'ultima – salvo diversa espressa comunicazione – si intende valida sino al rilascio del nuovo atto di autorizzazione.
3. La durata dell'autorizzazione è annuale.
4. Tenendo conto delle attuali capacità operative e delle funzioni dello scalo, il numero massimo di autorizzazioni rilasciabili per qualsiasi tipo di **servizio portuale**, eseguito sia in conto proprio che in conto terzi, **è fissato a 2 (due)**. Rimangono, altresì, escluse dal numero massimo di autorizzazioni assentibili, le autorizzazioni che verranno eventualmente rilasciate alle ditte concessionarie di aree demaniali portuali e banchine per l'espletamento delle attività portuali, ai sensi dell'articolo 16 della Legge nr.84/1994 e ss. m. ed ii. nonché quelle per le attività in autoproduzione di cui al successivo articolo 49.

Articolo 48 - Canoni e cauzioni per i Servizi portuali

1. L'esercizio dei servizi portuali è subordinato al pagamento di un canone annuo ed alla costituzione di un deposito cauzionale attualizzati periodicamente in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione. Per l'anno 2021 e sino a diversa comunicazione da parte di questo Comando, in considerazione dell'esiguità dei servizi portuali ed in esito a quanto evidenziato nel dispaccio prot. DGVPTM/DIV.2/MCF/0015688 del 04/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa la non obbligatorietà di coinvolgimento della commissione consultiva locale nel procedimento autorizzativo, la misura del canone è stabilita come segue:
 - € 130,00 per ogni singolo servizio in conto proprio richiesto (pari alla ventesima parte del canone minimo attualizzato previsto per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali);
 - € 258,00 per ogni singolo servizio in conto terzi richiesto (pari alla decima parte del canone minimo attualizzato previsto per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali).

2. Il canone di cui sopra è da considerarsi variabile in base al fatturato sulla base della risultanze economiche dell'impresa secondo le sottototate misure
 - a) + 0,3 % da applicare sull'ulteriore fatturato da € 516.456,90 a € 5.164.568,99;
 - b) + 0,01 % da applicare sull'ulteriore fatturato oltre € 5.164.568,99.
3. Il conguaglio verrà determinato al momento dell'acquisizione dei dati sul fatturato e gli eventuali importi a credito saranno portati a detrazione sul canone anticipato per l'anno successivo. Per le autorizzazioni in regime di rinnovo, il canone provvisorio dovrà essere corrisposto anticipatamente nella misura degli importi corrisposti nell'anno precedente.
4. All'atto della richiesta di rinnovo l'impresa dovrà trasmettere l'apposita dichiarazione, resa ai sensi del DPR 445/2000 e ss.mm. ed ii., sottoscritta dal legale rappresentante o suo procuratore, relativa al fatturato concernente l'attività che la stessa ha svolto nell'ambito del Porto di Pantelleria nel corso dell'anno precedente per l'esecuzione dei servizi portuali.
5. Gli istanti dovranno versare, altresì, una cauzione pari al doppio del canone annuo a garanzia degli obblighi scaturenti dall'autorizzazione. Detta cauzione può essere sostituita da fidejussione bancaria, emessa secondo la vigente normativa in materia, che rispetti i seguenti requisiti:
 - a) avere la sottoscrizione del rappresentante dell'ente fideiussore autenticata dal notaio il quale dovrà altresì attestare la capacità rappresentativa del firmatario;
 - b) prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
 - c) garantire l'operatività entro 15 (quindici) giorni dalla semplice richiesta scritta da parte dell'Autorità Marittima;
 - d) essere valida fino allo svincolo della stessa.
6. L'importo relativo al canone e alla cauzione verranno sottoposti a valutazione da parte della competente Agenzia del Demanio.

Articolo 49 – Autoproduzione

1. L'autoproduzione delle attività portuali (operazioni e servizi), ai sensi dell'art. 8 del DM 585/95 e dal D.L. 19 maggio 2020, n.34 convertito con modificazione della L.17 luglio 2020, n.77, deve essere preventivamente autorizzata dall'Autorità Marittima. A tale fine, l'istante sarà tenuto a presentare i seguenti documenti:
 - a) descrizione delle operazioni portuali per le quali viene richiesta l'autorizzazione;
 - b) documento comprovante le caratteristiche specifiche della nave (cargo gear);
 - c) documento attestante la dotazione dei mezzi di sollevamento e la loro idoneità;
 - d) dichiarazione di responsabilità da parte del comandante (datore di lavoro) per l'esecuzione delle operazioni e/o servizi;
 - e) tabella di armamento, con indicazione dei lavoratori in possesso delle specifiche professionalità ed abilitazioni per espletare le operazioni e/o servizi portuali in condizioni di massima sicurezza;
 - f) copertura assicurativa che garantisca persone e cose da eventuali danni derivanti dall'espletamento delle operazioni e/o servizi portuali, come previsto al precedente articolo 42;
 - g) dichiarazione dell'impresa ex articolo 16 in merito alla rinuncia motivata all'esecuzione delle attività comprese nel proprio piano operativo;
 - h) prima dell'inizio delle operazioni e/o servizi, il verbale di coordinamento di cui all'articolo 26 del Decreto Legislativo nr.81/2008.

2. Ferma restando la presentazione della documentazione sopra indicata, il richiedente dovrà tempestivamente comunicare all'Autorità marittima ogni variazione (comando nave, tabella di armamento, ecc.) intervenuta successivamente alla presentazione dell'istanza.
3. Le autorizzazioni in autoproduzione non incidono sul numero massimo di cui ai precedenti articoli 43 e 47.
4. L'esercizio delle operazioni e dei servizi portuali, in autoproduzione, è subordinato al pagamento di un canone annuo attualizzato periodicamente in base all'aumento dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo armonizzato per i Paesi dell'Unione. Per l'anno 2021 e sino a diversa comunicazione da parte di questo Comando, in considerazione dell'esiguità delle attività portuali ed in esito a quanto evidenziato nel dispaccio prot. DGVPTM/DIV.2/MCF/0015688 del 04/06/2019 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, circa la non obbligatorietà di coinvolgimento della commissione consultiva locale nel procedimento autorizzativo, la misura del canone è stabilita come segue:
 - Canone annuo per il ciclo delle operazioni portuali pari a € 2.583,00 sino ad un massimo di 10 navi autorizzate;
 - Canone annuo per ogni singolo servizio portuale pari ad € 517,00 sino ad un massimo di 10 navi autorizzate (pari alla quinta parte del canone minimo attualizzato previsto per l'autorizzazione all'esercizio delle operazioni portuali).

Articolo 50 - Obbligo di utilizzo del lavoro portuale temporaneo ex articolo 17 Legge nr.84/1994

Le imprese che, sotto il profilo della dotazione organica, si trovino nell'impossibilità temporanea di espletare le operazioni e i servizi portuali per i quali sono autorizzate ad operare, devono ricorrere esclusivamente alla fornitura di lavoro temporaneo ex articolo 17 della Legge nr.84/1994. La violazione di tale obbligo viene sanzionata con la sospensione dell'attività ovvero, nei casi di reiterata inosservanza di tale disposizione, con la revoca dell'autorizzazione.

Articolo 51 - Sospensione e revoca dell'autorizzazione o rinuncia

1. L'autorizzazione di cui agli articoli 43 e 47 del presente regolamento può essere sospesa o revocata nei casi individuati rispettivamente dall'articolo 7 del DM 585/1995 per le operazioni portuali e dall'articolo 3 del DM 132/2001 per i servizi portuali.
2. Prima di dichiarare la revoca l'Autorità Marittima, nel comunicare all'interessato l'avvio del procedimento, assegna un termine di n.15 giorni per la presentazione di eventuali deduzioni.
3. L'autorizzazione può essere sospesa temporaneamente nei casi previsti nel secondo comma del presente articolo, in attesa degli accertamenti istruttori e della conclusione dei procedimenti attivati.
4. L'Autorità Marittima ha la facoltà di accertare in ogni momento la regolarità e l'efficienza dei servizi offerti, richiedendo, a tal fine, alle imprese ogni necessario elemento ed effettuando ispezioni e sopralluoghi anche durante lo svolgimento dell'attività.

Articolo 52 - Sicurezza, igiene del lavoro e tutela dell'ambiente

1. Per quanto riguarda la sicurezza e l'igiene delle operazioni e dei servizi portuali, l'Impresa è tenuta all'osservanza della vigente normativa in materia di lavoro portuale, di ambiente, di sicurezza, di igiene, di sanità marittima, doganale e di polizia in genere, nonché delle disposizioni impartite dall'Autorità Marittima in base ai compiti istituzionali ed alle competenze specifiche ad essa attribuite dalla Legge nr.84/1994 e ss. mm ed ii., con particolare riguardo a quanto previsto dalle ordinanze dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria emanate in materia di sicurezza, nonché delle prescrizioni specifiche emanate in materia di tutela ambientale.
2. A tal fine l'Impresa è tenuta:
 - a) a svolgere la propria attività con assunzione piena di responsabilità, promuovendo ogni forma di coordinamento dei terzi coinvolti direttamente o indirettamente nel proprio ciclo produttivo o sottoponendosi al medesimo coordinamento predisposto da altri;
 - b) ad inviare all'Autorità Marittima il proprio documento di sicurezza di cui all'articolo 4 del Decreto Legislativo 27 luglio 1999, n.272 e ogni suo aggiornamento che si rendesse necessario;
 - c) a comunicare all'Autorità Marittima il nominativo del responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione, aggiornandolo su qualsiasi variazione di detto nominativo;
 - d) ad inviare all'Autorità Marittima le comunicazioni previste nel Porto di Pantelleria in materia di infortuni sul lavoro, sia riferiti agli accadimenti accidentali che alle rilevazioni periodiche.

Articolo 53 – Registro delle operazioni e dei servizi portuali

1. Con decorrenza dall'entrata in vigore del presente Regolamento è istituito il "Registro delle operazioni e dei servizi portuali" di cui agli articoli 43 e 47, in cui sono iscritti i soggetti autorizzati all'esecuzione delle operazioni e dei servizi portuali nel porto di Pantelleria e nell'approdo di Scauri ricadenti nel Circondario marittimo di Pantelleria.
2. I lavoratori delle ditte autorizzate sono inoltre iscritti nel registro di cui all'articolo 24, comma 2, della Legge nr.84/1994 e ss. mm. ed ii.

TITOLO III - DEPOSITO TEMPORANEO MERCE E MATERIALI IN AMBITO PORTUALE

Articolo 54 - Divieti e limitazioni

1. È vietato il deposito di merce e materiali di ogni genere sulle banchine del Porto di Pantelleria e nelle aree demaniali marittime limitrofe, fatta eccezione per quelle rientranti nel ciclo delle operazioni e dei servizi portuali di cui all'articolo 16 Legge nr.84/1994 e per le altre attività funzionali a quelle portuali, entro i limiti e le modalità indicati nella presente Ordinanza e nelle altre disposizioni vigenti in materia.
2. È comunque vietato il deposito di merci pericolose per il periodo eccedente quello strettamente necessario alle operazioni di imbarco e sbarco.

3. L'occupazione di spazi demaniali marittimi ricompresi nell'ambito del Porto di Pantelleria ai fini del deposito temporaneo di merci classificate non pericolose (in qualsiasi forma ed imballaggio trasportate), containers e veicoli da imbarcare e/o sbarcati, è consentito previa autorizzazione rilasciata da questo Comando.

Articolo 55 - Individuazione delle superfici destinate al deposito merci in banchina

1. Nel Porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri, le aree sotto elencate – meglio individuate negli stralci planimetrici – *Allegati 3, 4 e 5* destinate permanentemente al pubblico utilizzo, possono essere utilizzate per il deposito temporaneo di merce e materiali, secondo le prescrizioni di seguito specificate, previo rilascio di apposita autorizzazione:
 - **Molo Wojtyla**: il deposito temporaneo dovrà essere effettuato nella zona a ridosso del muraglione;
 - **Piazzale Molo Toscano**: il deposito temporaneo dovrà essere effettuato nell'area Nord del piazzale;
 - **Approdo Scauri**: il deposito temporaneo dovrà essere effettuato nella zona a ridosso del muraglione (diga foranea).
2. Non è consentita la sosta ed il deposito temporaneo di merci, materiali, containers presso le altre banchine del Porto di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri. Il transito di veicoli, connessi al ciclo delle merci, è consentito per il tempo strettamente necessario alle operazioni commerciali.
3. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria si riserva di valutare la possibilità di autorizzare, in casi eccezionali, il deposito temporaneo di merce e materiali presso aree interdette, nel rispetto delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza e di quelle che saranno eventualmente impartite nella circostanza.

Articolo 56 - Istanza di autorizzazione

1. Chiunque abbia interesse ad occupare temporaneamente le banchine e le aree demaniali marittime del Porto di Pantelleria deve farne richiesta in bollo all'Autorità Marittima, la quale, in accoglimento della domanda, rilascerà apposita autorizzazione, indicando i punti di deposito, le condizioni, la durata ed ogni altra eventuale condizione a cui il deposito medesimo dovrà essere subordinato. A tal riguardo, potrà essere utilizzato il modello allegato al presente Regolamento - *Allegato 11*.
2. La sopra citata istanza, salvo comprovate e motivate esigenze, dovrà essere presentata con un anticipo di almeno 2 (due) giorni e dovrà contenere i seguenti dati:
 - generalità dell'istante;
 - generalità del proprietario, del caricatore e del ricevitore della merce, materiale o veicolo con cui si intende occupare l'area demaniale marittima;
 - nominativo e nazionalità della nave e data del previsto approdo;
 - zona portuale che si intende occupare ed i metri quadrati necessari;
 - specifica della qualità e quantità della merce e materiale;
 - tipo e durata della sosta.
3. L'utente autorizzato è direttamente responsabile degli adempimenti discendenti dall'applicazione dell'atto autorizzativo, anche per fatti e comportamenti dei propri dipendenti e/o di soggetti riconducibili allo stesso utilizzatore autorizzato.

4. I depositi autorizzati non danno diritto ad ormeggi preferenziali.

Articolo 57 - Canoni e franchigie

1. Per i depositi di merce e materiali autorizzati ai sensi, dell'articolo precedente, dovranno essere preventivamente corrisposti i relativi canoni secondo le tabelle onerose stabilite, annualmente, da questa Autorità Marittima di concerto con la regione Siciliana.
2. Per i veicoli quali rimorchi, pianali su rotabile, ecc., è prevista la franchigia per un periodo di 24 (ventiquattro) ore e per tale periodo e fattispecie di deposito non è richiesta alcuna autorizzazione.
3. Agli effetti del conteggio dei predetti diritti, il deposito della sotto elencata tipologia di merce, si assume occupante l'area convenzionale rispettivamente di:
 - autovetture di qualsiasi cilindrata 5 mq;
 - mezzi meccanici "gru portuali – lift" 20 mq;
 - carrelli "vuoti o pieni" 20 mq;
 - containers da 20 10 mq;
 - containers da 40 20 mq.
4. In caso di deposito di containers su più piani, l'area occupata si intende quella del primo containers poggiato sul piano di calpestio.
5. La durata della sosta, ai fini del pagamento dei diritti portuali, decorre dalla data effettivamente indicata nell'autorizzazione per l'inizio delle operazioni di deposito e i diritti sono dovuti per effetto della messa a disposizione dell'utente dell'area stessa.
6. Il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al pagamento del canone, per il periodo eccedente la durata della franchigia, da versare su mod. F23 presso la società Concessionaria del servizio Riscossione Tributi o presso uno sportello bancario o Postale.
7. Qualora la sosta si dovesse prolungare oltre i termini autorizzati, si ingiungerà il pagamento dei canoni non versati, in aggiunta all'applicazione delle sanzioni previste per l'illecito comportamento.
8. In casi particolari, qualora ritenuto necessario, a suo insindacabile giudizio, l'Autorità Marittima potrà richiedere all'istante di versare idonea cauzione a garanzia degli obblighi derivanti dall'atto autorizzativo.

Articolo 58 - Termine occupazione

1. Le aree portuali e demaniali che si rendono libere dovranno essere lasciate in pristino stato, integre e privi di danni alla struttura ed al piano di calpestio.
2. L'Autorità Marittima ha facoltà di far cessare, con motivato provvedimento, in qualunque momento, l'occupazione delle aree concesse ai sensi di quanto sopra, qualora lo ritenga necessario per ragioni di polizia e sicurezza e gli utenti hanno l'obbligo di sgombrare, a proprie spese, le aree occupate rimettendole in pristino stato entro il termine stabilito e senza diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi.

3. In caso di mancata esecuzione l'Autorità Marittima procederà a sanzionare il soggetto inottemperante ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione e provvederà allo sgombero dell'area a spese del medesimo, nei modi e nei tempi previsti per legge.

Articolo 59 - Prescrizioni

1. A cura dell'utente, le merci depositate nell'ambito portuale dovranno essere convenientemente sistemate e rizzate, così da evitare spostamenti accidentali, usando gli opportuni accorgimenti per evitare danni alle pavimentazioni dei piazzali e delle banchine.
2. L'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, quando lo ritenesse opportuno, potrà impartire disposizioni particolari circa il peso e l'altezza massima delle merci da depositare, la vigilanza e l'accesso nelle aree interessate alla sosta. È fatto obbligo, comunque, all'utente di:
 - vigilare affinché soggetti non autorizzati né legittimati possano transitare e/o sostare nell'area oggetto di autorizzazione;
 - esporre idonea segnaletica (sia diurna che notturna), atta ad evidenziare la presenza di mezzi e/o merci che possano costituire pericolo per la circolazione pedonale e/o veicolare;
 - non intralciare in alcun modo il regolare svolgimento delle operazioni portuali e lo sbarco/imbarco di passeggeri e veicoli al seguito;
 - non lasciare merci, materiali o veicoli in sosta/deposito a meno di 3 (tre) metri dal ciglio della banchina e dai pali di illuminazione portuale;
 - attivare le misure previste dal piano di sicurezza di cui ai D.Lgs. 272/99;
 - per i mezzi non dotati di motrice è fatto obbligo alla ditta proprietaria, ovvero alla ditta caricatrice o ricevitrice del carico, di nominare un custode responsabile che possa garantire l'ottemperanza di cui sopra ed eventualmente intervenire tempestivamente per qualsiasi necessità.

TITOLO IV - BUNKERAGGIO ALLE NAVI NEL PORTO DI PANTELLERIA E NELL'APPRODO DI SCAURI

Le operazioni di rifornimento alle unità navali nel Porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri possono essere eseguite a mezzo autobotte ed a mezzo di distributore fisso in banchina.

Articolo 60 - Bunkeraggio a mezzo autobotti cisterna

1. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotte possono essere effettuate da società/ditte autorizzate ad operare nei porti del circondario marittimo di Pantelleria.
2. Le operazioni di rifornimento di navi a mezzo autobotti cisterna e mezzi simili, sono consentite limitatamente ai prodotti di categoria "C", ossia con punto di infiammabilità determinato con il sistema a vaso chiuso maggiore o uguale a 60°, limitatamente a quantitativi non eccedenti le 30 (trenta) tonnellate per ogni autobotte, esclusivamente sulle banchine riconosciute idonee dalla Commissione locale prevista dall'articolo 48 del Regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione.
3. Richieste di bunkeraggio in altre aree, comprese quelle a navi ai lavori o in allestimento ormeggiate alle banchine in concessione a privati, potranno essere

autorizzate, di volta in volta, previo sopralluogo e parere della già citata Commissione locale.

4. I veicoli cisterna (autobotti), motrici, rimorchi, utilizzati per il bunkeraggio devono essere rispondenti alle modalità costruttive richieste dalle norme stabilite dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e da quelle previste dalle vigenti normative per il trasporto delle merci pericolose su strada nonché quelle contenute nel D.M.31.07.1934 e successive modificazioni. Le manichette utilizzate devono essere in perfette condizioni di impiego, conformi alle norme in vigore, collaudate, controllate, pressate e provviste dei previsti certificati, conservati anche in copia sull'autobotte.
5. Il conducente dell'autobotte deve entrare in porto solo dopo che sia stata autorizzata l'operazione di rifornimento e può recarsi sottobordo all'unità da rifornire solo quando questa è pronta a ricevere il prodotto. Il conducente non può allontanarsi dal veicolo durante l'intera durata della sosta in porto e/o del rifornimento e una volta ultimate le operazioni deve uscire immediatamente dal porto. Il conducente, prima dell'inizio delle operazioni di rifornimento, deve verificare che sussistano tutte le condizioni per operare in sicurezza, in caso contrario sospendere o annullare l'operazione comunicando l'accaduto all'Autorità Marittima.
6. L'inizio e la fine delle operazioni di bunkeraggio devono essere comunicate per le vie brevi all'Autorità Marittima dal conducente dell'autobotte, anche tramite eventualmente il raccomandatario marittimo della nave.

Articolo 61 - Autorizzazione

1. Il Comandante/armatore/raccomandatario che intende effettuare operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte cisterna dovrà presentare alla Sezione TAO di questo Comando, almeno 24 (ventiquattro) ore prima dell'inizio delle operazioni, una richiesta, in bollo, conforme al modello previsto - *Allegato 12* tesa ad ottenere la relativa autorizzazione.
2. All'istanza dovranno essere allegate le dichiarazioni del Comandante dell'unità - *Allegato 13* e della Ditta rifornitrice del combustibile - *Allegato 14*
3. Per le navi in previsto arrivo, la richiesta potrà essere avanzata dalla Società Armatrice o dall'agenzia marittima raccomandataria; in tal caso, la dichiarazione del Comandante della nave dovrà essere presentata prima dell'inizio delle operazioni, pena la decadenza dell'autorizzazione.
4. In calce alla suindicata richiesta di autorizzazione, dovrà essere riportata la dichiarazione del responsabile della squadra di vigilanza antincendio circa la presenza alle operazioni di un'apposita squadra antincendio.
5. Qualora i quantitativi di carburante dovessero eccedere la misura indicata al precedente articolo, e cioè oltre le 30 (trenta) tonnellate, il servizio di vigilanza antincendio dovrà essere assicurato da personale dei Vigili del Fuoco.
6. Le operazioni in parola potranno avvenire nei porti di Pantelleria e Scauri, presso la banchina ove risulta ormeggiata la nave da rifornire qualora la stessa non risulti interessata da altre attività, previa autorizzazione dell'Autorità Marittima.

Articolo 62 - Prescrizioni relative alle operazioni di bunkeraggio a mezzo autobotti

1. Le operazioni di rifornimento di combustibile devono effettuarsi con l'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) ogni singola autobotte non può erogare una quantità di prodotto superiore a 30 (trenta) tonnellate;
 - b) il rifornimento deve essere eseguito in assenza di avverse condizioni meteo, di forte risacca accompagnate da scariche atmosferiche e solo in ore diurne (dall'alba al tramonto), ovvero in ore notturne con un impianto di illuminazione di almeno 10 lux nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse nei casi di comprovata necessità e solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
 - c) il rifornimento deve essere eseguito a circuito chiuso, con l'impiego di manichette flessibili conformi, in condizioni di perfetta efficienza e di adeguata lunghezza, nonché dotate di innesti e raccordi a perfetta tenuta stagna;
 - d) tutti i fumaioli e gli scarichi dei fuochi di bordo, compresi quelli delle cucine, devono essere muniti di reti parascintille. In caso contrario è fatto obbligo di non mettere in funzione i servizi in parola;
 - e) entro un raggio di 100 (cento) metri dall'unità, per tutta la durata delle operazioni, non devono essere in corso lavori con impiego di fiamma libera o che generino o possano generare scintille o calore diffuso;
 - f) l'autobotte (motrice o rimorchio), nella fase di rifornimento, deve sostare a non meno di 10 (dieci) metri dalla nave;
 - g) durante il rifornimento è fatto divieto di sosta e transito a persone e/o mezzi di qualunque genere, in prossimità dell'unità impegnata nelle operazioni, ad eccezione di quelli appositamente autorizzati. A tal fine, la zona terrestre circostante l'autobotte dovrà essere opportunamente recintata, a cura del richiedente il bunkeraggio da idonee transenne ed estesa per almeno 30 metri intorno all'autobotte o dal distributore mobile. Nella zona di sicurezza ed a bordo dell'unità navale non possono accedere veicoli, mezzi o persone estranee, né essere eseguiti operazioni commerciali né lavori di qualsiasi genere. Analogo divieto di sosta è fatto alle unità, che dovranno transitare ad almeno 20 (venti) metri dal mezzo interessato dalle operazioni di rifornimento e navigare ad una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - h) La suddetta area di sicurezza deve essere collegata ad un corridoio di sicurezza, tenuto sempre sgombro ed agevolmente accessibile ai mezzi di soccorso;
 - i) la stessa zona deve essere idoneamente segnalata mediante l'apposizione di avvisi ben visibili recanti la scritta — VIETATO FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE — ;
 - j) nei pressi delle tubazioni impiegate per il rifornimento devono essere collocati, a cura della ditta incaricata del bunkeraggio, almeno 2 (due) estintori a schiuma della capacità non inferiore a 10 (dieci) litri ed un contenitore di sabbia con idonei attrezzi per lo spandimento della stessa;
 - k) il conducente dell'autobotte deve sempre rimanere presente sul posto per tutta la durata delle operazioni, pronto ad attuare con immediatezza tutti i provvedimenti necessari in caso di emergenza;
 - l) le operazioni di rifornimento devono essere effettuate sotto il controllo diretto del comandante dell'unità;
 - m) nel corso delle operazioni dovrà essere presente a bordo l'equipaggio in numero sufficiente a garantire l'esecuzione di manovre di emergenza. Il personale dell'unità deve approntare a bordo una o più manichette antincendio pronte all'uso e verificare preliminarmente all'inizio delle operazioni che l'impianto antincendio di bordo sia pronto ed in efficienza;

- n) il servizio di vigilanza della nave maggiori/commerciali deve essere composto, in ogni caso, da almeno n.2 (due) membri di equipaggio in possesso delle abilitazioni previste dalle vigenti normative;
- o) durante le operazioni di bunkeraggio sono interdette le operazioni di imbarco e sbarco di passeggeri, merci e/o automezzi, così come, in generale, qualsiasi altra operazione che possa essere di nocumento al sicuro e regolare svolgimento delle stesse. Eventuali deroghe in merito potranno essere concesse dall'Autorità Marittima, salva la responsabilità della società rifornitrice e del comando di bordo di assicurare comunque la sicurezza delle operazioni portuali;
- p) i mezzi e le dotazioni antincendio di bordo devono essere in perfetta efficienza e pronti all'uso;
- q) le autobotti e gli eventuali rimorchi devono essere portati sottobordo la nave da rifornire, che sia pronta a ricevere il carburante, una alla volta e solo dopo che siano sbarcati tutti i passeggeri e sospese o completate le attività commerciali. I mezzi citati devono lasciare la banchina immediatamente dopo aver effettuato il rifornimento. Una loro eventuale sosta potrà avvenire solo su espressa autorizzazione dell'Autorità Marittima, nella zona portuale da questa individuata;
- r) le autobotti e le cisterne devono essere rispondenti ai requisiti costruttivi stabiliti dalla legge ed essere munite dei prescritti documenti di circolazione stradale, nonché di ogni altro certificato e/o documento (di collaudo, ecc.) in corso di validità; inoltre, devono essere fornite di rete parascintille alle tubazioni di scarico del motore e, nell'eventualità che il rifornimento debba effettuarsi con l'impiego della pompa dell'autobotte, questa deve essere di tipo antideflagrante;
- s) prima dell'inizio delle operazioni di bunkeraggio, deve essere predisposto un adeguato sistema di messa a terra della nave, dell'autobotte e delle manichette; deve essere, inoltre, preventivamente assicurato un collegamento elettrico che garantisca l'equi-potenzialità tra l'autobotte ed il mezzo navale in modo da evitare scariche elettrostatiche. Il collegamento deve essere mantenuto per tutta la durata delle operazioni ed essere eseguito in conformità alle norme di cui al D.M. 31/07/1934;
- t) in caso di temporali con scariche elettriche atmosferiche, il bunkeraggio, seppur autorizzato, non deve avere luogo e, se già iniziato, deve essere sospeso con allontanamento dell'autobotte dal luogo del rifornimento;
- a) per tutta la durata del rifornimento deve essere assicurato un idoneo servizio di vigilanza antinquinamento a cura di eventuale società concessionaria o altra autorizzata per l'espletamento del servizio in conto proprio. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);
- u) le operazioni relative alla apertura delle valvole, al collegamento delle manichette, all'avviamento della pompa dell'autobotte devono essere esclusivamente eseguite da personale specializzato ed all'uopo destinato;
- v) nel caso vi siano perdite e/o sversamenti in banchina, in mare o a bordo, l'operazione deve essere immediatamente sospesa; il liquido versato deve essere immediatamente rimosso e la zona interessata dovrà essere bonificata a cura del personale responsabile. Devono essere predisposti, inoltre, mezzi idonei alla raccolta di piccoli quantitativi di carburante che possa eventualmente fuoriuscire dalla tubazione, dai raccordi e dalle valvole;
- w) durante il rifornimento la nave che riceve il bunker, di giorno deve inalberare la bandiera corrispondente alla lettera "B" del Codice Internazionale dei Segnali; nell'eventualità di bunkeraggio notturno, qualora possibile, la stessa deve accendere sull'albero un fanale a luce rossa visibile a 360° ;

- x) tutte le operazioni di bunkeraggio devono essere effettuate con sollecitudine ed essere ultimate nel più breve tempo possibile con l'autobotte sempre in banchina.

Articolo 63 - Bunkeraggio a mezzo distributori fissi

L'esercizio di distributori fissi per l'erogazione di prodotti di categoria "C" è subordinato al possesso delle concessioni demaniali, autorizzazioni e certificati previsti dalle norme in vigore, ivi compresa la certificazione a seguito delle ispezioni previste dall'articolo 48 del Regolamento di esecuzione del Codice della Navigazione.

Le operazioni di rifornimento delle unità navali, effettuate a mezzo di impianto fisso non necessitano di alcuna autorizzazione o comunicazione preventiva, fatto salvo il rispetto delle condizioni di sicurezza ed antinquinamento prescritte.

Le operazioni di rifornimento alle unità navali nel Porto di Pantelleria vengono eseguite, all'attualità, a mezzo di distributore fisso a scomparsa sito presso il molo Wojtyla; nello specifico l'area per le sopracitate operazioni è delimitata a terra da una striscia gialla continua e si estende in mare per una distanza di 10 mt. dal ciglio banchina, come evidenziato da idonea segnaletica orizzontale di colore giallo/nero.

Articolo 64 - Prescrizioni generali relative alle operazioni di bunkeraggio a mezzo impianti fissi

1. L'ormeggio alla banchina antistante i distributori fissi di carburante è consentito esclusivamente a quei natanti che devono effettuare operazioni di bunkeraggio e per il solo tempo strettamente necessario ad effettuare tali operazioni.
2. Nell'ambito portuale di Pantelleria il bunkeraggio a mezzo distributori fissi è consentito nelle sole ore diurne ovvero, in ore notturne con un impianto di illuminazione di almeno 10 lux nei punti di attacco delle manichette e lungo il percorso delle stesse nei casi di comprovata necessità e solo a seguito di specifica autorizzazione da parte dell'Autorità Marittima.
3. I distributori fissi, come definiti dal D.Lgs. n.32 del 1998, sono riservati al rifornimento di unità delle forze armate e di polizia, da traffico locale, da pesca e da diporto in possesso dei prescritti documenti fiscali, con l'esclusione di rifornimento dei restanti veicoli a motore.
4. È vietato fumare o produrre scintille e fonti di calore entro 10 metri dal distributore, a terra e a mare.
5. Le operazioni di bunkeraggio a mezzo di distributori fissi installati in banchina, possono essere eseguite con le seguenti prescrizioni:
 - a) il rifornimento deve essere eseguito in assenza di avverse condizioni meteo accompagnate da scariche atmosferiche e di forte risacca;
 - b) i distributori devono essere muniti di dispositivi di sicurezza approvati dal Ministero dell'Interno in ottemperanza al titolo I punto XVII del D.M. 31 luglio 1934 e dei dispositivi per la captazione dei vapori di cui al Decreto del Ministero dell'Ambiente del 16 maggio 1996, e successivo "Regolamento recante norme per l'installazione dei dispositivi di recupero dei vapori di benzina presso i distributori" nr.76 del 20 gennaio 1999 del Ministero dell'Ambiente di concerto con il Ministero delle Attività Produttive e della Salute;
 - c) le manichette flessibili di carico devono essere di caratteristiche tali da evitare piegamenti, rotture e conseguenti perdite di liquido. Devono essere mantenute sempre in perfetta efficienza e non devono presentare abrasioni e

- danneggiamenti vari; al riscontro di anomalie, devono essere prontamente sostituite;
- d) le stesse devono essere sottoposte al controllo annuale da parte della Commissione Locale ex articolo 48 Regolamento d'esecuzione al Codice della Navigazione, il cui esito deve essere annotato a cura della ditta su un registro all'uopo istituito per ogni distributore;
 - e) durante lo svolgimento delle operazioni devono essere tenuti sul posto pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal D.M. 31 luglio 1934 del Ministero dell'Interno;
 - f) ciascun distributore deve avere in dotazione gli apprestamenti di sicurezza antincendio stabiliti dalla certificazione rilasciata dai Vigili del Fuoco in materia di prevenzione antincendio, nonché le altre eventualmente prescritte dalla Commissione Locale ex articolo 48 Regolamento d'esecuzione al Codice della Navigazione.
 - g) devono essere sempre mantenuti in efficienza e pronti all'uso i mezzi antincendio prescritti dal certificato prevenzione incendi dei Vigili del Fuoco;
 - h) inoltre, il distributore deve essere provvisto di idonea cartellonistica indicante, in più lingue, i pericoli e le principali modalità per la conduzione delle operazioni di rifornimento, come ad esempio: *spegnere i motori durante il rifornimento – ventilare il vano motore/serbatoi prima di avviare il motore*;
 - i) durante le operazioni di rifornimento sarà cura del responsabile/gestore mantenere pronto all'uso panne (della lunghezza minima di 50 mt) e fogli oleosorbenti in grado di circoscrivere e ricoprire almeno lo spazio di mare tra l'unità in rifornimento e la banchina;
 - j) l'area interessata dovrà essere sempre vigilata affinché le persone estranee non si avvicinino al punto di erogazione;
 - k) durante le operazioni di rifornimento le unità in transito nelle vicinanze della banchina destinata alle suddette operazioni dovranno navigare ad una velocità non superiore ai 3 (tre) nodi;
 - l) durante le operazioni di ormeggio, disormeggio, imbarco e sbarco passeggeri, carico e scarico delle unità nel tratto tra il primo dente ed il secondo dente del molo Wojtyła, deve essere sospesa l'erogazione di carburante con il disinserimento e la messa in posizione della pistola erogatrice.

Articolo 65 - Prescrizioni a carico della nave

1. Durante le operazioni di bunkeraggio il comando di bordo dovrà ottemperare alle seguenti prescrizioni:
 - a) i motori di propulsione devono essere spenti, così come qualsiasi altro motore che non sia dotato di parascintille allo scarico;
 - b) non deve essere eseguita alcun'altra operazione che possa generare calore o scintille;
 - c) durante lo svolgimento delle operazioni deve essere predisposto un servizio continuo di vigilanza antincendio ed antinquinamento a mezzo del personale di bordo. Devono essere, inoltre, disponibili e pronti per l'eventuale uso, una riserva di sabbia e le attrezzature atte ad arginare eventuali colaggi (panne galleggianti, panne/fogli oleoassorbenti);
 - d) è posto l'obbligo di ventilare sia il vano in cui sono installati i serbatoi, sia il vano apparato motore, dopo ogni operazione di rifornimento e prima di riavviare il motore;
 - e) il rifornimento deve essere effettuato con l'unità navale in banchina senza altro mezzo nautico affiancato;
 - f) terminate le operazioni di rifornimento le unità devono immediatamente lasciare il tratto di banchina antistante il distributore e durante tali operazioni di

disormeggio devono essere sospese le operazioni di erogazione e le pistole erogatrici poste in posizione di riposo;

- g) il comandante dell'unità durante il rifornimento deve, altresì, mantenere gli ombrinali in posizione di chiusura ed essere pronto ad eseguire tutte le manovre di emergenza per il movimento dell'unità dalla banchina in caso di necessità.

Articolo 66 - Prescrizioni particolari per il gestore dell'impianto

1. La ditta responsabile/gestore dell'impianto di distribuzione deve provvedere a:
 - a) riportate le misure di sicurezza di cui al presente regolamento su appositi cartelli (almeno due per ogni distributore) da affiggere in modo ben visibile in prossimità del distributore medesimo, sui quali dovranno essere riportati gli estremi del presente Regolamento e, in maniera succinta, il suo contenuto;
 - b) delimitare l'area interessata ed installare l'idonea segnaletica verticale ed esporre in maniera ben visibile i previsti cartelli di divieto e/o pericolo di incendio oltre a quelli recanti la scritta: "BUNKERAGGIO/RIFORNIMENTO IN CORSO, VIETATO TRANSITARE, FUMARE E FARE USO DI FIAMME LIBERE";
 - c) acquisire l'Attestato di idoneità tecnica (articolo 3.3 L. nr. 609/96) rilasciato dai Vigili del fuoco;
 - d) curare la pulizia dei tratti di banchina e di tutto il praticabile interessato alla concessione, in modo da mantenere l'ambiente in stato decoroso.
 - e) porre in atto tutti i provvedimenti necessari ad impedire che, durante le operazioni di bunkeraggio e di travaso di carburante dall'autobotte al deposito, si verifichino sversamenti pericolosi per incendi ed inquinamenti;
 - f) verificare costantemente affinché l'impianto sia sempre efficiente, in ogni sua parte, a ricevere e fornire carburante;
 - g) accettarsi che nei pressi delle manichette usate per il rifornimento siano sempre disponibili e pronto all'impiego i previsti apprestamenti antincendio;
 - h) affinché le operazioni di rifornimento avvengano, nelle ore di minor affluenza e affollamento;
 - i) sospendere le operazioni di rifornimento al verificarsi di casi che possano mettere in pericolo la sicurezza delle persone, delle unità e dell'ambiente marino e costiero.

2. Le operazioni di rifornimento degli impianti di distribuzione fissi esistenti in porto, effettuate a mezzo di autobotti, possono avvenire solo previa comunicazione scritta di inizio attività diretta alla locale Autorità Marittima e conforme al modello - *Allegato 15*, firmata dal gestore dell'impianto che deve attestare di essere a conoscenza delle presenti norme e che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego. Detta comunicazione, che deve pervenire all'Autorità Marittima almeno 24 ore prima del rifornimento, di cui almeno 6 lavorative, deve riportare il nominativo del responsabile delle operazioni (in mancanza si assuma sia il gestore dell'impianto). Il titolare dell'impianto fisso prima di dare inizio alle relative operazioni, deve assicurarsi che:
 - a) i mezzi antincendio e antinquinamento siano efficienti e pronti all'uso;
 - b) il deposito sia efficiente in ogni sua parte e pronto a ricevere il carburante;
 - c) nei pressi delle manichette utilizzate per il rifornimento dei serbatoi deve essere sempre presente e pronto all'impiego almeno un estintore idoneo.

3. È vietato effettuare operazioni di rifornimento dell'impianto fisso in caso di condizioni meteorologiche avverse o di maltempo accompagnato con scariche atmosferiche. Dette operazioni qualora iniziate devono essere sospese immediatamente.

Articolo 67 - Misure antinquinamento

1. Al verificarsi di un inquinamento, fermo restando l'obbligo di darne tempestiva comunicazione a questa Autorità Marittima e fatte salve le responsabilità civili e penali a carico degli autori, il comandante dell'unità, il titolare dell'autobotte e del distributore fisso devono porre in essere tutti gli interventi necessari alla immediata bonifica dello specchio acqueo interessato ed alla pulizia della banchina.
2. L'uso dei prodotti chimici disinguantanti deve essere autorizzato dagli Enti preposti per il tramite dell'Autorità Marittima.
3. Rimangono a carico degli autori/responsabili le spese per l'impiego di attrezzature e mezzi nautici disinguantanti appartenenti alle Amministrazioni dello Stato o a Società private, e quant'altro ritenuto necessario dalla Autorità Marittima dover utilizzare per contenere e abbattere l'inquinamento;
4. In nessun caso possono essere effettuati rifornimenti all'interno di fusti o di altri recipienti di bordo, anche fissi, che non risultino omologati/approvati per il detto uso.
Non è consentito effettuare travasi da autobotti o da distributori fissi in fusti o altri recipienti vari in banchina, ne tantomeno effettuare travasi/rifornimenti da taniche/recipienti a qualsiasi tipo di unità.

Articolo 68 - Personale addetto al trasporto ed al bunkeraggio

1. Il personale addetto al trasporto del carburante ed alle operazioni di bunkeraggio - sia con autobotti sia con distributori fissi - deve essere adeguatamente qualificato ed essere a conoscenza delle norme che regolano il servizio, nonché delle norme di sicurezza di cui agli artt.78 e 80 del D.M. 31/07/34, modificato dal D.M. 12/05/37.
2. Lo stesso personale non deve allontanarsi dal luogo di distribuzione durante le relative operazioni, ma deve seguire costantemente il rifornimento assicurandosi che non si verifichi alcuno spandimento e che nessun estraneo si introduca nell'area delle operazioni. Al verificarsi di un qualsiasi incidente e/o anomalia deve immediatamente sospendere le operazioni di rifornimento del carburante e darne avviso all'Autorità Marittima.
3. Il personale conducente delle autocisterne deve accertarsi che gli stessi mezzi siano in perfetta efficienza ed in regola con le pertinenti norme sulla circolazione stradale;
4. L'autista dell'autobotte deve essere abilitato alla speciale conduzione del mezzo e, quindi perfettamente istruito sulle modalità di intervento in caso di incendio e/o fuoriuscita di prodotto combustibile/infiammabile;

TITOLO V - IMBARCO E SBARCO MERCI PERICOLOSE

Articolo 69 - Campo di applicazione e definizioni

Il presente Titolo disciplina le procedure per il rilascio dell'autorizzazione al transito, all'imbarco e al trasporto, nonché del nulla osta allo sbarco di merci pericolose ammesse al trasporto marittimo, così come definite dal codice IMDG e dalla normativa nazionale, nel Porto di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri.

Le procedure cui fare riferimento per il conseguimento dei relativi provvedimenti

amministrativi, oltre quanto prescritto dai successivi articoli, sono quelle fissate dal D.P.R. 6 giugno 2005, n.134 e dal Decreto 7 Aprile 2014, n.303 e ss. mm. ed ii., nonché da specifiche Circolari in materia emanate dal Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto.

Articolo 70 – Autorizzazione all'imbarco, sbarco o transito di merci pericolose

1. L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave dovrà presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della stessa, l'istanza tesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco.
2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo, l'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa a questa Autorità Marittima anche via posta elettronica certificata. In tal caso, la stessa dovrà essere corredata da apposita dichiarazione del richiedente riportante la seguente dicitura: *"Il sottoscritto (nome, cognome, codice fiscale), in qualità di (comandante, armatore, raccomandatario marittimo) consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 76 del D.P.R. 28/12/2000 n.445 e dall'art.483 del Codice Penale nel caso di dichiarazioni non veritiere e di falsità in atti, dichiara che la marca da bollo n. _____ è stata apposta ed annullata sulla copia originale della presente autorizzazione"*.
3. L'istanza, conforme all'Annesso 3 del D.D. n.303/2014, riferita alla totalità del carico da imbarcare/sbarcare, deve contenere tutti i dati richiesti e deve essere corredata da tutti gli allegati previsti dal medesimo Decreto.
4. Questa Autorità Marittima – mediante l'esame della documentazione presentata – verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto controllo, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla-osta allo sbarco.
5. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo), che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave.
6. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere presentate, salvo casi eccezionali, durante le ore di apertura al pubblico dell'ufficio.
7. All'arrivo della nave in porto e prima della partenza, il comandante o il raccomandatario marittimo o altro funzionario o persona incaricata dal comandante devono far pervenire a questa Autorità Marittima il FAL 7 nei formati, modalità e tempistiche previste dalla vigente normativa.
8. Salvo quanto previsto dall'art.71 (verificare), in caso di traffici commerciali fra porti nazionali indicati nella lista delle merci pericolose da imbarcare/sbarcare (Annesso 4 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303), l'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante dell'unità devono trasmettere la comunicazione prevista dal Decreto 7 Aprile 2014, n.303 punto 6.11 usando l'apposito format dalla Circolare Non di Serie n.03/2014 – *Allegato 16*.

9. La società armatrice, dovrà trasmettere apposita comunicazione anche alla competente USMAF di Trapani.
10. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave con merci pericolose solo in transito deve far pervenire, con almeno 24 ore di anticipo, rispetto al previsto arrivo, in porto dell'unità, la prevista comunicazione - *Allegato 17*
L'Ufficio Circondariale marittimo, esaminata la comunicazione ne rilascerà copia vistata con le eventuali determinazioni in ordine alla sorveglianza antincendio ed alle altre misure di sicurezza ritenute necessarie.
Il soggetto che ha presentato la comunicazione è tenuto a dar corso ai provvedimenti disposti dall'Autorità Marittima e ad informare il Comandante della nave qualora la comunicazione fosse originata dall'Armatore o dal Raccomandatario marittimo.
11. Non è ammessa la sosta in porto di una nave con a bordo merci solo in transito appartenenti alle classi 1 e 7.

Articolo 71 – Autorizzazione periodica

1. L'armatore o il raccomandatario marittimo di una nave che effettua un trasporto marittimo bilaterale tra porti nazionali, con frequenza non inferiore alle due corse settimanali, ricorrendo le condizioni di cui al punto 6.10 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303, può richiedere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto e il nulla osta allo sbarco di merce pericolosa con validità trimestrale, utilizzando il modello – *Allegato 18*.
2. Le istanze di cui al punto 1, debitamente correlate ed integrate secondo quanto previsto dal punto 4 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303, devono pervenire almeno 48 ore prima dell'imbarco delle merci pericolose presso l'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria tramite Posta Elettronica Certificata.
Al momento del ritiro dell'Autorizzazione dovrà essere regolarizzato il pagamento dell'imposta di bollo sul medesimo atto autorizzativo.

Articolo 72 – Documentazione da allegare all'istanza

1. L'istanza di cui agli artt. 69 e 70 deve essere, altresì, integrata dai documenti sotto indicati:
 - a) Certificazione nave in corso di validità (come indicato dal punto 4 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303):
 - copia della certificazione di idoneità della nave al trasporto di merci pericolose (*Document of Compliance*, ai sensi della Regola 19, Capitolo II-2 della Convenzione SOLAS od in alternativa, a seconda dei casi, l'*Attestazione di Idoneità* di cui all'art. 12, comma 2, del D.P.R. 6 giugno 2005, n.134) o,
 - copia dell'*Attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio*, di cui all'Art.176 del regolamento di Sicurezza D.P.R. 435/91, nel caso in cui le merci pericolose fossero poste su veicoli.
 - b) Copia del Manuale di stivaggio del carico (*Cargo Securing Manual*), di cui alla Regola V, Capitolo VII della SOLAS;
 - c) Copia del "*Dangerous Good Manifest*" o del "piano del carico" di cui alle convenzioni internazionali Solas, Marpol e del Codice IMDG;
 - d) I veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alle norme ADR ed in possesso di un *documento attestante la rispondenza al Punto 5 della Risoluzione IMO A.581 (14) come emendata e dalla carta di circolazione*

- rilasciata dall'Amministrazione del paese di immatricolazione;*
- e) Le informazioni contenute nel documento di trasporto da allegare (*Modello per il trasporto multimodale di merci pericolose – Annesso 5 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303*) siano sottoscritte dalla società ovvero dalla persona preposta all'effettuazione delle operazioni sul contenitore o sul veicolo;
 - f) Ove espressamente richiesto dalla Sezione T.A.O. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, *copia dei certificati di omologazione e collaudo dei contenitori cisterna o, in alternativa, il certificato di visita periodica.*
2. Oltre alla documentazione di cui sopra, l'istanza volta ad ottenere l'imbarco/sbarco/trasporto marittimo di radioattivi, esplosivi e rifiuti pericolosi, dovrà essere integrata con la documentazione di cui al punto 7 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303.
 3. Per le materie infettanti e per i rifiuti pericolosi in genere, copia dell'istanza dovrà essere inoltrata alla competente USMAF di Trapani
 4. Al comandante della nave devono essere consegnate prima dell'imbarco, a cura del raccomandatario marittimo o dell'armatore, appropriate informazioni (fornite dallo speditore), circa le procedure di emergenza da seguire in caso di incidenti connessi con il trasporto di merci pericolose. Tali informazioni possono essere costituite alternativamente da:
 - Appropriate annotazioni estrapolate dalla lista speciale, dal manifesto o dalla dichiarazione di merci pericolose o in alternativa;
 - Copia della scheda di sicurezza (*Safety data sheet*);
 - Estratto della scheda EmS (*Emergency Schedule*) e della scheda MFAG (*Medical First Aid Guide*);
 - Informazioni estrapolate dalla lista speciale o manifesto o da un'apposita dichiarazione sulle merci pericolose;Inoltre al comandante della nave devono essere forniti i numeri di chiamata di emergenza dello speditore.
 5. Per il buon esito dell'iter amministrativo, è necessario che i documenti prescritti e richiesti dalla normativa vigente e dal presente Regolamento, riportino in corrispondenza di ogni firma, il nome e il cognome di chi appone la firma, nonché il suo ruolo all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.
 6. Per gli esplosivi, l'istanza di autorizzazione all'imbarco e al trasporto o del nulla osta allo sbarco deve essere sottoposta, prima della presentazione a quest'Autorità Marittima, al visto della locale Autorità di Polizia.
 7. Le procedure amministrative relative al trasporto marittimo di merci pericolose imballate in quantità limitate o in quantità esenti, devono essere in linea a quanto prescritto dal punto 9 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303.

Articolo 73 – Prescrizioni per il comandante della nave

1. Il comandante della nave che imbarca, trasporta e sbarca merci pericolose, oltre a quanto previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza della navigazione, deve:
 - a) Ammettere l'imbarco o lo sbarco dopo il rilascio delle previste autorizzazioni o nulla osta rilasciato dalla competente Autorità Marittima;
 - b) Prevedere che le operazioni di imbarco o lo sbarco avvengano sotto il diretto controllo di un membro dell'equipaggio appositamente delegato;

- c) Ammettere l'imbarco di passeggeri in relazione ai certificati di sicurezza posseduti della nave tenendo conto delle eventuali limitazioni imposte dalla normativa vigente;
 - d) Effettuare lo stivaggio tenendo conto: della certificazione della nave, delle altre merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo, del manuale di stivaggio del carico;
 - e) Osservare ogni altra disposizione del D.P.R. 134/2005 e ss. mm. ed ii. ed ogni ulteriore normativa vigente;
 - f) Accertarsi che le operazioni avvengano senza rischi per le persone e/o cose;
 - g) Verificare che i mezzi di protezione individuale e i presidi medico sanitari di bordo siano efficienti e pronti all'uso;
 - h) Mantenerne pronte per la consultazione le schede di emergenza delle merci pericolose presenti a bordo;
 - i) Disporre il divieto di fumare e di usare fiamme libere;
 - j) Non eseguire operazioni di rifornimento combustibile;
 - k) In caso di inconvenienti avisare immediatamente la competente Autorità Marittima, provvedendo immediatamente a sospendere le operazioni di imbarco o di sbarco e a far allontanare le persone estranee dalla zona interessata;
2. Le operazioni di imbarco/sbarco sono eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nell'osservanza delle sottoelencate prescrizioni:
- a) Alzare a riva nelle ore diurne la bandiera B del codice internazionale di segnali e nelle ore notturne esporre un fanale a luce rossa visibile per tutto il giro d'orizzonte a una distanza di due miglia;
 - b) L'imbarco e lo sbarco di merci pericolose debbono essere effettuati direttamente tra la banchina e la nave e viceversa;
 - c) È vietato alle persone non addette alle operazioni avvicinarsi alla banchina di ormeggio od ai galleggianti contenenti merci pericolose;
 - d) Devono essere tenuti pronti all'uso ed efficienti i mezzi antincendio di cui dispone la nave;
 - e) Deve essere assicurata la presenza a bordo di un numero adeguato di membri dell'equipaggio, atta a prevenire incidenti e ad intervenire in casi di emergenza;
 - f) È vietato fumare o usare fiamme libere o comunque fonti termiche a bordo della nave o sulle banchine di ormeggio durante tutto il tempo occorrente al compimento delle operazioni di imbarco, sbarco e trasbordo di merci che presentano pericolo di incendio o esplosione, oppure che possano sviluppare comunque gas o vapori infiammabili o dar luogo a miscele esplosive; salvo preventivo nulla osta del Chimico del porto ed il rilascio della prevista autorizzazione;
 - g) È vietato effettuare l'imbarco e lo sbarco di rotabili mediante l'impiego di mezzi di sollevamento, gru e simili;
 - h) Prima e durante l'imbarco deve essere verificato, a cura del comandante della nave o di personale da lui designato, che non vi siano perdite dagli imballaggi e dai serbatoi per il carburante delle unità di trasporto del carico.
 - i) Durante la movimentazione delle unità di trasporto del carico non è ammesso, il transito, su navi RO/RO, dei passeggeri nelle zone interessate dalla predetta operazione.
3. Durante il trasporto:
- a) È vietato fumare, nonché usare fiamme libere o comunque fonti termiche nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose, salvo preventivo nulla osta del Chimico del porto ed il rilascio della prevista autorizzazione;

- b) È vietato l'accesso dei passeggeri nei locali e spazi di carico in cui sono stivate le merci pericolose. Qualora per le particolarità costruttive della nave, non sia possibile applicare tale divieto, il comandante della nave dovrà disporre la sorveglianza dei locali e spazi di carico interessati.
 - c) Il comandante della nave dispone periodiche ispezioni delle zone dove sono stocate le merci pericolose, al fine di rilevare e segnalare qualsiasi pericolo.
 - d) Il sistema AIS (*Automatic Identification System*) di bordo deve essere costantemente aggiornato inserendo nelle informazioni di viaggio le merci pericolose trasportate.
 - e) Di giorno dovrà inalberare la bandiera B del codice internazionale dei segnali, di notte dovrà mostrare i fanali stabiliti dalla convenzione Colreg '72.
4. I locali e spazi di carico che hanno contenuto le merci pericolose devono, dopo lo sbarco, essere attentamente ispezionati per accertare che non vi siano presenti in essi tracce di tali merci. Nel caso in cui si siano verificate perdite di materie pericolose o si accerti la presenza di vapori occorre procedere alle necessarie operazioni di bonifica e dovrà essere informata immediatamente l'Autorità Marittima per le valutazioni/disposizioni del caso.
5. Nel caso in cui non dovesse essere effettuato un viaggio autorizzato con merci pericolose in colli, il comandante dell'unità interessata dovrà informare l'Autorità Marittima, così come prescritto dal punto 6.10.1 del Decreto 7 Aprile 2014, n.303, usando il previsto format della Circolare Non di Serie n.03/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – *Allegato 19*.

Articolo 74 – Norme aggiuntive sugli esplosivi

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle merci classificate pericolose appartenenti alla Classe IMO 1 (*esplosivi*) ad integrazione di quanto già prescritto negli articoli precedenti e da quant'altro prescritto da obblighi di legge, il comandante della nave e la società armatoriale devono garantire che:
- a) Sia appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo di acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa – a livello del galleggiamento – assicurato alle bitte della nave;
 - b) L'unità deve essere ormeggiata con cavi in fibra sintetica o vegetale;
 - c) L'unità deve essere ormeggiata in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando – comunque – di dare fondo alle ancore;
 - d) Deve essere predisposto in coperta, linee di manichette antincendio collegate a diversi idranti posti rispettivamente a proravia e a poppavia della zona di stivaggio degli esplosivi.
2. Il comandante di una nave su cui debbono essere imbarcati esplosivi deve:
- a) Vietare l'accesso a bordo alle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco e sbarco degli esplosivi;
 - b) Assicurare, qualora le operazioni di imbarco e sbarco avvengano tra il tramonto e il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio degli esplosivi siano illuminate convenientemente;
 - c) Osservare ogni altra prescrizione del D.P.R. 134/2005 ed ogni ulteriore normativa vigente.
3. La società armatoriale nel caso di imbarco/sbarco esplosivi deve:
- a) Delimitare la zona di banchina interessata alla movimentazione degli esplosivi con transenne o nastro bianco/rosso, opportunamente sostenuto, al fine di impedire il transito e la sosta per qualsiasi veicolo o persona estranea alle

- operazioni; la delimitazione deve essere posta ad almeno 10 mt. dal punto in cui si movimentano gli esplosivi;
- b) Disporre un'opportuna vigilanza affinché sia rispettato il divieto di transito e sosta nella zona predetta;
 - c) Curare che vi sia il deflusso immediato (salvo il tempo strettamente necessario alle eventuali operazioni doganali) dei mezzi di trasporto dagli esplosivi dal porto.
4. È vietato movimentare merci pericolose o non, in corrispondenza delle stive, boccaporti o a aree di ponte in cui siano stivati esplosivi.
5. Durante le operazioni di imbarco esplosivi è vietato effettuare operazioni di bunkeraggio.
6. Le navi che abbiano a bordo in transito o debbano imbarcare o sbarcare esplosivi non possono effettuare lavori che prevedano l'uso di fonti termiche a bordo, salvo preventivo nulla osta del Chimico del porto ed il rilascio della prevista autorizzazione dell'Autorità Marittima.
7. Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale esplosivi, debbono, in linea di massima, lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate le operazioni.

Articolo 75 – Norme aggiuntive per le materie radioattive

1. Le norme contenute nel presente articolo si applicano alle merci classificate pericolose appartenenti alla Classe IMO 7 (sostanze radioattive) e devono intendersi ad integrazione di quelle contenute negli articoli precedenti e da quant'altro prescritto da obblighi di legge.
2. Il comandante della nave e la società armatoriale devono garantire che le navi che abbiano in transito oppure debbano imbarcare o sbarcare sostanza radioattive debbono:
- a) Mantenere appennellato fuori bordo, a prora ed a poppa, un cavo di acciaio da rimorchio di lunghezza sufficiente, terminante con gassa – a livello del galleggiamento – assicurato alle bitte della nave;
 - b) L'unità deve essere ormeggiata con cavi in fibra sintetica o vegetale;
 - c) L'unità deve essere ormeggiata in modo da poter effettuare facilmente la manovra di uscita, evitando – comunque – di dare fondo alle ancore;
3. Per le operazioni di imbarco e sbarco delle sostanze radioattive, il comandante della nave deve osservare le seguenti disposizioni:
- a) Accertarsi, prima di iniziare l'imbarco delle sostanze radioattive, che i locali e le zone in cui debbono essere stivate le stesse siano opportunamente puliti;
 - b) Disporre, prima di iniziare lo sbarco delle sostanze radioattive, l'areazione dei locali e delle zone in cui le stesse sono stivate
 - c) Vietare l'accesso a bordo delle persone non strettamente necessarie alle operazioni di imbarco e sbarco delle sostanze radioattive;
 - d) Assicurare, qualora le operazioni di imbarco e sbarco avvengano tra il tramonto e il sorgere del sole, che il ponte di coperta della nave e le zone di stivaggio delle sostanze radioattive siano illuminate convenientemente;
 - e) Osservare ogni altra prescrizione del D.P.R. 134/2005 ed ogni ulteriore normativa vigente.

4. La società armatoriale nel caso di imbarco/sbarco di sostanze radioattive deve:
 - a) Delimitare la zona di banchina interessata alla movimentazione di sostanze radioattive con transenne o nostro bianco/rosso, opportunamente sostenute, al fine di impedire il transito e la sosta per qualsiasi veicolo o persona estranea alle operazioni;
 - b) Disporre un'opportuna vigilanza affinché sia rispettato il divieto di transito e sosta nella zona predetta;
 - c) Curare che vi sia il deflusso immediato (salvo il tempo strettamente necessario alle eventuali operazioni doganali) dei mezzi di trasporto dei radioattivi dal porto.
5. È vietato movimentare merci pericolose o non, in corrispondenza delle stive, boccaporti o aree di ponte in cui siano stivate sostanze radioattive.
6. Durante le operazioni di imbarco/sbarco di sostanze radioattive è vietato effettuare operazioni di rifornimento di carburante e/o prodotti infiammabili o combustibili.
7. Le navi che abbiano imbarcato, quale ultima operazione commerciale, sostanze radioattive in linea di massima, lasciare l'ormeggio ed uscire dal porto non appena terminate le operazioni di imbarco e stivaggio delle stesse.

Articolo 76 – Sosta e deposito in porto di merci pericolose

1. I veicoli che trasportano merci pericolose possono transitare nelle aree portuali solo per andare all'imbarco o lasciare il punto di sbarco.
2. Negli ambiti portuali sono vietati il deposito di merce pericolosa o la sosta inoperosa di veicoli che trasportano o abbiano trasportato merci pericolose e non siano bonificati.

Articolo 77 – Trasporto di merci pericolose imballate, in quantità limitate o in quantità esenti

Nel caso di trasporti di sole merci pericolose imballate, in quantità limitate o in quantità esenti, l'armatore, il raccomandatario marittimo o il comandante dell'unità dovrà attenersi a quanto previsto dal Punto 9.1 e dal Punto 10.1.4 del Decreto 7 aprile 2014, n.303 compilando i relativi format previsti dalla Circolare Non di Serie n.03/2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – *Allegato 20*.

Articolo 78 – Formazione del personale interessato alla movimentazione delle merci pericolose

Tutto il personale di terra così come identificato dall'Allegato 1 della Circolare Serie Merci Pericolose n.23/2009, deve aver sostenuto un corso di formazione di base o specifico, in aderenza a quanto previsto dall'IMDG Code e dall'istruzioni contenute nella Circolare in parola.

Il predetto personale deve inoltre avere una specifica formazione circa le norme relative alla security di cui al Capito 1.4 del Codice IMDG.

Le predette società devono adottare un'efficace sistema attraverso il quale attuare la normativa prevista dall'IMDG Code, avvalendosi nel ruolo di formatore, anche di proprio personale esperto del settore che opera all'interno della società da non meno di un anno.

Le società devono inoltre, dimostrare per ogni dipendente, attraverso apposita documentazione probatoria che gli stessi abbiano effettuato la formazione in ragione delle specifiche mansioni all'interno dell'organizzazione, il giorno in cui è stato effettuato

l'indottrinamento, il programma del corso ed il nominativo della persona che ha presieduto al corso di formazione.

Articolo 79 – Trasporto su navi passeggeri in viaggi nazionali di bombole di gas per uso domestico

Fermo restando quanto previsto dal vigente codice IMDG, nella parte relativa al trasporto di bombole di gas per uso domestico, le unità non assoggettate al predetto codice dovranno attenersi, alle misure equivalenti di cui al Decreto 9 dicembre 2009 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti secondo cui:

- a) Possono essere trasportate unicamente merci pericolose classificate U.N.1965 dal Codice IMDG;
- b) Le merci pericolose sopramenzionate devono essere stivate soltanto sopra il ponte di coperta a poppavia della paratia di collisione, ad una distanza dalle murate non inferiore a 1/5 della larghezza della nave e in zone non accessibili alle persone non autorizzate;
- c) È vietato trasportare recipienti di capacità superiore a 150 lt.;
- d) È vietato trasportare più di 50 passeggeri;
- e) La durata del viaggio non deve essere superiore a due ore e trenta minuti;
- f) Il trasporto deve essere effettuato unicamente in condizioni meteomarine favorevoli ed assicurate;
- g) È vietato effettuare tali trasporti nel periodo compreso tra il 1° giugno ed il 30 settembre su navi con più di 25 passeggeri.

Articolo 80 – Verifiche da parte del consulente Chimico del porto in relazione all'imbarco, sbarco e trasporto di merci pericolose

1. L'autorità Marittima può richiedere di allegare all'istanza presentata, ogni qual volta ritenuto opportuno e su qualsiasi classe di merci pericolose, il certificato rilasciato dal consulente Chimico del porto.
2. In caso di emergenze interessanti navi, carichi e/o containers, l'Autorità Marittima potrà richiedere l'intervento del consulente Chimico del porto al fine di fornire il supporto tecnico necessario per affrontare le operazioni di messa in sicurezza e/o bonifica.
3. Gli oneri economici derivanti dalle verifiche effettuate dal consulente Chimico del porto nell'interesse dello Stato e/o in ausilio dell'Autorità Marittima e portuale è a titolo gratuito.

Articolo 81 – Vigilanza antincendio di bordo

1. Durante la permanenza della nave in porto con merci pericolose in colli, in relazione a livello di pericolosità ed ogni qualvolta ritenuto necessario da questa Autorità Marittima, dovrà essere predisposto, a cura del comando di bordo, apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni di emergenza.
2. La sorveglianza è esercitata dall'equipaggio della nave con i dispositivi antincendio in dotazione alla stessa, attivati e pronti all'impiego (manichette stese, linee sotto pressione, estintori portatili nelle vicinanze), sotto la diretta responsabilità del Comandante della nave.
3. Oltre a quanto previsto dai precedenti commi, l'unità che effettua operazioni

commerciali nei sorgitori del Circondario Marittimo di Pantelleria, con merci pericolose in colli, si può avvalere di un servizio integrativo antincendio, a cura del personale dei Vigili del Fuoco di Pantelleria, da richiedere preventivamente con anticipo di almeno quattro giorni lavorativi ed a carico del richiedente. In caso di loro formale e motivata indisponibilità, il servizio potrà essere svolto da addetti che siano riconosciuti "Guardia Fuochi" come definiti dalla normativa di settore.

TITOLO VI – IMBARCO, SBARCO E TRASPORTO MERCI SOLIDE ALLA RINFUSA

Articolo 82 - Carichi solidi alla rinfusa ammessi al trasporto, imbarco e sbarco

1. Le operazioni di imbarco e sbarco di carichi solidi alla rinfusa sono sottoposte alla valutazione dell'Autorità Marittima che, su istanza della parte interessata, autorizza l'imbarco e/o concede il proprio nulla-osta allo sbarco.
2. I carichi solidi ammessi al trasporto marittimo e quindi al conseguente imbarco e/o sbarco, sono quelli indicati nell'International Maritime Solid Bulk Cargoes Code (IMSBC Code), adottato dall'IMO con la Risoluzione MSC.268 (85).
3. L'imbarco, lo sbarco ed il trasporto marittimo di carichi solidi alla rinfusa non elencati nel Codice IMSBC, può essere effettuato solo dopo aver ottenuto la relativa autorizzazione del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, che, per le navi in navigazione internazionale, verrà rilasciata secondo le modalità di cui alla Sezione 1.3 del predetto Codice.

Articolo 83 - Modalità di presentazione dell'istanza di autorizzazione all'imbarco e trasporto/nulla osta allo sbarco di merci solide alla rinfusa

1. L'armatore od il raccomandatario marittimo della nave dovrà presentare all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, con almeno 24 (ventiquattro) ore di anticipo rispetto al previsto arrivo della stessa, l'istanza intesa ad ottenere l'autorizzazione all'imbarco e trasporto od il nulla osta allo sbarco.
2. L'istanza deve soddisfare l'imposta sul bollo e deve essere compilata in duplice copia. Ferma restando l'osservanza della normativa in materia di imposta sul bollo. L'istanza, unitamente ai relativi allegati, può essere trasmessa a questa Autorità Marittima anche via posta elettronica certificata.
3. L'istanza, unitamente agli allegati, (conforme agli Annessi 5 e 5 Bis del D.D. 1340/2010), riferita alla totalità del carico da imbarcare/sbarcare, deve contenere:
 - a) dati nave:
 - nome, numero IMO, nazionalità, stazza lorda, anno di impostazione chiglia ed abilitazione alla navigazione;
 - data e ora di previsto arrivo;
 - ormeggio previsto in porto;
 - b) dati relativi al carico da imbarcare/sbarcare:
 - porto di destinazione o di provenienza;
 - nome tecnico, gruppo e appropriato numero ONU e classe IMO;
 - quantità da imbarcare o sbarcare.
 - c) attestazione, sulla base delle dichiarazioni ricevute, che lo stivaggio del carico a bordo sarà effettuato, a cura del Comando nave, tenendo conto:
 - della certificazione della nave;
 - della presenza di altro carico a bordo (merci pericolose e/o derrate

- alimentari);
 - delle norme di sicurezza di cui al Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale e dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal D.M. 22 luglio 1991;
 - delle condizioni riportate nel libretto di carico di cui alla Regola 7.2 del Cap. VI della SOLAS, solo per navi in navigazione internazionale o del fascicolo di istruzioni al comandante della nave sulla stabilità vidimato dall'organismo tecnico ;
 - del piano di caricazione/scaricazione concordato tra comandante e rappresentante del terminale e/o impresa portuale di cui alla Regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n.1340/2010).
4. All'istanza devono essere, altresì, allegati i documenti sotto indicati:
- a) certificazione nave di cui al punto 7 dell'allegato al D.D. n.1340/2010. La stessa può essere depositata in copia presso la Sezione TAO di questo Ufficio Circondariale marittimo all'atto del primo arrivo della nave;
 - b) copia della "scheda informazioni sul carico" (conforme all'Annesso 6 del D.D. n.1340/2010), compilata dal caricatore e contenente tutti i dati tecnici richiesti dalla Sezione 4.2 del D.M. 22 luglio 1991;
 - c) certificati di analisi e connesse dichiarazioni di cui alla Sezione 4.3 del D.M. 22 luglio 1991;
 - d) dichiarazioni aggiuntive prescritte dalle tabelle relative ai singoli prodotti;
 - e) dichiarazione di cui alla Regola 10.2 del Cap. XII della SOLAS rilasciata da un ente collaudatore accreditato dall'Amministrazione del paese di produzione del prodotto o, in mancanza, dall'organizzazione di misura accreditata, così come definita nel paragrafo 2.2 dell'allegato al D.D. n.1340/2010 ovvero, in caso di giustificata urgenza, da un Chimico iscritto all'albo professionale.
5. L'Autorità Marittima – mediante l'esame della documentazione presentata – verifica che la stessa contenga le indicazioni prescritte dalle presenti procedure, che la nave sia idonea al trasporto delle merci e che le stesse siano ammesse al trasporto marittimo. In esito al predetto controllo, autorizza l'imbarco e trasporto o concede il nulla-osta allo sbarco.
6. Copia dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco viene restituita al richiedente (armatore o raccomandatario marittimo), che provvederà per la consegna della stessa al comandante della nave.
7. Le pratiche previste per la concessione dell'autorizzazione all'imbarco e trasporto o del nulla osta allo sbarco devono essere svolte, salvo casi eccezionali, durante le ore di ufficio.
8. Prima dell'inizio delle operazioni commerciali, a cura del raccomandatario marittimo, dovranno essere consegnati a questa Comando i seguenti documenti:
- a) copia del piano di caricazione/scaricazione di cui alla regola 7.3 del Cap. VI della SOLAS (conforme all'Annesso 7 del D.D. n.1340/2010);
 - b) copia della check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862 (20), unitamente alle linee guida della stessa (conforme agli Annessi 8 e 8-bis del D.D. n.1340/2010), concordati tra il comandante della nave ed il rappresentante del terminale e, nel caso di sbarco di carichi alla rinfusa suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, copia della certificazione attestante lo stato di sicurezza delle stive in osservanza a quanto previsto dall'articolo 25 del D.Lgs. n.272/1999.

9. Ferme restando le prescrizioni previste dal soprarichiamato Decreto Dirigenziale n.1340/2010, con particolare riguardo alla compilazione della check-list di sicurezza terra-nave di cui alla Risoluzione A.862(20) sopra citata, il Comando di bordo e l'impresa portuale interessati alle operazioni di carico/scarico, prima dell'inizio delle stesse, dovranno accertarsi che le condizioni delle stive/spazi chiusi in cui si andrà ad operare siano sicure. Qualora il carico alla rinfusa, sia suscettibile di emettere gas tossico od infiammabile o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno nell'ambiente, il datore di lavoro, ai sensi dell'articolo 25 del Decreto Legislativo 272/99, deve provvedere tramite un consulente Chimico di porto alla misurazione della concentrazione di gas ed ossigeno nell'aria ed all'adozione, sulla base dei risultati delle analisi, delle opportune misure di sicurezza.
10. Nel caso di imbarco e trasporto o transito di merci pericolose, di cui alla Regola 7 Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS, il Comandante della nave, prima della partenza, dovrà consegnare copia del manifesto speciale o del piano di carico di cui alla Regola 7-2.2 Parte A-1 del Cap. VII della SOLAS a questa Autorità marittima nonché al raccomandatario marittimo od all'armatore, che dovrà conservarlo fra i suoi atti fino alla completa scarica delle merci pericolose ivi riportate.
11. I documenti indicati nel presente articolo devono riportare in corrispondenza di ogni firma, in stampatello leggibile, il nome ed il cognome di chi appone la firma, nonché il suo status all'interno dell'organizzazione o società di appartenenza.
12. L'intera documentazione intesa ad avviare le operazioni di carico/scarica (Annessi 5, 6 e 6 bis dei D.D. n.1340/2010), dovrà essere prodotta ogni qual volta avviene una nuova operazione commerciale ovvero una variazione nelle modalità di svolgimento per la medesima operazione rispetto a quelle già previste, intendendo in tal senso anche lo spostamento della nave ad altro ormeggio ancorché nel medesimo bacino portuale.

Articolo 84 - Dichiarazione del Comandante della nave in ordine alle operazioni di imbarco, sbarco e trasporto dei carichi solidi alla rinfusa

All'istanza dovrà essere allegata una dichiarazione sottoscritta dal Comandante della nave in cui lo stesso dichiara:

- a) di essere perfettamente a conoscenza delle disposizioni contenute nel D.M. 22 luglio 1991 come modificato dal D.D. n.1340/2010 e di impegnarsi a verificare personalmente, con adeguati strumenti, il rispetto di tutte le prescrizioni imposte dalle suddette normative;
- b) di attenersi scrupolosamente alle sopra citate disposizioni nello svolgimento delle operazioni di carico e scarico della nave;
- c) di essere in possesso di tutte le certificazioni e documentazioni della nave per l'effettuazione delle suddette operazioni;
- d) di aver ricevuto dal caricatore le certificazioni sulle caratteristiche fisiche e chimiche della merce;
- e) di essere in possesso di tutti i dispositivi previsti dalla predetta normativa: presidi medici, dotazioni personali autoprotettive richieste dagli enti tecnici, strumenti di misurazione della percentuale di ossigeno, gas infiammabili, gas tossici, ecc.;
- f) di aver attivato e controllato l'efficienza delle installazioni fisse e mobili antincendio della nave;
- g) che tutti i sistemi di ventilazione sono perfettamente funzionanti ed, ove possibile, impostati durante la carica e la scarica sul ricircolo.

Articolo 85 - Prescrizioni di sicurezza da rispettare per i lavori in stiva o spazi chiusi

Il Comandante della nave ed il legale rappresentante dell'impresa portuale (così come individuato dall'articolo 2, lett. i) del D.M. 16.12.2004) incaricata della movimentazione dei carichi solidi alla rinfusa, sono responsabili di concordare idonee procedure di verifica per la discesa nelle stive e nei locali chiusi in cui sia necessario entrare, al fine di verificare preventivamente, con l'ausilio dell'intervento di un Chimico di porto, la salubrità dell'atmosfera in cui si opererà nonché eventuali rischi fisico-chimici per la salute umana rappresentati dal carico da movimentare.

Articolo 86 - Verifiche da parte del consulente Chimico di porto in relazione all'imbarco, sbarco e trasporto di merci solide alla rinfusa

1. Qualora le rinfuse solide da caricare/scaricare rientrino nel Gruppo A o nel Gruppo B o quando le stesse, in funzione del variare delle caratteristiche del prodotto, siano suscettibili di emettere gas tossici od infiammabili o di causare impoverimento del contenuto di ossigeno, all'istanza dovrà essere altresì allegato e presentato prima dell'inizio delle operazioni commerciali, un certificato sottoscritto da un consulente Chimico del porto, contenente, oltre all'indicazione del Gruppo di appartenenza della merce da caricare/scaricare, le avvertenze e le istruzioni integrative per quanto riguarda la protezione del personale addetto alla movimentazione e delle squadre d'emergenza nonché, in particolare, ove occorra, un servizio antincendio.
2. In ogni caso, è fatta salva all'Autorità Marittima la possibilità di richiedere di allegare all'istanza presentata il Certificato rilasciato dal consulente Chimico del porto ogni qualvolta ritenuto opportuno e su qualsivoglia gruppo di merci.

Articolo 87 - Vigilanza antincendio

Durante la permanenza della nave in porto con merci elencate nel Gruppo B (materiali che possono presentare rischi chimici) ovvero merci classificate MHB (materials hazardous only in bulk - che possono presentare rischi chimici se caricate alla rinfusa), così come previsto nel Codice IMSBC, in relazione al livello di pericolosità ed ogniqualvolta ritenuto necessario da questa Autorità Marittima, dovrà essere predisposto apposito servizio di vigilanza antincendio per fronteggiare eventuali situazioni d'emergenza. Tale servizio potrà essere espletato, su disposizione di questa Autorità Marittima, direttamente dal personale della nave sotto la responsabilità dell'Ufficiale di coperta o di apposito altro Ufficiale all'uopo designato dal Comandante dell'unità oppure, a mezzo di servizio antincendio dei Vigili del Fuoco o Guardia ai fuochi, integrati, ove ritenuto opportuno, con dispositivi mobili antincendio adeguati.

Articolo 88 - Obblighi dei datori di lavoro

1. Restano fermi tutti gli obblighi posti in capo ai datori di lavoro in materia di sicurezza e salute dei lavoratori, come previsti dalla vigente normativa, per quanto riguarda, in particolare, ogni misura preventiva volta ad informare correttamente i lavoratori in merito ad ogni rischio connesso alle operazioni cui sono destinati, nonché ogni procedura di sicurezza atta a prevenire, con opportuni margini di garanzia, ogni minaccia all'incolumità dei propri dipendenti.
2. Il Comandante della nave, le imprese portuali interessate ed ogni altro soggetto destinatario di obblighi di tutela in relazione alle fattispecie contemplate dal presente Regolamento, dovranno adottare ogni misura ritenuta necessaria a salvaguardare la salute di tutte le persone ricadenti sotto la rispettiva responsabilità,

anche se non direttamente annoverate nelle disposizioni del presente provvedimento.

3. Al fine di consentire il perseguimento degli obiettivi di cui sopra, prima dell'inizio delle operazioni di movimentazione del carico, il Comando della nave ed il rappresentante dell'impresa portuale operante dovranno far pervenire le informazioni a vario titolo richieste dalla presente Ordinanza agli altri soggetti direttamente coinvolti nelle operazioni stesse (es. lavoratori portuali, tecnici esterni, ecc.).
4. Inoltre, per gli effetti dell'articolo 21 del D.Lvo n.272/1999 e ss. mm. ed ii., il datore di lavoro, in base alle eventuali prescrizioni comunicate dal consulente Chimico del porto, che sono parte integrante dell'autorizzazione d'imbarco o del nulla osta allo sbarco rilasciati dall'Autorità Marittima, deve informare i lavoratori incaricati dell'esecuzione delle operazioni portuali sulla natura pericolosa delle merci, impartendo istruzioni in ordine alle modalità delle operazioni, agli attrezzi da usare ed alle cautele da adottare per la loro manipolazione.

TITOLO VII - SERVIZIO INTEGRATIVO ANTINCENDIO NEGLI AMBITI PORTUALI E A BORDO DELLE NAVI

Articolo 89 - Campo di applicazione

L'esercizio da parte di privati o di organismi pubblici dei servizi integrativi antincendio a bordo delle navi, negli ambiti portuali e/o complementari limitrofi del Circondario Marittimo di Pantelleria, è soggetto, ai sensi dell'articolo 20 della Legge 27.12.1973 n.850 ed ss. mm. ed ii., ad autorizzazione del Comandante della Capitaneria di Porto competente, da rilasciarsi dopo accertata la sussistenza degli adeguati requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, su conforme parere del Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco. Le ditte, così autorizzate, sono iscritte nel Registro previsto dall'Articolo 68 del Codice della Navigazione.

Articolo 90 - Compensi

1. Le tariffe per la prestazione di detto servizio sono stabilite con provvedimento separato della Capitaneria di Porto, sentite le categorie economiche interessate.
2. I compensi sono comprensivi di qualsiasi onere previdenziale, assistenziale, assicurativo ed amministrativo comunque dovuto.
3. Essi sono liquidati su presentazione di regolare fattura emessa dalla Ditta o Società autorizzata e saranno di massima a carico della nave, per il tempo prestato a bordo, ed a carico del caricatore o ricevitore della merce, quando il servizio viene svolto a terra, sulle calate del porto o sui galleggianti.

Articolo 91 - Servizio di prevenzione antincendio

Oltre che nei casi già previsti dal presente regolamento e dalle altre ordinanze vigenti, il servizio antincendio, ferme restando le responsabilità demandate dalle vigenti disposizioni ai Comandanti delle navi, verrà disposto dall'Autorità Marittima ogni qualvolta ritenuto necessario per la sicurezza delle operazioni ed a rinforzo dei servizi predisposti dalla nave con proprio personale riconosciuto idoneo ai sensi delle disposizioni di leggi vigenti, in relazione allo stato di pericolosità delle operazioni medesime. Fermo restando il disposto dal comma precedente, il servizio di prevenzione antincendio, quando ritenuto

necessario dalla Capitaneria di Porto o quando prescritto da specifiche ordinanze dovrà essere effettuato:

- a) sulle navi che imbarcano o sbarcano merci pericolose in colli, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;
- b) sulle navi cisterna che effettuano operazioni di carico e scarico di merci infiammabili e pericolose alla rinfusa allo stato liquido o gassoso o che, comunque, siano in sosta per l'esecuzione di lavori;
- c) sulle navi che imbarcano e sbarcano veicoli-botte o veicoli-cisterna contenenti o che hanno contenuto merci pericolose, quando ritenuto necessario dall'Autorità Marittima;
- d) sulle navi adibite al trasporto alla rinfusa di merci pericolose allo stato liquido che effettuano operazioni di allibo;
- e) sulle navi che effettuano operazioni di bunkeraggio a mezzo di autobotte o bettolina;
- f) sulle navi a bordo delle quali si eseguono lavori a caldo o a freddo se interessati locali o zone pericolose;
- g) durante l'esecuzione di lavori con fiamma a terra negli ambiti portuali non in concessione quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;
- h) per i depositi - nell'ambito portuale - di merci pericolose, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto;
- i) sulle navi che trasportano merci pericolose alla rinfusa allo stato solido, quando ritenuto necessario dalla Capitaneria di Porto in relazione al tipo di merce movimentata, alla quantità, alla zona di ormeggio ed al tipo di nave, a mezzo di una guardia ai fuochi per tutta la durata della sosta;
- j) durante le operazioni di rifornimento dei depositi degli erogatori fissi di carburante.

Articolo 92 - Servizi a terra

Negli ambiti demaniali marittimi portuali in concessione, i concessionari devono organizzare a terra propri servizi di prevenzione o di estinzione antincendio, idonei alle proprie esigenze, secondo le norme di legge e regolamenti in materia. Tuttavia per particolari lavori o situazioni, l'Autorità Marittima si riserva di disporre l'impiego aggiuntivo del servizio integrativo antincendio.

Articolo 93 - Richieste dell'Autorità Marittima

Le guardie ai fuochi hanno l'obbligo di presentarsi ad ogni richiesta dell'Autorità Marittima relativa a necessità concernenti la sicurezza delle navi e delle aree portuali.

TITOLO VIII - LAVORI A BORDO DI NAVI CON O SENZA L'UTILIZZO DI FIAMMA

Articolo 94 - Lavori a bordo con uso di fiamma

1. L'uso delle miscele ossiacetileniche, della fiamma ossidrica, della saldatura elettrica o comunque di fonti termiche a bordo delle navi e dei galleggianti ormeggiati nel Porto di Pantelleria o nella sua rada o nel porto di Scauri, rimane subordinato al preventivo rilascio del Nulla-Osta da parte dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria secondo le procedure stabilite dalle norme del presente Capo, che hanno lo scopo, altresì, di integrare e facilitare l'applicazione delle disposizioni contenute nel D.Lgs. 27 luglio 1999 n.272 e ss. mm. ed ii. - "Adeguamento della normativa sulla sicurezza e salute dei lavoratori nell'espletamento di operazioni e servizi portuali, nonché di operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione delle navi in ambito portuale, a norma della legge 31 dicembre 1998 n.485".

2. L'esecuzione di lavori a bordo di navi che comportano l'uso di fiamma deve avvenire, per quanto applicabile, oltre che nel rispetto del citato D.Lgs. n.272/99, anche in osservanza delle restanti normative vigenti in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, di igiene del lavoro e di prevenzione incendi.
3. Quanto precede non esime il responsabile dei lavori dall'adottare ogni altra misura necessaria a tutelare l'integrità fisica e la sicurezza dei lavoratori, in relazione alla particolarità del lavoro, all'esperienza e alla tecnica ed in tutte le circostanze non esplicitamente contemplate dalle normative prima richiamate.
4. Nel rilascio del Nulla-Osta di competenza all'esecuzione dei lavori con fiamma, l'Autorità marittima, in relazione ai lavori da eseguirsi, si avvale dell'intervento di un consulente Chimico di porto, il quale rilascerà apposita certificazione nella quale dovranno essere indicati:
 - il locale e gli altri spazi nave interessati dai lavori;
 - il tipo di lavorazioni che possono essere eseguite;
 - le norme precauzionali da osservarsi durante l'esecuzione dei lavori;
 - la durata della validità del certificato.
5. Il "certificato di non pericolosità e/o gas-free" è comunque obbligatorio per lavori da eseguirsi a bordo di navi adibite al trasporto di merci pericolose.
6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 71 del Codice della Navigazione, nelle acque del Porto di Pantelleria, nella sua rada e nell'Approdo di Scauri è sempre vietato gettare fuori bordo oggetti/scarti di lavorazione incandescenti o comunque atti ad accendersi al fine di scongiurare il verificarsi di incendi.
7. Nell'intero ambito portuale, sulle banchine, sui moli, sui piazzali ed a bordo di scafi di qualsiasi genere è vietato fumare, accendere fiamme ed attivare qualsiasi altra fonte di ignizione, ove tutto ciò comporti pericolo di incendio o vi siano nelle vicinanze merci e materiali che possano alimentare la combustione.
8. È vietato l'uso di fiamma e di mezzi simili su navi con passeggeri a bordo, salvo che per i lavori di lieve entità o improrogabili previo nulla osta del Chimico del porto ed il rilascio di apposita autorizzazione.

Articolo 95 - Procedura per il rilascio del "Nulla-Osta" all'uso della fiamma a bordo

1. Il datore di lavoro, come definito all'articolo 3 comma 1 lett. c) del D.Lgs n.272/99, che intende eseguire lavori con uso di fonti termiche a bordo di nave nei porti di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri o nelle relative rade, deve presentare alla Sezione TAO dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, nei giorni lavorativi e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, apposita domanda in bollo, redatta conformemente al modello - *Allegato 21*.
2. La domanda, in particolare, deve contenere:
 - Natura e durata dei lavori che si intendono eseguire;
 - Descrizione dei locali nei quali sarà usata la fiamma o altri mezzi simili;
 - Denominazione dell'impresa che eseguirà i lavori;
 - Nominativo della persona esperta responsabile dei lavori.
3. La suddetta domanda dovrà essere inviata per conoscenza e per la parte di competenza, altresì, ai seguenti Enti:
 - Distaccamento Vigili del Fuoco di Pantelleria;

- A.S.P. – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro.
4. Alla domanda deve essere Allegato/a:
- Estratto del documento di Sicurezza, in duplice copia, previsto dall'articolo 4 comma 2 del D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dall'articolo 38 del D.Lgs n.272/99;
 - nota dell'armatore, o dell'agenzia raccomandataria della nave per suo conto, con la quale vengono affidati i lavori all'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione navale fra quelle autorizzate ad operare nei porti di Pantelleria e Scauri. Tale lettera dovrà essere controfirmata, per accettazione ed assunzione dei lavori, dal titolare della ditta incaricata degli stessi;
 - in luogo della anzidetta nota, nell'eventualità in cui i lavori vengano eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave, una dichiarazione del Comandante della nave stessa da cui possa evincersi:
 - lista equipaggio con indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori;
 - esistenza a bordo dei piani antincendio dell'unità;
 - presenza di un servizio di ronda, sia notturno che diurno;
 - efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo;
 - Certificato di "non-pericolosità" rilasciato dal consulente Chimico del porto corredato eventualmente dall'attestazione di "gas-free". La predetta attestazione è sempre obbligatoria nei casi di ossitaglio;
 - Disegno planimetrico della nave o della parte di essa interessata dai lavori, ove vengano riportati i luoghi di esecuzione dei previsti lavori, i punti di posizionamento dei presidi antincendio nonché le vie di fuga.
5. L'Autorità Marittima, sulla scorta del parere favorevole che perverrà, per quanto di competenza, dai Vigili del Fuoco e dall'ASP – Servizio Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro, vista la certificazione rilasciata dal consulente Chimico del porto ed accertato, altresì, che l'ASP – Servizio Prevenzione e Sicurezza Ambienti di Lavoro – abbia ricevuto copia della domanda con allegato il documento di sicurezza, rilascerà il nulla-osta indicando le eventuali misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza per la vigilanza di competenza.
6. È fatta riserva di acquisire, a spese del richiedente, ulteriori certificazioni/attestazioni che si rendessero necessarie alla luce della natura dei lavori da eseguirsi, ad opera di Organi tecnici e altri Specialisti.
7. L'Autorità Marittima provvede a trasmettere copia del nulla osta all'A.S.P. – Servizio di Medicina del Lavoro per gli eventuali controlli di competenza.

Articolo 96 - Impiego di fonti termiche a bordo delle navi che possono essere autorizzati secondo la c.d. "procedura semplificata standardizzata"

1. L'esecuzione dei sottoelencati lavori in ambienti interni ed esterni a bordo delle navi, pur comportando l'uso di fonti termiche, può comunque essere assoggettata alla c.d. "procedura semplificata standardizzata" di cui alla Circolare prot. DEM3/850 in data 28 marzo 2002 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e meglio specificata di seguito:
- a) *lavori interessanti le sovrastrutture di coperta quali scalette per l'accesso ai ponti, salpa ancore, alberatura, strutture di supporto alle lance di salvataggio, passacavi, sostituzione degli zinchi a scafo, strutture di supporto delle luci delle navi, ecc.;*

- b) *lavori interessanti le sistemazioni interne di locali alloggi e di vita nei quali non siano presenti sostanze potenzialmente pericolose: cabine, mense, sale da pranzo, da ristoro, "car decks" e altre strutture sporgenti di garages e di stive aperte, vuote e pulite, ecc.*
2. I lavori non devono interessare le parti di queste strutture che siano in contatto con locali o spazi chiusi della nave (stive o locali comunque definiti della nave).
 3. Il datore di lavoro, come definito all'articolo 3 comma 1 lett. c) del D.Lvo n.272/99, che intende eseguire lavori con uso di fonti termiche a bordo di nave nel Porto di Pantelleria o nella sua rada o nel porto di Scauri che rientrino nelle tipologie sopra individuate, deve presentare alla Sezione TAO dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, nei giorni lavorativi e comunque con congruo anticipo rispetto alla data di inizio dei lavori, apposita domanda in bollo, redatta conformemente al modello – *Allegato 22*.
 4. La domanda, oltre a contenere le indicazioni di cui al punto 2 dell'articolo precedente, deve essere corredata della seguente documentazione:
 - estratto documento di Sicurezza, previsto dal D.Lgs n.81/2008 e successive modifiche ed integrazioni, richiamato dall'articolo 38 del D.Lgs n.272/99;
 - nota dell'armatore o dell'agenzia raccomandataria della nave per suo conto, con la quale vengono affidati i lavori all'impresa di riparazione, trasformazione o manutenzione navale fra quelle autorizzate ad operare nei porti di Pantelleria e Scauri. Tale lettera dovrà essere controfirmata, per accettazione ed assunzione dei lavori, dal titolare della ditta incaricata degli stessi;
 - in luogo della anzidetta nota, nell'eventualità in cui i lavori vengano eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave, una dichiarazione del Comandante della nave stessa da cui possa evincersi:
 - lista equipaggio con l'indicazione dei marittimi che eseguiranno i lavori;
 - esistenza a bordo dei piani antincendio dell'unità;
 - presenza di un servizio di ronda, sia notturno che diurno;
 - efficienza dei mezzi antincendio esistenti a bordo;
 - Dispositivi di protezione individuale in dotazione ai lavoratori impiegati.
 - Certificato di "non-pericolosità" rilasciato da un consulente Chimico del porto corredato eventualmente dall'attestazione di "gas-free". La predetta attestazione è sempre obbligatoria nei casi di ossitaglio;
 - Disegno planimetrico della nave o della parte di essa interessata dai lavori, ove vengano riportati i luoghi di esecuzione dei previsti lavori, i punti di posizionamento dei presidi antincendio nonché le vie di sfuggita.
 5. L'Autorità Marittima, vista la suddetta documentazione ed, in particolare, la certificazione rilasciata dal consulente Chimico del porto, rilascerà il nulla-osta indicando le eventuali misure che devono essere adottate ai fini della sicurezza.
 6. È fatta riserva di acquisire, a spese del richiedente, eventuali ulteriori certificazioni/attestazioni che si rendessero necessarie alla luce della natura dei lavori da eseguirsi, ad opera di Organi tecnici e altri Specialisti.
 7. L'Autorità Marittima provvede a trasmettere copia del nulla osta all'ASP - Servizio Prevenzione e sicurezza negli ambienti di Lavoro per gli eventuali controlli di competenza.

Articolo 97 - Condizioni generali alle quali subordinare l'esecuzione dei lavori

1. È fatto obbligo ai comandanti delle navi, nazionali e straniere, nell'ambito del Porto di Pantelleria, dell'Approdo di Scauri e delle relative rade di:
 - a) mantenere in efficienza e pronti all'uso, durante la sosta in porto o in rada, gli impianti ed i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi, assicurando un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo;
 - b) astenersi dal compiere, senza la preventiva autorizzazione dell'Autorità Marittima, lavori a bordo di qualsiasi genere che comportino l'immobilizzazione della nave, sia pure per breve tempo.
2. Prima di iniziare i lavori, il Comandante della nave e/o il responsabile degli stessi dovranno predisporre i mezzi ed il personale per garantire il servizio di rilevazione e spegnimento di incendi che dovrà essere mantenuto in stato di efficienza per tutta la durata dei lavori.
3. Nel corso dei lavori, che comportino l'uso di fonti termiche a bordo di navi, dovranno osservarsi le seguenti prescrizioni:
 - a) il Comandante della nave deve mantenere in perfetta efficienza e in stato di pronto impiego gli impianti e le attrezzature antincendio di bordo;
 - b) qualora l'impianto di bordo sia alimentato da terra, tale alimentazione deve avvenire tramite linea dedicata ed esclusiva;
 - c) deve essere assicurato un servizio di vigilanza antincendio costituito da n.2 unità dell'equipaggio per il pronto intervento in caso di incendio. Le unità preposte a detto servizio devono essere in possesso di attestato di idoneità rilasciato dai Vigili del Fuoco relativamente al superamento dei corsi antincendio di base e avanzato. In mancanza di personale con tali requisiti, il servizio deve essere affidato al personale del servizio integrativo antincendio portuale, ovvero a personale dei Vigili del Fuoco;
 - d) per i lavori da autorizzarsi in forma semplificata standardizzata di cui all'articolo precedente, il personale destinato alla vigilanza antincendio dovrà essere munito delle seguenti dotazioni, ferma restando la possibilità di stabilire diverse disposizioni in relazione allo specifico lavoro da svolgersi:
 - Tuta di tipo ignifugo e/o completo tipo *nomex*;
 - Stivali;
 - Caschetto;
 - Guanti;
 - Almeno n.1 estintore di tipo idoneo, in aggiunta alla dotazione nave;
 - Cinturone (ove richiesto dalle condizioni di lavoro);
 - Ascia;
 - Cordino di salvataggio;
 - Autobotte con serbatoio da almeno litri 2.000 d'acqua (eventuale, se espressamente prescritto in relazione alle condizioni generali in cui si svolge il lavoro);
 - Motopompa pronta all'uso, corredata da adeguate manichette con relative lance.
4. In aggiunta alle precedenti prescrizioni, per i lavori in ambienti interni interessanti i locali apparato motore, timoneria, caldaie ed apparati vari, e per i lavori in ambienti interni angusti e pericolosi (quali gavoni, doppi fondi, intercapedini, casse di zavorra, cisterne del carico e altri locali chiusi, ecc.), nonché in tutti gli altri locali interni non compresi tra quelli di cui all'articolo precedente, lett. a e b dovranno prevedersi:

- almeno due estintori in aggiunta alla dotazione nave (*);
 - un autorespiratore a ciclo aperto in aggiunta alla dotazione nave (*);
 - un estintore carrellato da kg.50 ove trasportabile ovvero, in alternativa, ulteriori due estintori (*);
 - una lampada autoalimentata di tipo stagno;
 - manichetta antincendio in dotazione alla nave in pressione e pronta all'uso.
5. Nel caso in cui il servizio di sorveglianza antincendio venga svolto da personale della nave, lo stesso dovrà essere dotato di tutte le attrezzature ed i dispositivi di protezione individuali di cui al presente articolo, ad eccezione delle apparecchiature sopra contrassegnate con l'asterisco (*) qualora siano già in dotazione della nave efficienti e pronti all'uso.
6. Tutte le attrezzature utilizzate durante le operazioni ed alimentate elettricamente, devono essere di tipo omologato ed approvato dalle pertinenti normative. Inoltre, tutti gli apparecchi a pressione da impiegare dovranno essere muniti della certificazione attestante che il collaudo sia in corso di validità.
7. Durante l'esecuzione dei lavori, la zona dovrà essere interdetta, a cura del responsabile degli stessi, ai non addetti ai lavori.
8. Nella zona interessata dai lavori dovrà essere posizionata, a cura del responsabile degli stessi, l'apposita segnaletica finalizzata alla sicurezza antincendio ed antinfortunistica prevista dal Decreto Legislativo n.81/2008.
9. Dovrà, inoltre, essere accertato che:
- il locale sia stato preventivamente aerato e sia libero da gas infiammabili;
 - in prossimità del punto in cui si effettua il lavoro non si trovino materiali infiammabili o combustibili;
 - nei locali interessati da lavori con fiamma, e nelle loro immediate adiacenze, deve essere tenuta a disposizione una sufficiente quantità di sabbia per spegnere eventuali incendi;
 - per ogni saldatore vi deve essere un altro operaio o membro dell'equipaggio in condizione di impiegare prontamente i mezzi portatili antincendio;
 - una protezione a mezzo di ghiotta e/o lamierino e/o telo ignifugo dovrà essere sempre sistemata sotto o in prossimità del cannello della fiamma per raccogliere le scorie incandescenti. Tale forma di protezione dovrà essere predisposta anche nell'eventualità di lavori interessanti le strutture esterne della nave, qualora dette scorie possano raggiungere altre unità nelle adiacenze o sostanze infiammabili eventualmente esistenti anche nei locali scoperti della stessa nave;
 - le vie di fuga dalla zona interessata dai lavori siano rese fruibili e sgombre da qualsivoglia intralcio e/o impedimento, così come le aperture delle sfuggite;
 - nelle immediate adiacenze del luogo interessato dai lavori non siano effettuati lavori pericolosi e/o incompatibili con quelli autorizzati, o che possano aumentare il livello di rischio delle lavorazioni in esecuzione;
 - nei locali chiusi, angusti o comunque pericolosi è vietato l'accesso di operai isolati senza assistenza esterna. Il personale addetto all'assistenza esterna dovrà periodicamente sincerarsi delle condizioni di chi opera all'interno. L'attività di assistenza dovrà essere affidata a persone che siano state messe a conoscenza dei rischi specifici inerenti le lavorazioni, ed all'uopo addestrate, munite degli stessi mezzi di protezione previsti per gli operatori, nonché di una idonea torcia elettrica di emergenza;

- siano assicurati l'ordine e la pulizia nella zona interessata dai lavori;
- l'area dei lavori e le vie di fuga siano adeguatamente illuminate a mezzo di idoneo sistema della capacità non inferiore a 5 lux misurati ad un metro di altezza dal piano di calpestio.
- deve essere assicurata una idonea ventilazione degli ambienti rapportata alla tipologia ed al volume degli stessi ed al tipo e numero di lavori che vi si intende svolgere, in aggiunta alle eventuali prese localizzate d'aspirazione della nave.
- Le condutture e qualsiasi altro materiale di gomma devono essere in perfetto stato di conservazione e rispettare le vigenti norme in materia.

10. Durante i lavori il personale addetto alla sorveglianza antincendio dovrà:

- mantenersi ad adeguata distanza dal personale impegnato nelle lavorazioni in modo da poter intervenire tempestivamente in caso di incidente;
- segnalare alla "persona esperta" responsabile dell'operazione, nominata ai sensi dell'articolo 46, 2° comma lettera e) del D.Lgs n.272/99, l'eventuale inadeguatezza dei dispositivi di protezione individuale degli operai impegnati nei lavori;
- controllare che le vie di fuga restino sempre libere da ostacoli;
- accertarsi che sia assicurata una idonea e adeguata ventilazione dei locali, se necessario anche forzata, oltre ad un idoneo sistema di aspirazione dei fumi in aggiunta alle sistemazioni fisse della nave;
- in caso di palesi inadempienze, darne tempestiva comunicazione alla "persona esperta" di cui sopra, bloccare i lavori ed informare l'Autorità Marittima;
- al termine dei lavori deve essere condotta un'ispezione dei locali al fine di verificare l'inesistenza di eventuali residui di materiale acceso o di altri materiali che possano dare luogo ad incendi, se innescati.

Articolo 98 - Prescrizioni per l'allestimento e l'esercizio degli impianti elettrici provvisori

1. Nell'allestimento e nell'esercizio di eventuali impianti elettrici provvisori nelle aree interessate dai lavori dovranno essere osservate, oltre alle norme emanate in materia dal CEI – Comitato Elettrotecnico Italiano, le seguenti ulteriori prescrizioni:

a) ILLUMINAZIONE ORDINARIA

- Le zone di transito, le passerelle, i locali interni ed esterni della nave devono essere bene illuminati con appropriate lampade o con catene di lampade, in modo sufficiente a conferire visibilità ed evidenza delle zone accidentate e dei depositi di materiale.

b) ILLUMINAZIONE DI SICUREZZA

Il datore di lavoro provvede affinché:

- Le zone interessate dalla lavorazione e dal transito delle persone siano dotate di un impianto per l'illuminazione di sicurezza alimentato da batterie di accumulatori, provviste di dispositivi di ricarica, ovvero da gruppi elettrogeni indipendenti con dispositivo automatico di avviamento, ovvero ancora da lampade di emergenza fisse con batteria incorporata.
- Le vie di fuga siano segnalate anche in condizione di illuminazione ordinaria.

c) ILLUMINAZIONE D'EMERGENZA

Il datore di lavoro provvede affinché:

- l'impianto di illuminazione d'emergenza per transito con esodo sia indipendente dall'impianto di normale illuminazione della nave e sia

- adeguato a garantire l'esodo in sicurezza dei lavoratori, assicurando l'individuazione delle vie di emergenza e delle uscite di sicurezza;
- l'alimentazione dell'impianto d'emergenza sia effettuata tramite linee dedicate ed indipendenti, tali da garantire in ogni caso un'alternativa idonea alla normale alimentazione;
 - le lampade dell'impianto di illuminazione d'emergenza siano tenute sempre accese.
- d) CAVI DI ALIMENTAZIONE
I cavi di alimentazione impiegati devono essere adeguati alle tensioni d'esercizio. La posa dei cavi dovrà essere curata in modo da evitare possibili danni meccanici. Per raggruppamenti significativi sono richiesti requisiti di non propagazione dell'incendio e ridotta emissione di fumi tossici.
- e) PROTEZIONI ELETTRICHE DI SOVRACORRENTE
I cavi distribuiti nelle aree interessate devono essere dotati a monte di protezioni elettriche coordinate per le diverse possibilità di guasto.
- f) PROTEZIONE MECCANICA DELL'IMPIANTO ELETTRICO
Le installazioni, nel loro complesso, dovranno presentare un sufficiente grado di protezione meccanica commisurato alle condizioni dell'ambiente (penetrazione di liquidi, di solidi e contro gli urti).
- g) ALIMENTAZIONE ELETTRICA DELLE ATTREZZATURE
I. ATTREZZATURE TRASPORTABILI (che rimangono fisse durante il funzionamento e vengono trasportate quando non funzionanti).
Potranno essere adottati i seguenti sistemi di alimentazione:
 - sistema con interruzione automatica dell'energia con collegamento supplementare equipotenziale di terra in corrispondenza dell'utilizzatore (casi particolari di alimentazione di media tensione potranno essere valutati di volta in volta);
 - alimentazione per separazione elettrica con trasformatori di isolamento conformi alla norma CEI 1416.II. ATTREZZATURE MOBILI (che possono essere trasportate anche durante il loro funzionamento)
Potranno essere adottati i seguenti sistemi di alimentazione:
 - sistema B.T.S. (bassa tensione di sicurezza) attraverso trasformatore di isolamento conforme alle norme CEI 14/6 con tensione secondaria minore od uguale a 50 V;
 - quando le potenze necessarie non consentono l'impiego del B.T.S., si adotta il sistema per separazione elettrica abbinato all'adozione di apparecchi utilizzatori di classe 2^a alimentati da trasformatori di isolamento con tensioni del secondario minori o uguali a 220 V.III. LAMPADE PORTATILI
 - Potranno essere adottati i seguenti sistemi di alimentazione:
 - sistema B.T.S. con limitazione della tensione a 25 V;
 - sistema a batterie incorporate.
- h) COLLEGAMENTI ELETTRICI A TERRA
I collegamenti elettrici a terra devono essere realizzati unitamente ai collegamenti equipotenziali di terra, salvo i casi di controindicazione come per i sistemi con separazione elettrica e per le apparecchiature di classe II.

Articolo 99 - Prescrizioni particolari riguardanti l'uso di bombole

1. Le bombole di ossigeno, di idrogeno e di acetilene impiegate dovranno essere contrassegnate con l'esatto nome tecnico della sostanza contenuta e devono essere munite della prescritta etichetta di pericolo (secondo norme UNI).

2. Ogni bombola dovrà essere collaudata e munita del certificato attestante che il collaudo è in regolare corso di validità.
3. Le bombole di acetilene disciolto e quelle di ossigeno, quando non in uso, dovranno essere ricoverate presso apposita area ed in posizione verticale, nonché tenute al riparo dai raggi solari, senza valvole di presa e dotate di cappelletto a vite.
4. È vietato ingrassare le valvole di presa e tenere stracci e materiali combustibili in vicinanza delle bombole.
5. L'uso delle bombole deve essere limitato a personale qualificato.

Articolo 100 - Prescrizioni particolari per l'uso dell'arco voltaico

1. L'uso dell'arco voltaico per le saldature è subordinato all'impiego di apparecchiature la cui tensione di uscita non sia superiore a 50 (cinquanta) volts.
2. Nei pressi dell'operatore dovranno essere sistemati, per un eventuale impiego, estintori a polvere e CO₂ di tipo omologato e debitamente revisionati.
3. Deve essere installato un interruttore adeguato a bordo della nave, in luogo riparato e facilmente accessibile e conosciuto dal personale preposto alla vigilanza.
4. Le pinze portaelettrodi impiegate devono essere di tipo isolante e debitamente omologate dall'Ente competente. Per ciascuna delle predette pinze deve essere posto un interruttore sulla linea di alimentazione a breve distanza dall'operatore.

Articolo 101 - Lavori con l'uso di fiamma a bordo di navi alla fonda

1. I lavori che comportino l'uso di fonti termiche a bordo delle navi che sostano nei punti di fonda previsti nelle acque del circondario marittimo di Pantelleria potranno essere autorizzati, di massima, nei soli casi di particolare emergenza, che saranno di volta in volta valutati dall'Autorità Marittima.
2. L'esecuzione degli stessi è, comunque, soggetta alle medesime disposizioni previste per i lavori a bordo di nave in porto di cui ai precedenti articoli, ferma restando la facoltà dell'Autorità Marittima di dettare ulteriori prescrizioni rispetto a quelle imposte in tale evenienza.

Articolo 102 - Lavori a bordo senza uso di fiamma

1. Non sono consentiti lavori di manutenzione a bordo di navi/unità ormeggiate a banchine operative, salvo quei piccoli interventi che non limitino, neppure temporaneamente, l'efficienza dei servizi di sicurezza della nave e che non siano incompatibili con la sicurezza delle operazioni commerciali in atto, con le merci esistenti a bordo o depositate in banchina o su carri o in magazzini vicini ai punti di ormeggio o su altre navi;
2. Eventuali deroghe saranno esaminate dall'Autorità Marittima esclusivamente in caso di comprovata necessità in base alle norme del presente Regolamento e sempre che vi siano ormeggi non richiesti per operazioni commerciali, fatta

comunque salva l'applicazione delle vigenti normative in materia di cantieristica navale.

3. A bordo delle unità da pesca eccezionalmente ormeggiate lungo le banchine operative, sono ammessi solo quei lavori di ordinaria manutenzione che comunque non limitino l'efficienza dei servizi di sicurezza delle unità e che non contrastino con la sicurezza portuale. Tutti gli altri lavori, diversi da quelli sopra elencati, potranno essere eseguiti a seguito di autorizzazione ovvero Nulla Osta rilasciato dall'Autorità Marittima.
4. Tutti i lavori a bordo delle navi ormeggiate nel porto o in rada che non comportino l'uso di miscele ossiacetileniche, fiamme ossidriche o saldatura elettrica, ad eccezione di navi che si trovano all'interno di cantieri navali, devono essere preventivamente autorizzati dall'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria.
5. A tal fine, dovrà essere presentata apposita istanza in bollo di cui al modello - *Allegato 23*, dalla quale risulti:
 - Il nominativo della nave;
 - Il tipo di lavori che si intendono effettuare ed i locali interessati;
 - L'incidenza che avranno sull'operatività della nave e la durata degli stessi;
 - La dichiarazione del datore di lavoro di essere a conoscenza delle disposizioni del D. Lvo n.272/99 ed, in particolare, del capo II titolo II;
 - Documento di sicurezza di cui all'articolo 38 D.Lgs n.272/99;
 - Certificazione rilasciata dal consulente Chimico di Porto circa le condizioni di respirabilità e agibilità dei locali interessati dai lavori, qualora richiesto dall'Autorità Marittima in ragione delle caratteristiche dei locali stessi.
6. L'Autorità Marittima invia all'Azienda Sanitaria Provinciale copia dell'autorizzazione rilasciata, al fine di consentire i relativi controlli di competenza.

TITOLO IX - ALTRE TIPOLOGIE DI LAVORI ED ATTIVITÀ

Articolo 103 - Operazioni di sabbiatura su navi sottoposte a lavori

1. È vietato l'utilizzo di sabbia silicea e di materiali che diano luogo a sviluppo di polvere contenenti silice libera nei lavori di sabbiatura "a secco". Il datore di lavoro ha l'obbligo di controllare l'osservanza di tale disposizione e di assicurare l'utilizzazione solo di graniglia di metalli o di altre sostanze prive di silice.
2. L'Ufficio Circondariale Marittimo, sentito il Servizio di Prevenzione e Sicurezza in Ambienti di Lavoro dell'A.S.P. con le modalità di cui al presente Regolamento, autorizza le operazioni di sabbiatura al fasciame esterno delle navi, all'interno dei cantieri navali, comunque lontano dalle zone dove si compiono le operazioni commerciali.

Articolo 104 - Rimozioni materiali contenenti amianto – rinvio

1. Per gli interventi di manutenzione o rimozione di impianti presenti a bordo di navi, interessati dalla presenza di amianto e altri materiali asbestosici di analoga natura, da effettuarsi in cantiere, in porto ovvero in rada, che si rendessero eventualmente necessari nel corso dei lavori di cui al presente Regolamento, si fa

rinvio al Decreto del Ministero della Sanità in data 20 agosto 1999, e successive modifiche ed integrazioni.

2. Il certificato di non pericolosità rilasciato da un consulente Chimico di porto in occasione di lavori con o senza uso di fonti termiche, non prevede la non pericolosità relativa alla presenza di fibre di amianto sia per interventi di manutenzione o rimozione di impianti sia per semplice rimozione parziale o totale di pannelli, rivestimenti od altra struttura presente nell'unità. Pertanto, nel rispetto della normativa vigente in materia, dovrà essere data comunicazione, anche e non soltanto esibendo la mappatura della nave, della presenza di qualsiasi materiale asbestosico coinvolto durante l'esecuzione dei lavori di cui si chiede l'autorizzazione al fine di accertare la totale assenza di amianto o di fibre di amianto negli ambienti di lavoro.

Articolo 105 - Riprese cinematografiche in porto

1. Chiunque intenda effettuare riprese cinematografiche/televisive ovvero servizi fotografici nell'ambito dei porti del Circondario marittimo di Pantelleria, oltre a munirsi di eventuali ulteriori nulla osta/autorizzazioni, è tenuto a richiedere la preventiva autorizzazione al Capo del Compartimento marittimo di Trapani.
2. L'istanza in bollo - *Allegato 24*, intesa ad ottenere il rilascio dell'autorizzazione di cui al comma che precede, deve essere presentata almeno 5 (cinque) giorni prima della data prevista di effettuazione delle riprese o dei servizi.
3. Nell'istanza, oltre le generalità complete del richiedente e degli operatori, devono essere indicati:
 - a) periodo, durata e motivo delle riprese cinematografiche/televisive o del servizio fotografico che si intende effettuare;
 - b) luoghi di interesse;
 - c) copia delle eventuali, ulteriori autorizzazioni/nulla osta in possesso.
4. Gli operatori, durante le riprese/servizi, sono tenuti ad esibire, su richiesta degli organi di polizia, le autorizzazioni di cui al presente articolo.
5. I giornalisti accreditati o i rappresentanti di Enti pubblici, nei casi di eccezionali eventi di cronaca non prevedibili e di elevato interesse mediatico sia in ambito nazionale, che regionale, nonché locale, in deroga a quanto stabilito al comma 2, potranno presentare l'istanza senza ritardo e comunque prima della realizzazione del servizio cinematografico/giornalistico/televisivo richiesto, al fine di acquisire preventivamente la necessaria autorizzazione.

Nei casi di cui la presente comma, allo scopo di snellire per ragioni di urgenza l'iter amministrativo per il rilascio dell'autorizzazione in parola, l'istanza in bollo potrà essere presentata direttamente alla sezione T.A.O. dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria, che provvederà a formalizzare gli atti con la sezione Tecnica del Compartimento marittimo di Trapani.
6. È vietata la divulgazione/duplicazione delle immagini e delle riprese autorizzate ai sensi del presente articolo, prive dell'idonea liberatoria dell'Autorità Marittima.

PARTE III - DISCIPLINA DELLA NAVIGAZIONE, ORMEGGI E SOSTA UNITÀ NAVALI ALL'INTERNO DELL'APPRODO DI SCAURI

Articolo 106 - Individuazione zone portuali e destinazione d'uso bacino portuale

L'ambito portuale di Scauri e il relativo specchio acqueo interno, dotato di arredi portuali, è suddiviso in "zone" come di seguito articolato e graficamente rappresentato nell'allegato stralcio planimetrico - *Allegato 2*.

Pertanto, le banchine di ormeggio del suddetto porto, nei limiti derivanti dai fondali portuali, potranno essere utilizzate secondo la sottoelencata suddivisione in "zone" contraddistinte da lettere:

- Zona A:** Scalo di alaggio pubblico ed area antistante riservato alle pertinenti operazioni disciplinate dal successivo articolo 108. Le operazioni alaggio dovranno essere eseguite esclusivamente utilizzando lo scivolo lato parcheggio e non quello con gradoni in legno;
- Zona C:** Specchio acqueo assentito in concessione a privato per l'installazione ed il mantenimento di un pontile galleggiante destinato alla nautica da diporto;
- Zona D:** Specchio acqueo e banchine ad ormeggio pubblico gratuito distinte con nomenclatura D1, D2, D3 e D4;

Disposizioni particolari:

Zona D1: (Molo di sottoflutto) circa 40 metri lineari. Zona di ormeggio pubblico riservato a piccole unità da pesca e da diporto di lunghezza massima f.t. fino a 5 mt - È consentito l'ormeggio su tutto il tratto di banchina a condizione che l'ormeggio avvenga in sicurezza e con idonei parabordi di protezione; in ogni caso non deve essere ostacolata l'imboccatura del Porto. Si precisa, tuttavia, che coloro i quali ormeggeranno la propria unità in tale tratto di banchina saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali;

Zona D2: (Banchina a giorno) Riservata alle unità da diporto. È permesso l'ormeggio senza ostacolare l'utilizzo degli scali di alaggio. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina con l'obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.

Si precisa, tuttavia, che i fruitori di tale punto di ormeggio dovranno essere pronti e capaci di disormeggiare tempestivamente, sia su ordine dato (anche verbale) dall'Autorità Marittima che in caso di condizioni metereologiche avverse ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti dai quadranti meridionali;

Zona D3: Riservata alle unità da diporto. Su questo tratto di banchina è consentito l'ormeggio, esclusivamente lato banchina, alle unità da diporto di lunghezza massima di 7 mt. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all'attracco c.d. "all'andana", di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina pubblica con l'obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.

Zona D4: Zona di ormeggio pubblico – Per una lunghezza di circa 65 metri lineari, come meglio rappresentato nell’Allegato 2, compresi tra la zona P/GAC e Zona T è consentito l’ormeggio alle unità da diporto di lunghezza massima di 10 mt, ad esclusione del tratto di banchina corredato delle scale utili all’imbarco e allo sbarco persone/cose, che dovrà rimanere permanentemente libero. I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all’attracco c.d. “all’andana”, di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina pubblica con l’obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.

Si precisa, tuttavia, che in considerazione dell’esposizione di tale area i fruitori di tale punto di ormeggio dovranno essere pronti e capaci di disormeggiare tempestivamente, sia su ordine dato (anche verbalmente) dall’Autorità Marittima sia in autonomia in caso di condizioni metereologiche avverse ed in particolare al presentarsi dei venti provenienti dai quadranti meridionali. L’ormeggio in tale area è eseguito a rischio e pericolo del conduttore/proprietario unità;

Zona N: Zona di mq 120 riservata alle operazioni portuali - Il dente di attracco, la prospiciente area a terra ed il relativo specchio acqueo sono destinate all’ormeggio prioritario delle navi traghetto che espletano il servizio di linea. Previa autorizzazione da parte dell’Autorità Marittima, a seguito di apposita e motivata richiesta, è consentito l’attracco alle altre unità mercantili, di grosso tonnellaggio, delle navi militari, delle unità da pesca, da diporto e da traffico di medio e grosso tonnellaggio. Il dente di cui alla Zona N dovrà essere lasciato sempre libero in caso di ormeggio delle navi di linea. Qualora il dente venga impegnato da unità diverse da quelle di linea, l’unità ormeggiata dovrà essere costantemente presidiata allo scopo di evitare disservizi con i collegamenti di linea ed evitare, altresì, possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e/o dal moto ondoso.

Zona M: Zona riservata all’attracco di unità navali militari e di forze di Polizia in genere. La porzione di banchina di 20 metri in testata al Molo Foraneo di Scauri, è riservata alle operazioni di ormeggio e sosta delle unità navali della Guardia Costiera nonché, alle altre unità navali militari e/o forze di Polizia. Lo specchio acqueo antistante è interdetto all’ormeggio di unità di qualsiasi tipo. Il tratto di banchina riservato alle operazioni dei mezzi militari è interdetto alla sosta di veicoli, deposito merci e ad ogni altra attività che non sia correlata con gli scopi istituzionali dei predetti mezzi navali militari.

Zona P/GAC: Area e relativo specchio acqueo (tratto di banchina lungo mt. 10) riservato e destinato alle unità da pesca professionali locali iscritte e munite di regolare Licenza di pesca in corso di validità.

I fruitori di tale specchio acqueo sono obbligati all’attracco c.d. “all’andana”, di prua o di poppa (ovverosia, perpendicolare al molo) assicurandosi alla banchina pubblica con l’obbligo di utilizzo di un adeguato numero di ancore.

Zona T: Specchio acqueo e tratto di banchina di circa 25 metri lineari, destinato all’ormeggio pubblico di unità da diporto e alle motobarche in transito per il tempo strettamente necessario e comunque in nessun caso superiore alle 72 ore. In tale tratto di banchina è consentito l’ormeggio, anche contemporaneo, sino ad un massimo di 2 (file) di unità ormeggiate/affiancate a “pacchetto” tra loro, nel rispetto delle elementari norme di sicurezza. L’ormeggio è consentito alle seguenti tassative condizioni:

- a) previa comunicazione (anche verbale), alla Guardia Costiera di Pantelleria ai numeri 0923/911027 - 913651;
- b) particolari esigenze di sosta per periodi più lunghi saranno valutate, di volta in volta, dall'Autorità Marittima, fermo restando che almeno un responsabile di bordo dovrà essere prontamente reperibile per eventuale ed immediato spostamento dell'unità;
- c) che l'unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto (lft);
- d) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità per lo scafo, per le persone trasportate e per il/i motore/i;
- e) che l'unità sia in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento, ed in regola con normative in materia di sicurezza della navigazione e tutela ambientale;
- f) che l'unità sia attrezzata delle previste dotazioni antincendio;
- g) che l'imbarcazione ormeggiata sia costantemente vigilata allo scopo di evitare possibili danni che possano essere causati da avverse condizioni meteomarine e dal moto ondoso;
- h) che gli ormeggi in banchina garantiscano comunque gli spazi necessari per l'effettuazione in sicurezza delle manovre cinematiche all'interno del porto.

AVAMPORTO La zona di mare prospiciente le infrastrutture portuali, all'interno della circonferenza avente raggio 200 metri con centro nel punto di mezzeria della congiungente i fanali di accesso dell'Approdo di Scauri, come meglio rappresentato nello stralcio planimetrico - *Allegato 2*.

Articolo 107 - Disposizioni a carattere generale

1. L'ormeggio presso le banchine destinate/riservate all'ormeggio pubblico e gratuito potrà essere effettuato solo nel pieno rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) che l'unità venga ormeggiata in sicurezza in funzione della lunghezza fuori tutto, come di seguito stabilito;
 - b) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia munita di tutti i documenti in corso di validità sia per lo scafo, che per il/i motore/i ed obbligatoriamente assicurata;
 - c) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia attrezzata delle previste dotazioni di sicurezza;
 - d) che l'unità ormeggiata o da ormeggiare sia regolarmente armata, con motore montato e/o organi alternativi di propulsione e pronta a muovere nel caso ve ne fosse la necessità e sempre su disposizione dell'Autorità marittima;
 - e) coloro i quali ormeggeranno la propria unità all'interno delle aree portuali saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare alla propria barca o a quella di terzi, nonché alle infrastrutture portuali.

Articolo 108 - Scalo di alaggio pubblico

1. Il tratto di area meglio evidenziato nello stralcio planimetrico - *Allegato 2* - come Zona A, ed il prospiciente specchio acqueo, devono essere lasciati sgomberi al fine di consentire il libero svolgimento delle operazioni di alaggio e varo di unità di piccola stazza su carrello.
2. Coloro che intendono utilizzare lo scalo per il compimento delle operazioni di alaggio/varo, dovranno impegnare l'area solo per il tempo strettamente necessario all'effettuazione delle operazioni stesse e, al termine delle predette, l'autoveicolo

trainante ed il carrello dovranno essere spostati e parcheggiati nelle aree ove è consentita la sosta.

3. Coloro i quali utilizzeranno lo scalo di alaggio saranno direttamente e personalmente responsabili per qualsiasi danno possa derivare a persone e/o cose nonché alle infrastrutture portuali, dall'esecuzione delle operazioni in parola.
4. Le operazioni di alaggio dovranno essere eseguite esclusivamente utilizzando lo scivolo lato parcheggio e non quello con gradoni in legno in quanto altamente pericoloso;

Articolo 109 - Condotta unità e manovre in porto

1. La navigazione all'interno del porto di Scauri è consentita solo per il tempo strettamente necessario per raggiungere il punto di ormeggio o per lasciare il porto, mantenendo la velocità minima necessaria a garantire il buon governo dell'unità e comunque non superiore a 3 (tre) nodi evitando di provocare un moto ondoso tale da agitare le acque portuali o da produrre danni alle altre unità ormeggiate.
Le unità devono navigare in modo da avere la piena visibilità di tutta la zona portuale, allo scopo di potersi prontamente disimpegnare qualora incrocino altre unità.
In particolare deve essere prestata la massima attenzione riguardo la presenza di eventuali incauti bagnanti in prossimità dell'imboccatura del porto o sue adiacenze.
2. Durante le operazioni di ingresso, uscita, transito, ormeggio, disormeggio e qualunque altro tipo di operazione nello specchio acqueo portuale, le unità con obbligo dell'apparecchiatura VHF a bordo, dovranno assicurare l'ascolto radio sul canale 16 VHF/FM.
3. In considerazione delle possibili variazioni dell'altezza del fondale dell'imboccatura e del bacino portuale, è fatto obbligo a tutte le unità in transito di accertarsi della effettiva possibilità, in relazione al proprio pescaggio, di poter entrare e navigare in sicurezza all'interno del porto.
4. È sotto diretta responsabilità del Comandante/conducente unità che intraprende la navigazione, la condotta nautica dell'unità in ambito portuale nelle manovre di entrata/uscita, nelle operazioni di ormeggio/disormeggio, ancor più se in presenza di moto ondoso e/o bassa marea.

Articolo 110 - Limiti di responsabilità

L'Autorità Marittima non è responsabile, nei confronti degli utenti, che non potranno richiedere alle Pubbliche Amministrazioni risarcimenti per danni sulla propria unità, o a se stesso o a terzi, di vario genere, come:

- a) danni causati da terzi;
- b) per eventuali furti parziali o totali di beni;
- c) danni cagionati da eventi meteorologici straordinari. Fanno fede gli avvisi meteorologici, i bollettini e le comunicazioni di allerta/rischio idrogeologico emanate dagli Enti preposti;
- d) danni conseguenti a catastrofi naturali, sommosse, atti vandalici, eventi bellici.

Articolo 111 - Ancoraggio unità all'interno del porto ed avamposto

1. È vietato a tutte le unità, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore in zone non specificatamente destinate all'ormeggio in particolare nel canale di accesso e nell'avamposto.
2. Per l'ormeggio delle unità devono essere utilizzate esclusivamente le bitte e anelli appositamente predisposti nonché con l'ausilio delle ancore in dotazione. Gli utilizzatori sono diretti responsabili di ogni danno arrecato ai citati arredi portuali.

Articolo 112 - Diversa destinazione posti ormeggio

L'Autorità Marittima, in relazione alle particolari esigenze di traffico ovvero per sopraggiunte esigenze connesse a motivi di sicurezza della navigazione può, di volta in volta, assegnare i posti di ormeggio a qualsiasi unità senza tener conto della destinazione delle banchine di cui al precedente articolo 106.

Articolo 113 - Divieti

All'interno dell'ambito portuale di Scauri e del relativo avamposto è vietato:

1. Posizionare reti o collocare attrezzi da pesca ed effettuare immersioni subacquee e qualunque tipo di pesca, anche sportiva.
2. Svolgere qualsiasi tipo di attività balneare.
3. L'ormeggio di unità navali arbitrario, ovvero al di fuori delle zone interne portuali ad esse destinate.
4. Salire a bordo di unità navali di cui non si sia proprietari o membri d'equipaggio o guardiani, salvo il diritto di passaggio a favore di soggetti che debbano legittimamente recarsi a bordo di unità affiancate, non altrimenti raggiungibili.
5. Compiere qualsiasi evoluzione non connessa con l'esecuzione della manovra di ormeggio/disormeggio che sia di nocumento alla sicurezza della navigazione in ambito portuale.
6. Svolgere qualunque genere di attività che possa risultare d'intralcio alla libera praticabilità delle rotte di avvicinamento e di ingresso/uscita dal canale d'accesso al porto, salva espressa deroga concessa dall'Autorità Marittima, per circostanze particolari.
7. Effettuare a bordo delle unità ormeggiate e/o tirate a secco, lavori di carenaggio, pitturazione e pulizia/lavaggio mediante l'impiego di "dropulitrice", detersivi non biologici o mediante l'uso di agenti chimici.
8. Il deposito di merci ed attrezzature non autorizzato.
9. Abbandonare rifiuti di vario genere lungo le banchine e/o il gettito nel prospiciente specchio acqueo.
10. Collocare abusivamente ormeggi fissi anche a mezzo di ganci o anelli a terra e/o corpi morti, gavitelli e boe, che saranno rimossi coattivamente con spese a carico degli interessati.

11. Gettare nelle acque portuali scarti o rimanenze del pescato.
12. Sono vietate tutte le operazioni con mezzi meccanici, elettromeccanici, idraulici o manuali (quali pompe, idranti o altro) che comportino la produzione di reflui.
13. Compiere qualsivoglia attività o azione/omissione in contrasto con le norme dettate dalla presente ordinanza in materia di sicurezza della navigazione.
14. Compiere qualsiasi altra attività non espressamente autorizzata e/o non connessa al ciclo portuale.

PARTE IV - DISCIPLINA DELLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE E PEDONALE NELL'AMBITO DEI PORTI DI PANTELLERIA E NELL'APPRODO DI SCAURI

Articolo 114 - Disposizioni a carattere generale

Nei porti di Pantelleria e nell'Approdo di Scauri, la circolazione veicolare e pedonale, per motivi di sicurezza e tutela della pubblica incolumità, è soggetta a modalità e condizioni disciplinate da questa Autorità Marittima, fermo restando:

- a) il rispetto delle norme emanate, da qualsiasi Ente competente, in relazione a sopravvenute situazioni di pericolo;
- b) il rispetto delle disposizioni in materia di security;
- c) il rispetto delle norme che disciplinano la sosta nelle aree riservate ai diversamente abili;
- d) la competenza degli organi tecnici (Ufficio del Genio Civile, Comune di Pantelleria) per l'attività di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché di riparazione del manto stradale e degli arredi portuali;
- e) tutte le norme di comportamento previste dal nuovo Codice della Strada che i conducenti dei veicoli dovranno osservare, nonché usare particolare prudenza nella condotta dei mezzi in considerazione delle obiettive condizioni di pericolosità nella circolazione portuale conseguenti alle particolari tipologie di attività che vi si svolgono e gli spazi di marcia e manovra ridotti, regolando in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni: del manto stradale, meteorologiche in atto, di visibilità ridotta e di traffico intenso;
- f) la responsabilità in capo ai conducenti ritenuti responsabili per danni derivanti dal movimento o dalla sosta arbitraria del proprio mezzo;
- g) che chiunque accede all'interno delle aree portuali – a qualunque titolo – lo fa comunque a proprio rischio e pericolo, manlevando l'Autorità Marittima da ogni qualsivoglia responsabilità.

Articolo 115 - Individuazione delle aree del Porto di Pantelleria ai fini della circolazione

Il Porto di Pantelleria, è suddiviso nelle sottoelencate aree:

- A. Area operativa "Porto Vecchio" di Pantelleria** (vedasi allegati 3A e 3B)
Area portuale ricompresa tra il varco di accesso ed il dente di attracco nave in testata al Molo Wojtyla.
- B. Aree operative "Porto Nuovo" di Pantelleria** (vedasi Allegato 4)
Area portuale comprendente:
 - Diga foranea;
 - Molo e piazzale Toscano;

- Banchina Sant'Agata
- Banchina San Giovanni.

C. Aree non operative ambito portuale Pantelleria centro:

- Punta Croce
- Banchina Borgo Italia;
- Banchina Castello;
- Banchina Jose Maria Escrivà;
- Molo San Fortunato;
- Area San Leonardo.

Articolo 116 - Area operativa, accesso, transito e circolazione dei veicoli e dei pedoni

1. L'accesso e la sosta all'interno dell'ambito portuale di Pantelleria sono subordinati al possesso del titolo di viaggio e/o di specifico pass rilasciato da parte dell'Autorità Marittima secondo i requisiti e le modalità prescritti nei seguenti commi.
2. L'accesso ed il transito nella zona operativa del Molo Karol Wojtyla (vedasi elaborati grafici – *Allegato 3*), è consentito esclusivamente ai mezzi:
 - a) che debbono imbarcare a bordo dei traghetti di linea ormeggiati in porto, purché muniti di idoneo titolo di viaggio/biglietto di trasporto;
 - b) che sbarcano dai traghetti di linea, limitatamente al tempo necessario per uscire dal porto;
 - c) di ausilio alle persone con limitata capacità motoria con le medesime modalità di cui ai punti che precedono;
 - d) muniti del "pass" rilasciato da questa Autorità Marittima e comunque esclusivamente per i motivi connessi alla concessione del "pass" medesimo;
 - e) del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera, delle altre Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile ovvero ai mezzi che effettuano un servizio pubblico riconosciuto;
 - f) con targa militare ovvero contrassegno speciale del servizio di Stato;
 - g) che trasportano personale in servizio presso gli enti centrali e periferici del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - h) che trasportano personale del genio Civile o dell'Agenzia delle Dogane;
 - i) personale sanitario e medici in chiamata di emergenza, per l'assistenza a persone;
 - j) parlamentari nazionali, Autorità civili cittadine, della Provincia e della Regione Siciliana;
 - k) veicoli adibiti e destinati al carico e trasporto dei prodotti ittici, conformi alle vigenti normative igienico-sanitarie;
 - l) veicoli che trasportano:
 - PFSO designato;
 - ormeggiatori e lavoratori portuali;
 - personale della Sanità Marittima, del Registro Italiano Navale e degli altri registri stranieri nonché personale dipendente di altri enti esercenti un pubblico servizio, che debbano accedere in porto per motivi di servizio;
 - titolari della tessera di libero accesso nei porti nazionali (armatori, tecnici, fornitori navali, etc.) rilasciata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
 - personale imbarcato su navi militari nazionali e straniere ormeggiate in porto;
 - marittimi italiani e stranieri imbarcati sulle navi mercantili site in porto o in rada, muniti di libretto di navigazione;

- personale dipendente della ditta che gestisce il distributore carburanti portuale.
3. La circolazione all'interno dell'area operativa è soggetta al limite massimo di velocità pari a 20 Km/h ad esclusione della Zona a Traffico limitato dove è ridotta a 10 Km/h (come meglio individuata nello stralcio planimetrico *Allegato 3*);
 4. I veicoli circolanti, oltre all'osservanza delle norme previste dal Codice della Strada devono in particolare:
 - a) arrestare la marcia in presenza di traffico pedonale allo scopo di non costituire pericolo per la sicurezza delle persone e delle cose, intralcio o nocimento in generale alla circolazione e alle operazioni portuali;
 - b) dare la precedenza ai veicoli in uscita dall'area portuale;
 5. I veicoli sprovvisti di assicurazione obbligatoria per responsabilità civile, possono transitare all'interno dell'area portuale, esclusivamente con l'assistenza di un carro attrezzi o altro mezzo autorizzato per motivi connessi allo sbarco e all'imbarco da e su i traghetti di linea;
 6. Al fine di garantire la pubblica incolumità e prevenire il verificarsi di danni alle opere portuali, si fa obbligo alle imprese portuali, ex articolo 16 della Legge 84/1994 ed alle società di navigazione, ciascuno, per la parte di propria competenza, di adottare ogni misura ritenuta idonea per garantire la massima sicurezza durante le operazioni commerciali.

Le società di navigazione, unitamente al Port Facility Security Officer (di seguito denominato PFSO) designato, sono tenute a predisporre all'interno dell'area di security:

 - a) l'instradamento dei passeggeri, con o senza veicoli al seguito;
 - b) la protezione, con transenne o con altri mezzi/soluzioni organizzative idonee, dal pericolo di caduta in mare;
 - c) l'adozione di ogni utile accorgimento, al fine di prevenire danni al manto stradale o alle infrastrutture portuali, a causa della movimentazione di veicoli cingolati e/o speciali.
 7. Per le operazioni di imbarco e sbarco passeggeri, anche con automezzo al seguito, la responsabilità di eventuali danni alle persone è posta in capo al vettore marittimo, nei termini, modalità e limiti di cui all'articolo 409 del Codice della Navigazione.
 8. Le persone che avendone diritto accedono in ambito portuale, dovranno:
 - a) vigilare e accompagnare i minori di anni 14;
 - b) non avvicinarsi al ciglio banchina;
 - c) non avvicinarsi in prossimità delle bitte e mantenersi a distanza di sicurezza dai cavi in tensione;
 - d) non intralciare le operazioni di ormeggio delle unità di linea;
 - e) prestare massima attenzione alla presenza di eventuali ostacoli presso le banchine;
 - f) non intralciare in generale le operazioni portuali/commerciali.
 9. Agli operatori portuali ovvero al personale che disimpegna il servizio di operazioni portuali, al personale di security, ai raccomandatari/agenti marittimi, alle ditte/società concessionarie che esercitano all'interno dell'ambito portuale, è consentito l'accesso ed il transito limitatamente ed in funzione dei servizi espletati.

Articolo 117 - Aree destinate alla sosta dei veicoli

1. La sosta nel Porto di Pantelleria è consentita nei seguenti spazi, individuati da segnaletica orizzontale e verticale (vedasi *Allegati 3 e 4*):
 - a) presso la strada di accesso al molo Karol Wojtyła, lato sinistro, consentita esclusivamente ai mezzi pesanti, compresi rimorchi e semirimorchi destinati all'imbarco sulle navi traghetto, per un massimo di 2 (due) ore prima dell'orario di partenza come schedulato dalla compagnia di navigazione;
 - b) presso la strada di uscita dal molo Karol Wojtyła, lato destro, consentita esclusivamente ai mezzi pesanti, compresi rimorchi e semirimorchi sbarcati dalle navi traghetto, per un massimo di 2 (due) ore successive l'effettivo orario di arrivo all'ormeggio dalle navi traghetto;
 - c) all'interno dell'area a traffico limitato, sita sul molo Wojtyła, sul lato sinistro è individuata l'area di parcheggio riservata c.d. "AREA ROSSA", limitatamente a motivi connessi all'operatività portuale e destinata a:
 - macchine operatrici portuali - c.d. "ralle" appartenenti alle compagnie portuali munite di pass;
 - veicoli appartenenti agli operatori portuali/ormeggiatori muniti di pass;
 - veicoli appartenenti agli addetti al servizio di vigilanza muniti di pass;
 - veicoli appartenenti agli agenti raccomandatari marittimi muniti di pass;
 - veicoli appartenenti al PFSO designato;
 - veicoli appartenenti agli equipaggi delle unità che garantiscono il collegamento marittimo muniti di pass;
 - veicoli della società gestione rifiuti AGESP S.p.a. (in attesa imbarco sui mezzi di linea) muniti di pass;
 - veicoli della società rifornitrice impianto carburanti fisso in banchina;
 - veicoli appartenenti ai dipendenti della ditta di gestione del distributore di carburante portuale muniti di pass;
 - veicoli destinati alla mobilità dei diversamente abili, muniti del prescritto contrassegno identificativo, esclusivamente all'interno degli stalli dedicati e per il tempo strettamente necessario legato alle operazioni di imbarco e sbarco dai mezzi di linea.
 - d) lungo la strada di accesso al molo Toscano, sul lato opposto alla banchina Sant'Agata, è individuata l'area di parcheggio c.d. "AREA VERDE", destinata alla sosta dei mezzi appartenenti:
 - ai marittimi regolarmente imbarcati sulle unità da traffico e da pesca locali muniti di pass;
 - ai proprietari di unità da diporto ormeggiate presso il cd. porto nuovo di Pantelleria muniti di pass;
 - ai locatari e noleggiatori di unità da diporto ormeggiate presso il cd. porto nuovo di Pantelleria muniti di pass;
 - veicoli destinati alla mobilità dei diversamente abili, muniti del prescritto contrassegno identificativo e di pass, all'interno degli stalli dedicati.
 - e) nel piazzale del molo Toscano, sul lato destro è individuata l'area di parcheggio c.d. "AREA AZZURRA" destinata ai mezzi appartenenti:
 - ai proprietari di unità da diporto ormeggiate presso il cd. porto nuovo di Pantelleria muniti di pass;
 - ai locatari e noleggiatori di unità da diporto ormeggiate presso il cd. porto nuovo di Pantelleria muniti di pass;
 - veicoli destinati alla mobilità dei diversamente abili, muniti del prescritto contrassegno identificativo e di pass, all'interno degli stalli dedicati.
 - f) nell'ambito del piazzale del molo Toscano sul lato destro in corrispondenza degli ormeggi destinati alle unità navali della Guardia Costiera e delle altre

Forze di Polizia è individuata l'area di parcheggio c.d. "AREA GIALLA" destinata ai mezzi appartenenti alle succitate Amministrazioni;

- g) in corrispondenza dello scalo di alaggio posto alla radice del molo Karol Wojtyla fino al limite indicato dalla segnaletica orizzontale è individuata un'area di sosta riservata ai mezzi appartenenti al personale del Corpo delle Capitanerie di Porto;

Articolo 118 - Aree interdette, obblighi e divieti

Durante l'arco dell'intera giornata:

1. è vietato l'accesso, il transito (anche in caso di manovra), la fermata e la sosta di tutti i veicoli nell'intero ambito portuale, fatto salvo l'accesso dei veicoli appartenenti alle Guardia Costiera e alle altre Forze di Polizia, presso l'area degli ormeggi destinati alle unità navali delle succitate Amministrazioni e fatto salvo l'accesso dei veicoli muniti di "pass" rilasciato da questa Autorità Marittima esclusivamente nelle zone e per i motivi connessi alla concessione del "pass" medesimo;
2. sino al completamento delle opere ed al relativo avvio della sua operatività è vietato l'accesso, il transito (anche in caso di manovra), la fermata e la sosta di tutti i veicoli sull'intera area della diga foranea e del nuovo dente di attracco;
3. all'interno dell'area ad "accesso limitato" del molo Karol Wojtyla, è vietato il libero accesso e transito ai mezzi ed alle persone sprovviste dello specifico pass e/o di titolo di imbarco per le navi di linea;
4. non è consentita la sosta e la fermata nell'area di security di qualunque mezzo, ad eccezione del solo transito e manovra di veicoli e mezzi pesanti impegnati nelle operazioni di imbarco e sbarco nave;
5. All'interno dell'intera area portuale, è sempre vietato il transito, la fermata e la sosta dei veicoli:
 - a) ad una distanza inferiore a 2 (due) metri dalla banchina, salvo che per lo svolgimento di operazioni di carico e scarico merci, sbarco ed imbarco da e su i traghetti per l'espletamento dei servizi tecnico/nautici ovvero per lo sbarco di pescato dalle unità ormeggiate previa autorizzazione dell'Autorità Marittima;
 - b) nel raggio di azione dei mezzi meccanici di sollevamento;
 - c) sottobordo alle navi durante le operazioni di ormeggio/disormeggio, operazioni di bunkeraggio e altre operazioni di natura pericolosa;
 - d) in prossimità dei cavi di ormeggio;
 - e) ad una distanza tale da non permettere l'accesso sicuro alle prese acqua, telefoniche, elettriche e dei tombini;
 - f) in prossimità del distributore di carburante portuale del Molo Karol Wojtyla;
 - g) all'interno degli stalli predisposti per la sosta dei diversamente abili se non in possesso del previsto contrassegno identificativo.
6. è vietata ai pedoni la sosta nei pressi dei portelloni e delle cime di ormeggio delle unità navali;
7. è interdetto l'accesso, alle aree portuali, ai pedoni e ai veicoli, compresi i mezzi autorizzati, durante l'imperversare delle mareggiate;

8. è vietato il transito (anche in caso di manovra), la fermata e la sosta di tutti i veicoli presso il molo San Fortunato, molo Jose Maria Escrivà, banchina Castello e banchina Borgo Italia;
9. è vietato sostare davanti agli scali di alaggio pubblici;
10. è consentito il transito presso gli scali d'alaggio, per il tempo strettamente necessario all'alaggio e varo delle unità, esclusivamente dei veicoli utilizzati nelle operazioni;
11. è vietato effettuare la fermata e la sosta arbitraria al di fuori delle zone ad esse destinate/segnalate e/o per un periodo temporale superiore al consentito;
12. è vietato sostare davanti ai varchi di accesso al porto, compresi quelli chiusi al fine di non intralciare l'eventuale passaggio di mezzi di soccorso o mezzi di Polizia;
13. è vietato compiere qualsivoglia operazione di passaggio di carico tra veicoli commerciali parcheggiati ovvero effettuare attività di caricazione e/o scarico merci e/o materiali,
14. È vietato il deposito di merci pericolose e la sosta dei mezzi che le trasportano presso tutte le aree portuali. Gli stessi dovranno raggiungere/lasciare l'area portuale nelle fasi immediatamente antecedenti/successive l'imbarco/sbarco dalla nave.

Articolo 119 - Pass per accesso dei veicoli alle aree portuali

1. Tutti gli aventi titolo interessati al rilascio del "pass" per l'accesso presso le aree operative portuali, dovranno presentare a questa Autorità Marittima.
2. Il rilascio del "pass" – *Allegato 25*, è subordinato alle esigenze di sicurezza ed operatività del porto. Il medesimo "pass", rilasciato a conclusione di un procedimento semplificato ai sensi della normativa applicabile, può essere temporaneo o valido per l'intero anno solare e può essere revocato o modificato in qualsiasi momento dall'Autorità concedente a suo insindacabile giudizio.
3. Alla revoca del "pass" si può procedere per i seguenti motivi:
 - per rinuncia formale dell'interessato;
 - per inadempienza degli obblighi derivanti dal presente Regolamento ovvero da altre disposizioni emanate dall'Autorità Marittima;
 - per decadenza delle motivazioni addotte in sede di istanza;
 - per morte dell'interessato;
 - per cessazione del contratto di lavoro.
4. Ai fini del rilascio del "pass" di accesso in porto, l'interessato deve presentare istanza, utilizzando esclusivamente l'apposito modulo - *Allegato 26*, allegando la fotocopia del libretto di circolazione, il libretto di navigazione e/o contratto di lavoro qualora dipendenti di una ditta/compagnia operante in porto e nel caso di diportisti la foto della propria unità specificandone il posto di ormeggio. Con il ritiro del "pass" l'interessato si impegna a mantenersi informato riguardo le norme sulla circolazione nell'area portuale e riguardo ai pericoli esistenti in porto, compresi quelli derivanti dalle attività portuali, manlevando questa Autorità Marittima da qualunque responsabilità.

5. Il “pass” deve essere esposto, in originale, in modo ben visibile sul cruscotto del veicolo e l’eventuale smarrimento deve essere denunciato immediatamente a questa Autorità Marittima.
6. È fatto divieto di apportare modifiche ai “pass” rilasciati e/o cederli a soggetti diversi dall’avente diritto.
7. Ogni variazione ai dati ivi indicati ovvero delle generalità del soggetto interessato dovrà essere prontamente comunicata a questa Autorità Marittima.
8. È fatto divieto di utilizzare il “pass” di accesso e sosta in porto per fini differenti da quelli indicati in istanza e per l’accesso in aree diverse da quella indicata sul pass medesimo.
9. Al fine di ottenere il rinnovo del “pass” annuale, l’interessato dovrà presentare nuova istanza a questa Autorità Marittima con le medesime modalità sopra indicate.

Articolo 120 - Individuazione delle aree dell’Approdo di Scauri ai fini della circolazione

L’Approdo di Scauri si divide nelle seguenti aree:

A. Area operativa:

- Molo di sopraflutto - Area a traffico limitato e soggetta alla normativa di security (l’intera area portuale ricompresa all’interno del cancello di security) e soggetta a restrizioni di accesso durante lo sbarco ed imbarco dei mezzi e passeggeri dalle navi traghetto quando operanti.

B. Aree non operative:

- Molo di sottoflutto;
- Banchina a giorno.

Articolo 121 - Aree operative, accesso, transito e circolazione dei veicoli

Per le aree operative, come individuate nel precedente articolo, si applicano le norme di cui all’articolo 116, escluso comma 2, lettera “I”, ultimo punto.

Articolo 122 - Circolazione e sosta in ambito portuale

1. La circolazione veicolare e pedonale all’interno dell’ambito portuale di Scauri, quando consentita, dovrà avvenire nel pieno rispetto delle indicazioni impartite dal presente Regolamento, dalla relativa segnaletica stradale verticale ed orizzontale, dalle indicazioni date dal personale militare del Corpo delle Capitanerie di Porto in servizio ovvero da altra Forza di Polizia in servizio.
2. La sosta e la fermata, nell’ambito portuale di Scauri, è consentita all’interno delle aree e degli spazi portuali ad esse destinate, individuate da apposita segnaletica stradale verticale ed orizzontale presente.
3. Nell’ambito del piazzale del porto di Scauri è consentita la circolazione dei veicoli entro il limite massimo di velocità di 20 Km/h. I conducenti dei veicoli dovranno osservare tutte le norme di comportamento previste dal nuovo Codice della Strada, nonché usare particolare prudenza nella condotta dei mezzi in considerazione delle obiettive condizioni di pericolosità nella circolazione portuale conseguenti alla

particolare tipologia di attività che vi si svolgono e gli spazi di manovra ridotti, regolando, in ogni caso, la velocità in relazione alle condizioni: del manto stradale, meteorologiche, di visibilità ridotta ed in caso di traffico intenso.

4. I conducenti sono ritenuti responsabili per danni derivanti dal movimento o dalla sosta arbitraria del proprio mezzo.
5. Le persone che avendone titolo accedono in ambito portuale, dovranno:
 - Vigilare ed accompagnare i minori di anni 14 (quattordici);
 - Non avvicinarsi al ciglio banchina;
 - Non avvicinarsi in prossimità delle bitte e mantenersi a distanza di sicurezza da cavi in tensione;
 - Non intralciare le operazioni di ormeggio delle unità navali;
 - Prestare massima attenzione alla presenza di eventuali ostacoli in banchina;
 - Non intralciare in generale le operazioni portuali/commerciali.
6. Agli operatori portuali ovvero al personale che disimpegna il servizio di operazioni portuali, al personale di security (PFSO), ai Raccomandatari/Agenti Marittimi, alle ditte/società concessionarie che esercitano all'interno dell'area operativa portuale, è consentito l'accesso e circolazione all'area operativa limitatamente ed in funzione dei servizi espletati.
7. Nelle zone portuali, ai mezzi delle Forze Armate e di Polizia, dei Vigili del Fuoco, delle ASL e Protezione Civile ovvero ai mezzi svolgenti un servizio pubblico riconosciuto, è consentito sempre l'accesso e la circolazione.
8. L'accesso, la circolazione e la sosta in ambito portuale, delle persone e dei veicoli, si svolge sotto esclusiva responsabilità di chi la effettua.

Articolo 123 - Aree destinate alla sosta dei veicoli

1. All'interno del porto di Scauri è consentita la sosta dei mezzi nelle aree non operative ovvero nel piazzale posto dinanzi la banchina a giorno, come riportato nello stralcio planimetrico - *Allegato 5*, senza alcun limite di orario. Non dovranno essere occupati, in nessun caso, i lati della carreggiata di accesso all'area portuale e il cancello di accesso all'area operativa.
2. È vietata la fermata e la sosta veicolare arbitraria effettuata al di fuori delle aree ad esse destinate/segnalate e consentite e davanti allo scalo di alaggio in modo tale da impedirne intralciarne l'uso.
3. È sempre vietata la sosta dei veicoli davanti ai varchi d'accesso dell'area operativa portuale.

Articolo 124 - Disposizioni particolari

1. L'Area operativa portuale di Scauri è destinata quale zona di security, interdetta al libero accesso veicolare. All'interno dell'area, in considerazione dello spazio di manovra limitato, è consentito l'accesso ed il transito veicolare solo ed esclusivamente per il compimento delle operazioni portuali di imbarco/sbarco alla partenza/arrivo delle navi traghetto ed unità di linea per l'imbarco/sbarco di passeggeri - carico/scarico di automezzi e merci, sotto il diretto e continuo controllo del presidio di security.

2. Come anticipato nell'articolo precedente la circolazione, la fermata e la sosta di veicoli è consentita all'interno dell'area non operativa e deve avvenire esclusivamente sul lato opposto al ciglio banchina, in via prioritaria, nella parte più vicina al costone roccioso e sempreché, non costituisca intralcio alla circolazione e al regolare svolgimento in sicurezza delle operazioni portuali.
3. Non è consentita la sosta veicolare all'interno della fascia che si sviluppa lungo tutto il ciglio della banchina a giorno ampia 4 (quattro) metri e delimitata da parapetti stradali apposti quale arredo portuale.
4. Non è consentito il transito e la sosta dei veicoli nei tratti di banchina dove si svolgono operazioni commerciali/portuali o nelle vicinanze di mezzi meccanici anche se fermi ed inoperosi, nelle aree prospicienti le infrastrutture portuali quali cabina elettrica, locale comando quadro di alimentazione, impianto antincendio portuale.
5. Per ragioni di sicurezza non è consentito l'accesso, a qualsiasi tipo di veicolo, nell'area dello scalo di alaggio antistante lo specchio acqueo (ZONA A), come rappresentato nello stralcio planimetrico - *Allegato 2* – fatte salve le eccezioni di cui al precedente Articolo 108.

PARTE V - DISPOSIZIONI DI DETTAGLIO

Articolo 125 - Raccolta e gestione rifiuti

1. Ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 182/2003, il comandante della nave, ogniqualvolta lascia il porto di approdo, conferisce i rifiuti prodotti dalla nave all'impianto portuale di raccolta prima di lasciare il porto. Detta disposizione non si applica alle navi in servizio di linea con scali frequenti e regolari.
2. In deroga alle disposizioni di cui al comma precedente, la nave può proseguire verso il successivo porto di scalo senza avere adempiuto alle disposizioni di cui allo stesso comma, previa autorizzazione dell'Autorità marittima, che avvalendosi dell'Autorità sanitaria marittima e del Chimico del porto, ove presenti, ha accertato, sulla base delle informazioni fornite a norma dell'articolo 6 e dell'Allegato III, che la stessa nave ha una capacità di stoccaggio sufficiente per i rifiuti già prodotti e accumulati e per quelli che saranno prodotti fino al momento dell'arrivo presso il successivo porto di conferimento.
3. Nelle more di una revisione e successiva approvazione del piano di raccolta e gestione dei rifiuti del Porto di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri, così come previsto e stabilito dal D. Lgs. 182/2003, tutte le unità all'interno del bacino portuale (pescherecci, unità da diporto e servizio passeggeri locali) unità da lavoro, concessionari di pontili e specchi acqueei e Amministrazione Civica per tutte le aree non in concessione, dovranno provvedere alla corretta applicazione delle normative sulle modalità di gestione dei rifiuti di cui al Codice dell'Ambiente (D. Lgs. 152/2006 e ss. mm ed ii.), del D. Lgs. 182/2003 e ss.mm. ed ii. per quanto riguarda la raccolta RSU.
4. Per quanto riguarda invece lo smaltimento degli olii, filtri, batterie, questi dovranno essere provvisoriamente stoccati presso il cantiere navale sito in area portuale per il successivo ritiro da parte di ditte autorizzate alla raccolta.

5. Ai rifiuti sanitari ed ai rifiuti alimentari prodotti a bordo di mezzi di trasporto che effettuano tragitti internazionali si applicano le disposizioni vigenti in materia.
6. Il conferimento dei rifiuti prodotti dalle navi è considerato immissione in libera pratica ai sensi dell'articolo 79 del regolamento (CEE) n. 2913/92 del 12 ottobre 1992, che istituisce un codice doganale comunitario. Le Autorità doganali non esigono la presentazione della dichiarazione sommaria di cui all'articolo 45 del codice doganale comunitario.

Articolo 126 - Prevenzione inquinamento da idrocarburi delle acque portuali

1. Ferme restando le disposizioni delle vigenti Convenzioni Internazionali, delle leggi e delle ordinanze in materia, è fatto assoluto divieto a tutti i galleggianti e le navi di qualunque lunghezza e stazza, italiane e straniere, di qualsiasi tipo, di versare idrocarburi, residui di prodotti delle acque di lavaggio, morchie, zavorre e simili comunque contenenti tali residui, nelle acque del Porto di Pantelleria, dell'Approdo di Scauri e delle relative rade.
2. Indipendentemente dalle sanzioni previste in materia dalle norme in vigore, l'eventuale scarico in mare di residui solidi galleggianti e/o spandimento di prodotti inquinanti, dovrà essere eliminato nel più breve termine possibile, a cura ed a spese del responsabile, avvalendosi di ditte idoneamente attrezzate ed autorizzate. Qualora il responsabile non provvedesse ad eseguire la pulizia o bonifica, il concessionario dello specchio acqueo o in mancanza di quest'ultimo l'Autorità Marittima provvederà d'ufficio a spese del contravventore.

Articolo 127 - Cantieri Navali, Officine, Impianti vari

I concessionari di cantieri navali, officine, impianti vari che comunque impieghino o trattino idrocarburi, è fatto obbligo di adottare tutte le precauzioni idonee e necessarie ad evitare che gli idrocarburi, loro miscele e residui, di qualsiasi quantitativo o proporzione, possano giungere in mare sia direttamente che attraverso fognature, canalizzazioni o altro. È fatto obbligo di realizzare, all'interno degli stabilimenti impianti capaci di ricevere e depurare le acque di zavorra e di lavaggio delle petroliere secondo la normativa in vigore. Le Autorità preposte al controllo hanno la facoltà di richiedere in qualsiasi momento il prelevamento di campioni per le analisi che riterranno opportuno fare eseguire.

Articolo 128 - Obblighi per la prevenzione degli inquinamenti

1. Al fine di consentire un pronto contenimento e recupero del prodotto versato in mare ed evitare quindi il suo spandimento su maggiori aree con conseguente emulsione, i concessionari di cantieri navali, pontili, e specchi acquei e ditte autorizzate ad effettuare operazioni di movimentazione di prodotti comunque inquinanti è fatto obbligo di:
 - Segnalare immediatamente all'Autorità Marittima, per l'adozione dei provvedimenti previsti dal piano operativo di pronto intervento locale, qualunque danno o incidenti di qualsiasi natura che dovessero verificarsi nella propria area in concessione, sospendendo eventuali operazioni in corso e provvedendo rapidamente, a propria cura e spese, alla pulizia delle acque inquinate, salva l'eventuale azione di rivalsa nei confronti dei responsabili dell'inquinamento;
 - Avere pronte all'uso panne galleggianti atte a circoscrivere l'unità interessata, per una lunghezza complessiva adeguata e comunque non inferiore a mt. 50 ed in posizione idonea a poter essere messe in opera rapidamente onde contenere i liquidi inquinanti ed evitare lo spandimento;

- Avere pronte all'uso panne assorbenti galleggianti pronte all'impiego, le quali devono essere idonee in base alla normativa vigente in materia.
2. Fermo restando il divieto di getto di rifiuti derivante dalle norme in materia di inquinamento del mare dall'articolo 71 del Codice della Navigazione, nelle acque del Porto di Pantelleria nella sua rada e nell'Approdo di Scauri è vietato gettare qualsiasi materiale estraneo all'ambiente marino.

Articolo 129 - Oneri a carico dell'amministrazione civica

1. Il Comune di Pantelleria provveda al posizionamento ed alla manutenzione della prevista segnaletica stradale, verticale ed orizzontale indicante le aree, i divieti e le prescrizioni secondo le norme indicate dal presente Regolamento, necessario a garantire la pubblica incolumità, nonché il sicuro e ordinato svolgimento delle attività portuali connesse alla circolazione veicolare e pedonale all'interno dell'ambito dei porti e degli approdi di Pantelleria.
2. Nelle more dell'installazione della segnaletica di cui trattasi, la stessa amministrazione comunale provvederà al transennamento delle aree in cui esistono i predetti divieti e/o pericoli.

Nota


Si evidenzia che gli allegati planimetrici di cui al presente Regolamento costituiscono esclusivamente ausilio alla completa lettura e comprensione delle norme contenute nel Regolamento stesso.

Per gli ulteriori dettagli tecnici si fa rimando alla cartografia ufficiale edita dall'Istituto Idrografico della Marina Militare.

Elenco Allegati

- Allegato 1 Porto di Pantelleria - Destinazione uso
- Allegato 2 Approdo di Scauri - Destinazione uso
- Allegato 3 Porto Vecchio Pantelleria - Molo Woitjla - Destinazione uso
- Allegato 4 Porto Nuovo Pantelleria – Molo Toscano – Disciplina circolazione
- Allegato 5 Approdo di Scauri - Disciplina circolazione
- Allegato 6 Domanda di ormeggio
- Allegato 7 Comunicazione ormeggio permanente (porto base)
- Allegato 8 Dichiarazione integrativa di partenza Comandante unità HSC
- Allegato 9 Domanda di disarmo
- Allegato 10 Comunicazione rifiuti e residue del carico unità in disarmo
- Allegato 11 Istanza autorizzazione deposito merci in banchina
- Allegato 12 Istanza bunkeraggio a mezzo autobotte
- Allegato 13 Dichiarazione bunkeraggio comandante nave
- Allegato 14 Dichiarazione bunkeraggio ditta rifornitrice – autobotte
- Allegato 15 Dichiarazione rifornimento impianto fisso
- Allegato 16 Comunicazione autorizzazione ex Punto 6.11
- Allegato 17 Comunicazione merci pericolose in transito
- Allegato 18 Istanza autorizzazione periodica
- Allegato 19 Comunicazione mancato viaggio
- Allegato 20 Istanza imbarco quantità esenti
- Allegato 21 Istanza Nulla Osta lavori a bordo uso fiamma
- Allegato 22 Istanza Nulla Osta lavori a bordo uso fiamma procedura semplificata
- Allegato 23 Istanza lavori a bordo senza uso di fiamma
- Allegato 24 Istanza riprese video in porto
- Allegato 25 Istanza rilascio autorizzazione accesso in porto
- Allegato 26 Modello autorizzazione accesso in porto

ALLEGATO 1 - PORTO DI PANTELLERIA - DESTINAZIONE D'USO



A. BANCHINA SAN JOSEMARIA ESCRIVA'	
ZONA 1	TRATTO DI BANCHINA AD USO PUBBLICO (SODALIZI NAUTICI SENZA SCOPO DI LUCRO / TRANSITO)
ZONA 2	TRATTO DI BANCHINA IN CONCESSIONE A PRIVATO
ZONA 3	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO AD USO UNITA' MILITARI E FORZE DI POLIZIA IN GENERE

B. BANCHINA CASTELLO	
ZONA 4	TRATTO DI BANCHINA AD USO PUBBLICO (SODALIZI NAUTICI SENZA SCOPO DI LUCRO)
ZONA 5	TRATTO DI BANCHINA IN CONCESSIONE A PRIVATO

C. BANCHINA CASTELLO / BANCHINA BORGIO ITALIA	
ZONA 6	TRATTO DI BANCHINA IN CONCESSIONE A PRIVATO

D. BANCHINA BORGIO ITALIA / MOLO WOJTYLA	
ZONA 7	TRATTO DI BANCHINA IN CONCESSIONE A PRIVATO

E. MOLO WOJTYLA	
ZONA 9	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DI LINEA PASSEGGERI, RO/RO E UNITA' DA PESCA
ZONA 10	IMPIANTO FISSO DISTRIBUZIONE CARBURANTE
ZONA 11	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DI LINEA PASSEGGERI, RO/RO

F. MOLO NORD O DIGA FORANEA	
ZONA 12	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DI LINEA PASSEGGERI, RO/RO, UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO


G. MOLO TOSCANO	
ZONA 13	AREA DESTINATA ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO IN TRANSITO
ZONA 14	TRATTO DI BANCHINA IN CONCESSIONE A PRIVATO
ZONA 15	TRATTO DI BANCHINA RISERVATO ALLE UNITA' NAVALI MILITARI E FORZE DI POLIZIA
ZONA 16	TRATTO DI BANCHINA E PONTILI AD USO PUBBLICO (IN ITINERE RILASCIO CONCESSIONE DEMANIALE MARITTIMA)
ZONA 17	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO AD UNITA' DA TRAFFICO

H. MOLO TOSCANO / BANCHINA SANT'AGATA	
ZONA 18	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA LOCALI

I. BANCHINA SANT'AGATA	
ZONA 19	TRATTO DI BANCHINA DESTINATO AD UNITA' DA TRAFFICO
ZONA 20	AREA DESTINATA ALL'ORMEGGIO DELLE UNITA' DA PESCA E DA DIPORTO IN TRANSITO


L. BANCHINA SAN GIOVANNI	
ZONA 21	AREA DEMANIALE IN CONCESSIONE A PRIVATO DESTINATA AD OPERAZIONI DI ALAGGIO, VARO, ORMEGGIO E LAVORAZIONI SPECIALISTICHE DEL CANTIERE NAVALE

ALLEGATO 2 - APPRODO DI SCAURI - DESTINAZIONE D'USO




ALLEGATO 3 - PORTO VECCHIO DI PANTELLERIA - MOLO WOJTYLA

DISCIPLINA CIRCOLAZIONE




ALLEGATO 4 - PORTO NUOVO DI PANTELLERIA - MOLO TOSCANO

DISCIPLINA CIRCOLAZIONE



ALLEGATO 5 - APPRODO DI SCAURI - DISCIPLINA CIRCOLAZIONE



Marca da bollo da € 16,00

All'Ufficio Circondariale Marittimo
 Sezione T.A.O.
 91017 – **Pantelleria** -

OGGETTO: domanda di ormeggio nel Porto di Pantelleria Approdo di Scauri

Il sottoscritto in qualità di
 Agente Marittimo Raccomandatario Comandante _____ della nave sottoindicata:

Tipo e nome della Nave			
Data e ora di previsto arrivo			
Porto di provenienza			
Dati della armatore e/o noleggiatore			
Call sign			
Numero IMO			
Stato di bandiera			
Tonnellaggio di stazza lorda e netta			
Lunghezza			
Larghezza			
Pescaggio massimo			
Numero persone di equipaggio			
Numero passeggeri			
Motivo dell'approdo			
Tipo di carico a bordo	imbarcare	sbarcare	transito
Quantità di carico			
Impresa portuale che effettuerà le operazioni			
Nominativo PFSO e Utilizzatore abituale			
Livello di security della nave			
Data e ora di prevista partenza			
Porto di destinazione			
Eventuale ormeggio preferenziale			

CHIEDE

l'ormeggio della medesima nave nel periodo suddetto presso la banchina _____

Pantelleria, li

.....
 (firma)

=====

(spazio riservato all'Autorità Marittima)

-----OOO-----

VISTA l'istanza che precede si autorizza l'ormeggio alla banchina _____

eventuali DECRETAZIONI da comunicare all'interessato

.....

.....

Pantelleria, li

d'ordine
IL CAPO T.A.O.

.....

All' Ufficio Circondariale Marittimo

Sezione T.A.O.

91017 – **Pantelleria** -

OGGETTO: Comunicazione ormeggio permanente – Dichiarazione di porto base - Art. 13 Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021.

Il sottoscritto _____ nato a _____ il _____ e residente _____ in via _____ n. _____, in qualità di proprietario armatore/legale rappresentante della società armatrice _____ con sede legale in _____ in via _____ n. _____ del motoposca dell'unità da lavoro dell'unità al traffico, denominato _____ iscritta nei registri di _____ al n. _____, considerato utilizzo in modo permanente ed esclusivo del porto di Pantelleria sia per l'ormeggio sia per l'effettuazione delle operazioni commerciali di imbarco e sbarco del pescato con la presente;

C H I E D E

ai sensi e per gli effetti dell'articolo Articolo 13 del Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021, a codesto Ufficio Circondariale Marittimo che il Porto di Pantelleria venga riconosciuto "ormeggio permanente" ovvero "porto base" dell'unità su indicata a partire dalla data di presentazione della presente

All'uopo si forniscono le seguenti ulteriori informazioni:

TSL: _____
 TSN: _____
 Lunghezza f.t.: _____ mt.
 Larghezza: _____ mt.
 Potenza apparato motore: _____ Kw

Licenza di pesca n° _____

Allego alla presente copia del documento di riconoscimento.

Pantelleria _____

IL RICHIEDENTE

=====

**Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria
 SEZIONE TECNICA AMM.VA OPERATIVA**

SI AUTORIZZA / **NON SI AUTORIZZA** con le seguenti **prescrizioni**:

1. l'Autorità Marittima **si riserva** di **sospendere, revocare o modificare in qualsiasi tempo** la presente autorizzazione, per sopravvenute motivate **esigenze di carattere pubblico**, senza che sia dovuta **alcuna indennità o risarcimento**;
2. l'Autorità Marittima è **manlevata** da qualsivoglia azione o **responsabilità** per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività oggetto della presente autorizzazione o dall'intempestiva esecuzione delle disposizioni impartite, che rimarranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato;
3. _____

Pantelleria , li _____

d'ordine
IL CAPO SEZIONE

Spett.le
**UFFICIO CIRCONDARIALE
MARITTIMO PANTELLERIA**
Sezione TAO

**DICHIARAZIONE MEZZI SOSTITUTIVI DELL'UNITA' HSC DI "CATEGORIA A", IN
NAVIGAZIONE OLTRE LE VENTI MIGLIA DALLA COSTA, DENOMINATA**


Il sottoscritto _____, nato a _____ il _____,
matricola n. _____, nella qualità di Comandante dell'Unità HSC di "categoria A",
in navigazione oltre le venti miglia dalla costa, denominata _____,

DICHIARA:

- che l'unità pronta ad intervenire sulla tratta _____
e viceversa, è la seguente: _____ iscritta al n.
_____ delle matricole di _____;
- che la citata unità a disposizione per l'eventuale soccorso, durante la navigazione dell'unità interessata, non sarà impiegata in operazioni commerciali;
- che la citata unità a disposizione per l'eventuale soccorso possiede velocità, apprestamenti, equipaggiamenti, capacità operative e sistemazioni per poter accogliere il numero massimo di persone imbarcate sull'unità soccorsa, ripararle dalle condizioni ambientali peggiori e prestare l'assistenza ai naufraghi nei tempi indicati nel Codice HSC.

Trapani, li _____

FIRMA



OGGETTO: Istanza di disarmo della

(nome, porto e numero iscrizione dell'unità – nr. IMO)

Il sottoscritto C.F.
in qualità di armatore / rappresentante de
....., con sede in
..... via tel.

CHIEDE

di poter porre in **disarmo** l'unità in oggetto, presso la banchina
..... del porto di Pantelleria approdo di Scauri, per un **periodo**
di giorni(.....) dal .../.../2..... al .../.../2..... (estremi compresi)(*), per i
seguenti **motivi**:

A tal fine, conformemente a quanto previsto dalle vigenti disposizioni della locale Autorità
Marittima, consapevole delle **responsabilità** penali e civili in caso di false dichiarazioni,
dichiara formalmente che:

a. **responsabile** dell'unità è designato il Sig.
C.F., avente la qualifica di
....., il quale **ha accettato** l'incarico ed **assicura** la
pronta reperibilità con i seguenti recapiti:
cell. tel. altro

b. il **personale di comandata**, assunto in conformità a quanto previsto dalle vigenti
disposizioni normative e dalla contrattazione collettiva, è così composto:

- 1. qualifica:
mansioni: tel./cell.:
- 2. qualifica:
mansioni: tel./cell.:
- 3. qualifica:
mansioni: tel./cell.:
- 4. qualifica:

mansioni: tel./cell.:

5. qualifica:

mansioni: tel./cell.:

c. la **composizione** numerica e qualitativa del suddetto personale di comandata è tale da **assicurare la manovra in sicurezza** dell'unità in caso di emergenza;

d. l'unità è **provvista** / **non è provvista** di adeguate sistemazioni logistiche, conformi alla normativa vigente, le quali **consentono** / **non consentono** la costante presenza a bordo del suddetto personale;

e. a bordo dell'unità **sono** / **non sono** presenti **prodotti combustibili, lubrificanti** ed altri **prodotti pericolosi** ai fini di incendio o di inquinamento. L'**ubicazione** ed i **quantitativi** di tali prodotti, qualora presenti, sono meglio descritte nel **piano/elenco allegato**;

f.
.....

In fede

....., li

.....

=====
(spazio riservato all'Autorità Marittima)

SEZIONE T.A.O.:

ISTANZA RICEVUTA IL _____ ALLE ORE _____ -

NEGATIVO: _____

NULLA OSTA T.A.O.

GRADO/COGNOME NOME _____

FIRMA _____

=====
Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria
SEZIONE TECNICA AMM.VA OPERATIVA

SI AUTORIZZA / **NON SI AUTORIZZA** con le seguenti **prescrizioni**:

1. l'Autorità Marittima **si riserva** di **sospendere, revocare o modificare in qualsiasi tempo** la presente autorizzazione, per sopravvenute motivate **esigenze di carattere pubblico**. In tal caso l'unità dovrà essere riarmata e/o spostata nei **tempi** e nei **modi** che saranno indicati, anche per le vie brevi in caso di urgenza, senza che sia dovuta **alcuna indennità o risarcimento**;
2. qualora l'unità in disarmo occupi, in tutto od in parte, una **banchina operativa** e quest'ultima sia **necessaria** per consentire l'esecuzione di **operazioni commerciali** da parte di altra unità, l'unità in disarmo dovrà lasciare libera la banchina a semplice richiesta dell'Autorità Marittima. Eventuali **spese** per movimenti o spostamenti, servizi portuali inclusi, sono a **totale carico dell'unità in disarmo**;
3. l'Autorità Marittima è **manlevata** da qualsivoglia azione o **responsabilità** per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'attività oggetto della presente autorizzazione o dall'intempestiva esecuzione delle disposizioni impartite, che rimarranno ad esclusivo carico del soggetto autorizzato;
4.

Pantelleria , li

d'ordine
IL CAPO SEZIONE

.....

* qualora prevista

All'Ufficio Circondariale Marittimo

Sezione T.A.O.

91017 – **Pantelleria** -

COMUNICAZIONE SETTIMANALE RIFIUTI NAVI IN DISARMO - M/n

(nome, porto e numero iscrizione dell'unità – nr. IMO)

IN DISARMO PRESSO LA BANCHINA

DEL PORTO DI PANTELLERIA APPRODO DI SCAURI DAL

COMUNICAZIONE N.

SITUAZIONE RILEVATA ALLE ORE 08:00

MESE: anno:	Morchie (<i>Sludge</i>) mc	Acqua di sentina (<i>bilge water</i>) mc	Rifiuti alimentari (<i>food waste</i>) mc	Rif. alim. DM 22.05.01 (<i>food waste</i>) mc	Plastica (<i>plastic</i>) mc	Rif. sanitari (<i>medical waste</i>) mc	Altri (<i>other</i>) mc
Riporto:							
GIORNO/DATA:							
1°							
2°							
3°							
4°							
5°							
6°							
7°							
TOTALE DA RIPORTARE							

Morchie (*sludge*):

Capacità max. _____ mc.

Acqua di sentina (*bilge water*):

Capacità max. _____ mc.

Rifiuti alimentari (*food waste*):

Capacità max. _____ mc.

Rifiuti Alimentari (*food waste*) d.m. 22.05.01

Capacità max. _____ mc.

Plastica (*plastic*):

Capacità max. _____ mc.

Rifiuti sanitari (*medical waste*):

Capacità max. _____ mc.

Altri (*other*):

Capacità max. _____ mc.

Marca da bollo da € 16,00

All' Ufficio Circondariale Marittimo
 Sezione T.A.O.
 91017 – **Pantelleria** -

OGGETTO: Istanza deposito merci banchina - Art. 55 Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021.

- NUOVA RICHIESTA
- RINNOVO AUTORIZZAZIONE (estremi prec. Autorizzazione - n. _____ del ___/___/____)

Il sottoscritto _____ nella sua qualità di _____ autorizzato a sottoscrivere la presente istanza in nome proprio/per conto/di _____, con sede in _____ nella via _____ n. ___ P.Iva/C.F. _____ in relazione all'arrivo presso il porto di Pantelleria / l'approdo di Scauri in data ___/___/___ della M/n denominata _____ di bandiera _____,

RIVOLGE ISTANZA

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo affinché voglia autorizzare il deposito in banchina dei seguenti materiali/merci (si allega scheda tecnica del prodotto) per complessive Tonn./N. _____ di _____ su area portuale, mediante occupazione di complessivi _____mq. presso la banchina _____ (vedasi stralcio planimetrico allegato), nel dal ___/___/___ al ___/___/___ per complessivi giorni _____ (_____).

All'uopo, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- il proprietario dei materiali/merci è la ditta/società _____, con sede in _____ nella via _____ n. _____ P.Iva/C.F. _____;
- di adottare gli accorgimenti necessari e previsti dalle disposizioni vigenti in materia di segnalazione della zona occupata;
- altre informazioni utili relative al deposito e al materiale depositato _____
- di essere a conoscenza delle disposizioni in seno al Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021 e si impegna formalmente con la presente ad osservare ogni altra disposizione particolare che codesto Comandante del Porto riterrà di dover impartire.

Si allega quietanza di versamento del canone su Mod. F23 pari a € _____, _____ (_____/_____) relativo all'occupazione oltre il periodo di franchigia.

Si rimane in attesa delle determinazione di codesta Autorità Marittima.

Pantelleria, li ___/___/_____

IL RICHIEDENTE

Marca da bollo da € 16,00

All'Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione T.A.O.
91017 – **Pantelleria** -

OGGETTO: Istanza autorizzazione bunkeraggio a mezzo autobotte.

Il sottoscritto in qualità di

Agente Marittimo Raccomandatario Comandante _____

della nave _____
tipo - nome - N° IMO - bandiera - Call sign / matr. - GT

ormeggiata (ovvero prevista arrivare) alla banchina _____

CHIEDE

di voler autorizzare la predetta unità ad effettuare dalle ore ____ alle ore ____ del _____ il bunkeraggio di tonn. _____ di gasolio appartenente alla categoria "C" di cui all'art.1 - Titolo II del D.M. 31 luglio 1934, presso la banchina _____

Il prodotto sarà fornito dalla Ditta _____

a mezzo di n° _____ autobotti targate _____

Note : _____

Si allega:

- Dichiarazione del Comandante della Nave;
- Dichiarazione del fornitore.

Trapani, li (firma)

=====

Il sottoscritto _____, capo della squadra di vigilanza antincendio nel Porto di Pantelleria/Approdo di Scauri dichiara che alle operazioni di bunkeraggio della nave suddetta saranno presenti gli uomini ed i mezzi previsti dal Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021.

Pantelleria, li (firma)

OGGETTO: Dichiarazione del Comandante della nave per bunkeraggio.

Il sottoscritto _____ in qualità di

Comandante della nave _____
tipo- nome N° IMO bandiera Call sign / matr. GT

dovendo effettuare il bunkeraggio di tonn _____ di gasolio presso la banchina _____

a mezzo autobotte cisterna

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

1. La nave è provvista di tutti i mezzi antincendio prescritti e che gli stessi sono in perfetta efficienza e pronti all'uso;
2. La nave è efficiente in ogni sua parte e pronta a ricevere il carburante;
3. È a conoscenza delle norme che regolano il servizio di bunkeraggio alle navi nel porto di Trapani, e di quelle relative al servizio di prevenzione incendi ed inquinamenti.

Note : _____

Pantelleria, li _____

_____ (firma)

All'Ufficio Circondariale Marittimo

Sezione T.A.O.

91017 – **Pantelleria** -

OGGETTO: Dichiarazione del Responsabile della ditta fornitrice per bunkeraggio.

Il sottoscritto _____ in qualità di
Responsabile / Rappresentante legale della ditta _____
con sede a _____
incaricata di fornire il carburante alla nave _____ ormeggiata presso la banchina
_____ del porto di Pantelleria dell'approdo di Scauri

DICHIARA

sotto la propria responsabilità che:

1. Il combustibile contenuto / trasportato dall'autobotte cisterna targata _____ destinato a provvista di bordo, è appartenente alla categoria "C" di cui all'art.1 – Titolo II del D.M. 31/07/1934 con punto di infiammabilità superiore a 65° ;
2. L'autobotte sopraindicata risponde a quanto prescritto dal Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021, in particolare:
 - Verifica triennale in corso di validità con scadenza _____
 - Collaudo in corso di validità con scadenza _____
3. Il bunkeraggio verrà eseguito nel pieno rispetto delle norme di cui al Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021, integralmente a conoscenza del personale addetto alle operazioni;
4. L'autobotte cisterna è condotta dal sig. _____ qualificato ed a conoscenza delle norme di sicurezza, idoneo all'impiego ed istruito sull'uso di tutte le attrezzature in dotazione all'autocisterna, compresi i mezzi antincendio;
5. Saranno osservate le norme in materia di prevenzione incendi ed inquinamenti vigenti nel Circondario Marittimo di Pantelleria.

Note : _____

Pantelleria, li _____

_____ (firma)

OGGETTO: Comunicazione rifornimento impianto fisso in banchina.

Il sottoscritto _____ in qualità di

Responsabile Gestore dell'impianto fisso di distribuzione di idrocarburi _____

_____ sito presso la banchina _____

del Porto di Pantelleria, comunica che in data ____/____/____ alle ore __:__, sarà

effettuato il rifornimento del medesimo impianto fisso, con Ton. _____ di gasolio benzina, a

mezzo autobotte targata _____, proveniente dal deposito _____

_____ sito a _____

per conto del fornitore _____.

A tal fine lo stesso dichiara sotto la propria responsabilità:

1. che i mezzi antincendio ed antinquinamento sono a norma, in perfette condizioni e pronti all'impiego e che nei pressi delle manichette utilizzate per il rifornimento dei serbatoi deve essere sempre presente e pronto all'impiego almeno un estintore idoneo;
2. che il deposito è efficiente in ogni sua parte e pronto a ricevere il carburante;
3. che è vietato effettuare operazioni di rifornimento dell'impianto fisso in caso di condizioni metereologiche avverse o di maltempo accompagnato con scariche atmosferiche e che dette operazioni qualora iniziate devono essere sospese immediatamente.
4. di essere a conoscenza delle disposizioni che regolano il rifornimento degli impianti fissi di distribuzione idrocarburi, contenute nel "Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021".

Note : _____

Pantelleria, li _____

(firma)

Comunicazione autorizzazione ex punto 6.11

Alla CAPITANERIA DI PORTO – GUARDIA COSTIERA di _____
 Sezione Tecnica
 To Coast Guard Office

Il sottoscritto _____ con sede in _____ via _____
The undersigned **Address**

tel. _____ fax. _____ comandante/armatore/ raccomandatario marittimo della seguente nave:
phone number **fax number** **Owner/Ship's agent/Master of the ship**

nome nave _____ n. IMO _____ bandiera _____ TSL(GT) _____
ship's name **IMO n.** **Flag** **GT**

data impostazione chiglia _____ abilitata alla navigazione _____ ormeggio _____
Keel laid **Type of navigation** **Berth**

numero totale di persone a bordo _____ ETD _____ ETA _____
total number of persons on board **ETD** **ETA**

COMUNICA
NOTIFY

ai sensi del punto 6.11 dell'allegato al Decreto Dirigenziale n° 303 in data 07 Aprile 2014 che la predetta nave **in arrivo** nel porto di _____ trasporta merce autorizzata con provvedimento n° _____ del _____ rilasciata dalla Capitaneria di porto di _____.

SI ALLEGA il provvedimento autorizzativo e i relativi annessi.

according with the point 6.11 of the annex the Decree n° 303 of the 07th of April 2014, the aforementioned ship arriving to the port _____ carries the cargo authorized by the authorization n. _____ on date _____ issued by _____ Maritime Authority.

Is attached the authorization and related annex.

DICHIARA
DECLARES

CHE L'IMBARCO E IL TRASPORTO È SVOLTO CON LE PRESCRIZIONI IMPARTITE DAL
 PROVVEDIMENTO PREDETTO

**THAT THE LOADING AND CARRIAGE COMPLY WITH THE PROVISIONS OF THE
 MENTIONED AUTHORIZATION**

Data _____
 Date

(nome, cognome e firma)
name, surname and signature

OGGETTO: Comunicazione merci pericolose in transito.

Il sottoscritto _____ in qualità di
Raccomandatario marittimo, in nome e per conto del Comandante della nave _____
_____, stazza lorda _____, bandiera, _____
prevista arrivare nel Porto di Pantelleria nell'Approdo di Scauri il giorno ____/____/____
ai sensi del "Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri - Ed.2021"

COMUNICA

che la suddetta nave, trasporta merci pericolose in colli IN TRANSITO come da lista allegata, e

DICHIARA CHE

Sulla base delle dichiarazioni fornite dal comandante della nave:

- Lo stivaggio delle merci pericolose in colli rispetta la certificazione di sicurezza della nave;
- Le merci pericolose in colli sono imballate ed etichettate secondo le disposizioni applicabili al trasporto;
- A bordo sono presenti e pronte per la consultazione le schede di emergenza per ogni merce pericolosa in colli;
- I contenitori delle merci pericolose in colli sono integri e non presentano problemi.

La presente comunicazione è stata inoltrata al consulente Chimico del porto.

Eventuali note: _____

Pantelleria, li _____

(firma)

Autorizzazione periodica: mancata effettuazione del viaggio

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di _____
Sezione tecnica
To Coast Guard Office

Il sottoscritto _____ con sede in _____ via _____
The undersigned _____ Address _____

tel. _____ fax. _____ comandante/armatore/ raccomandatario marittimo della seguente nave:
Phone number fax number Owner/ship's agent/master of the ship

nome nave _____ n. IMO _____ bandiera _____ TSL(GT) _____
ship's name IMO n° Flag G.T.

data di impostazione chiglia _____ abilitata a navigazione _____ ormeggio _____
keel laid Type of navigation Berth

numero di persone a bordo _____ ETD _____ ETA _____
number of persons on board ETD ETA

COMUNICA NOTIFY

ai sensi del punto **6.10 1** dell'allegato al Decreto Dirigenziale n° 303 in data 07 Aprile 2014 che la predetta nave **NON** svolgerà in data odierna l'imbarco e trasporto tra il porto di _____ ed il porto di _____ della merce autorizzata con provvedimento n° _____ del _____ rilasciata dalla Capitaneria di porto di _____.

according with the point **6.10 1** of the annex at the Decree n° 303 of the 07th of April 2014, that today the aforementioned ship **WILL NOT** load and transport the cargo authorized by the authorization n. _____ date _____ issued by _____ Maritime Authority _____ form the port _____ and the port _____.

Data _____
Date

(nome, cognome e firma)
name, surname and signature

VISTO
AUTORITA' MARITIMA
CHECK OF HARBOUR MASTER
(porto di imbarco)
embarkation port

(timbro e firma)
seal and signature

Autorizzazione periodica

Alla _____ - **GUARDIA COSTIERA di** _____
(CAPITANERIA DI PORTO/UFFICIO CIRCONDARIALE/LOCALE MARITTIMO)
To **COAST GUARD OFFICE**

Il sottoscritto _____ con sede in _____
The undersigned _____ *Address* _____
tel. _____ fax. _____ armatore/ raccomandatario marittimo/comandante della nave _____
Phone number _____ *fax number* _____ *Owner/ship's agent/master of the ship* _____
n. IMO _____ bandiera _____ TSL(GT) _____ data di impostazione chiglia _____
IMO n° _____ *Flag* _____ *G. T.* _____ *keel laid* _____
abilitata a navigazione _____ ETA/ETD _____ ormeggio _____
Type of navigation _____ *ETA/ETD* _____ *Berth* _____
numero di persone a bordo _____
number of persons on board _____

CHIEDE **APPLY FOR**

Ai sensi del punto 6.10 dell'allegato al decreto, l'autorizzazione periodica all'imbarco e trasporto tra il porto di _____ e il porto di _____ sulla nave predetta delle merci pericolose di cui alla lista in allegato;
As for paragraph 6.10 of the annex to decree, the periodic authorization of loading and transport from _____ and _____ ports of the dangerous goods referred to the attached list on board the aforementioned ship;

DICHIARA **DECLARES**

1. Che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore:
according with the statements of the shipowner or charterer:
 - La frequenza dei collegamenti tra non sarà inferiore alle due corse settimanali
The frequency of the service will be not less than two journeys per week;
 - saranno sempre imbarcate le stesse merci pericolose, alle stesse condizioni ed in quantità non superiore a quella dichiarata nella lista allegata;
will be loaded the same dangerous goods, at the same conditions and in quantity not exceeding that state in attached list;
 - trasporto sarà effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari, veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli;
transport will be carried out with the same ship and with the same tank container road tank vehicles and railway tank wagons, self propelled vehicle or towed and packages or solid in bulk, in container;
 - la nave è dotata di apparato AIS in possesso di certificazione MED qualora adibita al trasporto passeggeri;
the ship is equipped with AIS equipment with MED certification, if used for passenger transports;
2. che, sulla base delle dichiarazioni fornite dall'armatore o noleggiatore, la nave è in possesso della seguente documentazione:
according with the statements of the shipowner or charterer, the ship has the following documents
 - a) documento di conformità per il trasporto di merci pericolose rilasciato da _____
Document of Compliance for the transport of dangerous goods issued by _____
il _____ valido fino al _____; oppure
date _____ *valid until* _____ *or* _____
attestazione d'idoneità al trasporto di merci pericolose rilasciata da _____
certificate of fitness for the carriage of dangerous goods issued by _____
il _____ valida fino al _____;
date _____ *valid until* _____;
 - b) attestazione di idoneità al trasporto di autoveicoli con carburante nel serbatoio rilasciata da _____
certificate of fitness for the carriage of motor vehicles with fuel in their tank issued by _____
il _____ valido fino al _____;
date _____ *valid until* _____;
(nel caso di trasporto di merci pericolose su autoveicoli su navi di cui al punto 4.3 dell'allegato al Decreto)
(in the case of transport of dangerous goods by vehicles of the vessels referred to in point 4.3 of the Annex to Decree);
 - c) codice IMDG come emendato; manifesto speciale/piano di carico; manuale di stivaggio del carico; (navi passeggeri, navi da carico in navigazione internazionale ed in navigazione nazionale, con esclusione della locale);
IMDG Code as amended; dangerous good manifest; cargo securing manual (passenger ships, cargo ships in international navigation and in domestic navigation, with the exception of local domestic navigation);
3. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute:
according with the statements received:
 - a) gli imballaggi, grandi imballaggi, contenitori intermedi sono approvati e collaudati in conformità alle norme del codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali quando utilizzati in navigazione nazionale;
the packagings, large packagings, intermediate containers are tested and approved in accordance with the provisions of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation when used in national navigation;

Autorizzazione periodica

- b) i recipienti a pressione sono approvati in conformità alle norme del Codice IMDG, alle norme ADR/RID ovvero alle pertinenti norme nazionali qualora impiegati in navigazione nazionale;
pressure receptacles are approved in compliance with the provisions of the IMDG Code or ADR / RID or relevant national legislation when used in national navigation;
- c) i contenitori sono approvati e collaudati in conformità alla convenzione CSC '72;
the containers are tested and approved in compliance with the agreement CSC '72;
- d) i veicoli stradali sono omologati e collaudati in conformità alla normativa stradale;
road vehicles are approved and tested in compliance with road regulation;
- e) i veicoli cisterna, i contenitori cisterna ed i CGEM sono omologati e collaudati in conformità alle norme del vigente Codice IMDG ed alle pertinenti norme nazionali;
road tank vehicles, tank containers, and CGEM are tested and approved in compliance with the provisions of the IMDG Code and relevant provisions of national legislation;
- f) i carri ferroviari, i contenitori cisterna ferroviari ed i carri cisterna ferroviari sono omologati e collaudati in conformità alle vigenti norme sul trasporto ferroviario;
railway wagons, tank container railway wagons and railway tank wagons are tested and approved in compliance with current legislation on rail transport;
- g) i veicoli stradali sono in possesso di documento attestante la rispondenza al punto 5 della risoluzione IMO A.581 (14);
road vehicles holds the relevant document attesting the compliance with paragraph 5 of IMO Resolution A.581 (14);
- h) i veicoli stradali sono in possesso della carta di circolazione rilasciata dall'amministrazione del paese di immatricolazione;
road vehicles holds the appropriate license issued by the country of registration;
4. che, sulla base delle informazioni contenute nel documento di trasporto:
that, according with the information in the transport document:
- a) i dati relativi alle merci riportano il corretto nome tecnico e la corretta descrizione in conformità alla normativa nazionale;
informations relating to goods shown the correct technical name and the correct description in accordance with national legislation;
- b) le merci pericolose da imbarcare sono correttamente imballate, marcate ed etichettate o contrassegnate e, qualora contenute nelle unità di trasporto del carico, siano state appropriatamente stivate e fissate, e che le stesse soddisfano tutte le prescrizioni applicabili al trasporto;
the dangerous goods on board are properly packed, marked and labelled or marked and, if contained in the cargo transport units, are properly stowed and secured, and that they meet all of the requirements applicable to transport;
5. che, sulla base delle dichiarazioni ricevute dal comando di bordo, lo stivaggio delle merci pericolose e delle unità di trasporto del carico, a bordo, sarà effettuato a cura dello stesso comando di bordo tenendo conto:
that, according with the statements received from the ship's master, the stowage of dangerous goods and cargo transport units on board, will be carried out by the ship's master taking into account:
- a) della certificazione della nave;
the certificates of the ship;
- b) delle merci pericolose e/o derrate alimentari presenti a bordo;
the dangerous goods and / or food stored on board;
- c) dei criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
the criteria for separation and stowage prescribed in the IMDG Code;
- d) di quanto previsto dal manuale di stivaggio del carico (solo per imbarco e trasporto).
with the provisions of the cargo securing manual (only for boarding and transport).

ALLEGA:
ENCLOSE:

.....Omissis.....

Data _____
Date

(nome, cognome e firma)
(Name, surname and signature)

(riservato all'autorità di polizia)
(reserved for police authority)

V. nulla osta, per quanto di competenza, all'imbarco/sbarco degli esplosivi.
Authorize the loading/unloading of explosives

Data _____
Date

(timbro e firma) / (Seal and signature)

Autorizzazione periodica

COAST GUARD /THE HARBOUR MASTER OFFICE

VISTA

TAKE INTO ACCOUNT:

- la sopraccitata istanza e la documentazione allegata;
the above-mentioned application and the enclosed documents;
- la SOLAS 74 e l'annesso III alla MARPOL 73/78, come emendate e le disposizioni nazionali in materia di merci pericolose
the SOLAS 74 and the annex III to the MARPOL 73/78, as amended and national provisions on dangerous goods

visto il parere favorevole della Capitaneria di porto di _____ espresso con nota n° _____ datata _____
regarding favorable opinion of harbour master Office of _____ letter _____ on _____

SI AUTORIZZA L'IMBARCO ED IL TRASPORTO AUTHORIZES THE LOADING AND THE TRANSPORT

delle merci pericolose indicate nella lista allegata (tranne quelle cancellate) alle seguenti condizioni :
of the dangerous goods specified in the enclosed list (except those deleted) under the following conditions:

- le operazioni di imbarco/sbarco debbono essere eseguite sotto la sorveglianza e la direzione del comandante della nave o di un ufficiale da lui appositamente delegato, nel rispetto delle condizioni di sicurezza prescritte dalle norme in vigore e senza rischi per le persone e le cose;
loading/unloading operation shall be performed under the direction of the ship's master or an officer appointed by him, subject to all the safety conditions prescribed by the provisions into force and without risks for people or property;
- il comandante deve attenersi a quanto stabilito dalle norme e certificazioni richiamate nelle premesse;
the ship's master shall comply with all the mentioned provisions and certifications;
- la nave deve essere dotata dei mezzi di protezione individuale e dei presidi medico sanitari prescritti dalle vigenti norme in materia;
the ship shall be equipped with the personal protection equipment and the medical equipments as prescribed by health regulations;
- devono essere osservati i criteri di separazione e stivaggio prescritti dal codice IMDG;
the criteria for separation and stowage shall be in compliance with the IMDG Code;
- devono essere sempre imbarcate le stesse merci pericolose, alle stesse condizioni ed in quantità non superiore a quella dichiarata nella lista allegata;
shall be loaded the same dangerous goods, at the same conditions and in quantity not exceeding that state in attached list;
- trasporto deve essere effettuato sempre con la stessa nave e con gli stessi contenitori cisterna, veicoli cisterna e carri cisterna ferroviari, veicoli aventi mezzi di propulsione propria o rimorchiabili e contenitori contenenti solidi alla rinfusa o colli;
transport shall be carried out with the same ship and with the same tank container road tank vehicles and railway tank wagons, self-propelled vehicle or towed and packages or solid in bulk, in container;
- deve essere data preventiva comunicazione scritta a questa autorità marittima dell'effettuazione di ciascun viaggio con la specifica indicazione delle merci pericolose imbarcate, del mezzo di trasporto utilizzato e del numero di persone a bordo;
must be given written communication to this maritime Authority of execution of each journey with specific indication of the dangerous goods on board, the vehicle used and number of persons on board;

Qualora il viaggio preannunciato, per qualsiasi motivo, non possa essere effettuato, il comandante della nave deve informare tempestivamente, le autorità marittime del porto di imbarco e di sbarco.

If the announced voyage for any reasons cannot be carried out, the master of the ship have to be informs - as soon as possible - maritime authority of the port of loading and and port of unloading.

Data _____
Date

(timbro e firma)
(Seal and signature)

Comunicazione trasporto quantità limitate/esenti

Alla CAPITANERIA DI PORTO - GUARDIA COSTIERA di _____
Sezione tecnica
To Coast Guard Office

Il sottoscritto _____ con sede in _____ via _____
The undersigned Address

tel. _____ fax. _____ comandante/armatore/ raccomandatario marittimo della seguente nave:
Phone number fax number Owner/ship's agent/master of the ship

nome nave _____ n. IMO _____ bandiera _____ TSL(GT) _____
ship's name IMO n° Flag G.T.

data di impostazione chiglia _____ abilitata a navigazione _____ ormeggio _____
keel laid Type of navigation Berth

numero di persone a bordo _____ ETD _____ ETA _____
number of persons on board ETD ETA

COMUNICA **NOTIFY**

ai sensi del punto **9.1** dell'allegato al Decreto Dirigenziale n° 303 in data 07 Aprile 2014, che la predetta nave **eseguirà** in data odierna l'imbarco e trasporto per il porto di _____ di sole merce pericolosa imballata in **QUANTITA' LIMITATE / QUANTITA' ESENTI come meglio individuate nel documento di trasporto allegato.**

Si riporta di seguito - ovvero in un documento allegato - l'ubicazione della/e merce/i presente/i a bordo:

according with the point **9.1** of the annex at the Decree n° 303 of the 07th of April 2014, the aforementioned ship will loading and transport dangerous goods packed in **LIMITED QUANTITIES/EXCEPTED QUANTITIES** - as for attached transport document - the port of _____. Is showed below - or in attached document - the position of cargo on board:

LISTA DELLE MERCI PERICOLOSE, DEI COLLI E DELLE UNITA' DI TRASPORTO DEL CARICO

LIST OF DANGEROUS GOODS, PACKAGES AND CARGO TRANSPORT UNITS

Numero UN (UN number)	Nome di spedizione appropriato (Proper Shipping Name)	Classe o divisione (Class or division)	Gruppo di imballaggio (Packing Group)	Rischio/i Sussidiario/i (Subsidiary Risk)	Tipo o codice identificazione imballaggio (Type or id-code of packaging)	Codice alfanumerico del contenitore o, targa o sigla unità di carico o unità di trasporto (Alphanumeric code of the container or label or symbol of CTU or barge)	Ubicazione delle merci a bordo (position of goods on board)

Data _____
Date
(nome, cognome e firma)
name, surname and signature

VISTO AUTORITA' MARITIMA
CHECK OF HARBOUR MASTER
(porto di imbarco)
embarkation port
(timbro e firma)
seal and signature

Marca da bollo da € 16,00

A Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione T.A.O.
91017 – Pantelleria -

Distaccamento Vigili del Fuoco
91017 - Pantelleria -

A.S.P. - Serv. Prevenzione S.A.L.
91017 - Pantelleria -

OGGETTO: Richiesta autorizzazione lavori a bordo con uso di fonti termiche - Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'approdo di Scauri – Ed. 2021

Il sottoscritto in qualità di

Comandante della nave _____
tipo - nome - N° IMO - bandiera - Call sign / matr.
sita all'ormeggio presso la banchina _____;

Titolare della ditta _____ con sede in _____
che esegue i lavori di riparazione, manutenzione e trasformazione;

Titolare della ditta _____ con sede in _____
capo commessa, designata dal Comandante della nave _____
tipo - nome - N° IMO -
in data _____ con nota _____;

in qualità di datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 272/1999;

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo il Nulla Osta – Autorizzazione all'esecuzione dei lavori **con** uso di fonti termiche a bordo della predetta unità per i lavori di seguito elencati :

Descrizione - Modalità di esecuzione - Locali / Strutture interessate

DICHIARA

- 1) che i lavori avranno inizio il _____ alle ore _____ e termineranno in data _____ alle ore _____
- 2) di aver nominato quale Responsabile Tecnico dei Lavori il Sig. _____ nato a _____ il _____ res. a _____ nella via _____ Tel. _____
- 3) che la ditta esecutrice dei lavori è regolarmente iscritta nei registri di cui dell'art. 68 comma 2) del Codice della Navigazione;
- 4) che durante i lavori la nave è / non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- 5) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021;
- 6) che il servizio antincendio sarà assicurato.
 Dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 Dal Servizio Integrativo Antincendio – Ditta _____
 Dal personale di bordo
- 7) di aver provveduto a consegnare copia del documento di sicurezza alle ditte che eseguono i lavori a bordo;
- 8) di conservare copia del documento di sicurezza e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici;
- 9) di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e di averne reso edotto il personale impiegato nei lavori ed il Comandante della nave;
- 10) l'esistenza dei piani antincendio a bordo e che i mezzi e sistemi antincendio in perfetta efficienza e pronti all'uso in caso di emergenza;
- 11) l'esistenza di un servizio di ronda, sia notturno che diurno;

Si allega:

- a) documento di sicurezza, in duplice copia, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 272/99;
- b) Lettera dell'armatore o dell'agenzia raccomandataria della nave per conto dell'armatore, con la quale vengono affidati i lavori alla società regolarmente autorizzata ad operare nel Porto di Pantelleria, controfirmata per accettazione ed assunzione dei lavori, dal titolare della ditta incaricata ovvero dichiarazione del Comandante che i lavori vengono eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave;
- c) Certificato di "gas-free" di non pericolosità rilasciato in data _____ dal Consulente Chimico del Porto;
- d) Disegno planimetrico della nave con indicazione della parte interessata dai lavori con indicazione dei presidi antincendio nonché le vie di sfuggita;
- e) Lista equipaggio con indicazione del personale eventualmente incaricato di eseguire i lavori.

Il sottoscritto è informato che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento

Pantelleria, li

.....
(firma)

Marca da bollo da € 16,00

All' Ufficio Circondariale Marittimo
Sezione T.A.O.
91017 – Pantelleria -

OGGETTO: Richiesta autorizzazione lavori a bordo con uso di fonti termiche – Procedura semplificata - Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021.

Il sottoscritto in qualità di

Comandante della nave _____
tipo - nome - N° IMO - bandiera - Call sign / matr.
sita all'ormeggio presso la banchina _____;

Titolare della ditta _____ con sede in _____
che esegue i lavori di riparazione, manutenzione e trasformazione;

Titolare della ditta _____ con sede in _____
capo commessa, designata dal Comandante della nave _____
tipo - nome - N° IMO -
in data _____ con nota _____;

in qualità di datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 272/1999;

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo il Nulla Osta – Autorizzazione all'esecuzione dei lavori **con** uso di fonti termiche a bordo della predetta unità per i lavori di seguito elencati :

Descrizione - Modalità di esecuzione - Locali / Strutture interessate

DICHIARA

- 1) che i lavori avranno inizio il _____ alle ore _____ e termineranno in data _____ alle ore _____
- 2) di aver nominato quale Responsabile Tecnico dei Lavori il Sig. _____ nato a _____ il _____ res. a _____ nella via _____ Tel. _____
- 3) che la ditta esecutrice dei lavori è regolarmente iscritta nei registri di cui dell'art. 68 comma 2) del Codice della Navigazione;
- 4) che durante i lavori la nave è / non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- 5) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021;
- 6) che il servizio antincendio sarà assicurato.
 Dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco;
 Dal Servizio Integrativo Antincendio – Ditta _____
 Dal personale di bordo
- 7) di aver provveduto a consegnare copia del documento di sicurezza alle ditte che eseguono i lavori a bordo;
- 8) di conservare copia del documento di sicurezza e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici;
- 9) di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e di averne reso edotto il personale impiegato nei lavori ed il Comandante della nave;
- 10) l'esistenza dei piani antincendio a bordo e che i mezzi e sistemi antincendio in perfetta efficienza e pronti all'uso in caso di emergenza;
- 11) l'esistenza di un servizio di ronda, sia notturno che diurno;

Si allega:

- a) documento di sicurezza, in duplice copia, previsto dall'art. 38 del D.Lgs. n. 272/99;
- b) Lettera dell'armatore o dell'agenzia raccomandataria della nave per conto dell'armatore, con la quale vengono affidati i lavori alla società regolarmente autorizzata ad operare nel Porto di Pantelleria, controfirmata per accettazione ed assunzione dei lavori, dal titolare della ditta incaricata ovvero dichiarazione del Comandante che i lavori vengono eseguiti dal personale facente parte dell'equipaggio della nave;
- c) Certificato di "gas-free" di non pericolosità rilasciato in data _____ dal Consulente Chimico del Porto;
- d) Disegno planimetrico della nave con indicazione della parte interessata dai lavori con indicazione dei presidi antincendio nonché le vie di sfuggita;
- e) Lista equipaggio con indicazione del personale eventualmente incaricato di eseguire i lavori.

Il sottoscritto è informato che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento

Pantelleria, li

.....
(firma)

Marca da bollo da € 16,00

All' **Ufficio Circondariale Marittimo**
Sezione T.A.O.
91017 – **Pantelleria** -

OGGETTO: Richiesta autorizzazione lavori a bordo senza uso di fonti termiche – Procedura semplificata - Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021.

Il sottoscritto in qualità di

Comandante della nave _____
tipo - nome - N° IMO - bandiera - Call sign / matr.
sita all'ormeggio presso la banchina _____;

Titolare della ditta _____ con sede in _____
che esegue i lavori di riparazione, manutenzione e trasformazione;

Titolare della ditta _____ con sede in _____
capo commessa, designata dal Comandante della nave _____
tipo - nome - N° IMO -
in data _____ con nota _____;

in qualità di datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs. 272/1999;

CHIEDE

a codesto Ufficio Circondariale Marittimo il Nulla Osta – Autorizzazione all'esecuzione dei lavori **senza** uso di fonti termiche a bordo della predetta unità per i lavori di seguito elencati :

Descrizione - Modalità di esecuzione - Locali / Strutture interessate

DICHIARA

- 1) che i lavori avranno inizio il _____ alle ore _____ e termineranno in data _____ alle ore _____
- 2) di aver nominato quale Responsabile Tecnico dei Lavori il Sig. _____ nato a _____ il _____ res. a _____ nella via _____ Tel. _____
- 3) che la ditta esecutrice dei lavori è regolarmente iscritta nei registri di cui dell'art. 68 comma 2) del Codice della Navigazione;
- 4) che a bordo è presente il seguente carico (natura e quantità) _____ e che il carico precedente era _____
- 5) che a bordo sono presenti le seguenti sostanze infiammabili – combustibili – esplosive - pericolose (natura e quantità) _____
- 6) che durante i lavori la nave è / non è pronta a muovere con i propri mezzi in caso di emergenza o necessità;
- 7) di essere a conoscenza delle norme contenute nel Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri – Ed. 2021;
- 8) di aver provveduto a consegnare copia del documento di sicurezza alle ditte che eseguono i lavori a bordo;
- 9) di conservare copia del documento di sicurezza e degli eventuali aggiornamenti presso i propri uffici;
- 10) di essere a conoscenza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni, sicurezza ed igiene nei luoghi di lavoro e di averne reso edotto il personale impiegato nei lavori ed il Comandante della nave;


Si allega:

- a) La dichiarazione del datore di lavoro di essere a conoscenza delle disposizioni del D. Lvo n.272/99 ed, in particolare, del capo II titolo II;
- b) Documento di sicurezza di cui all'articolo 38 D.Lgs n. 272/99;
- c) Certificazione rilasciata dal Consulente Chimico di Porto circa le condizioni di respirabilità e agibilità dei locali interessati dai lavori, qualora richiesto dall'Autorità Marittima in ragione delle caratteristiche dei locali stessi.

Il sottoscritto è informato che i dati sopra indicati verranno trattati, in base alla normativa vigente, esclusivamente per finalità connesse al presente procedimento

Pantelleria, li

.....
(firma)



Alla Capitaneria di Porto
Sezione Tecnica – Ufficio Nostro
 91100 – **Trapani**

tramite e, p.c. dell'**Ufficio Circondariale Marittimo**
Sezione T.A.O.
 91017 – **Pantelleria**
 Mail: ucpantelleria@mit.gov.it

Oggetto: Porto di Pantelleria/Approdo di Scauri – Richiesta autorizzazione riprese video/fotografiche per

Il sottoscritto _____, nat. a _____ (____)
 il ____/____/____, residente a _____ (____) in Via _____
 n. _____ - C.F. n. _____ in qualità di _____
 _____, con sede _____ (____)
 in Via _____ n. _____, P.Iva _____
 Tel./Fax n. _____/_____, Mail _____;

CHIEDE

A codesta Autorità Marittima, in ottemperanza al Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'approdo di Scauri – Ed. 2021, di poter disporre il rilascio dell'autorizzazione temporanea per il sotto generalizzato personale (giornalista/fotografo/cameraman) a realizzare dal ____/____/____ al ____/____/____, il servizio fotografico e/o riprese cinematografiche/televisive/giornalistiche (specificare se a mezzo drone) indicate in oggetto da utilizzare per le seguenti finalità: _____

presso il porto di Pantelleria l'Approdo di Scauri.

Elenco del personale interessato all'accesso in porto completo delle relative generalità
(allegare elenco conforme al presente prospetto, nel caso di più soggetti da indicare)

Cognome Nome	Luogo e data di nascita	Qualifica

Elenco dei mezzi interessati all'accesso in porto
(allegare elenco conforme al presente prospetto, nel caso di più mezzi da indicare)

Modello mezzo	Numero di targa

Consapevole delle sanzioni penali, richiamate degli artt. 75 e 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000 nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi; ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R., sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 10 della Legge 675/96 e ss.mm. ed ii., contenute nel D.Lgs n. 196/03 che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di manlevare l'Autorità Marittima di Trapani e di Pantelleria da qualsiasi responsabilità derivante dalla permanenza in ambito portuale di tutti i soggetti generalizzati in calce alla presente;
- inoltre dichiara che gli stessi risultano coperti da idonee garanzie contro eventuali infortuni e/o incidenti.

_____, li ____/____/____ _____ I dichiarante

Si allega:

- copia fotostatica dei documenti di riconoscimento del richiedente e di tutto il personale generalizzato in calce alla presente richiesta.

Marca da bollo € 16,00

All' **Ufficio Circondariale Marittimo**
Sezione T.A.O.
91017 – **Pantelleria** -

Il sottoscritto _____ nato il ___/___/___
a _____ (Prov. _____) e residente a
_____ (Prov. _____) in Via _____ n. ____,
C.F. _____ documento di riconoscimento
_____ n. _____ rilasciato
da _____ in data ___/___/___, telefono
_____ mail _____@_____

in qualità di _____
 della ditta / della società / unità da pesca / unità da diporto altro:

CHIEDE

Il rilascio dell'apposito permesso di accesso;

- nel porto di Pantelleria nell'approdo di Scauri
 AREA _____ ZONA _____

per il seguente motivo: _____

Il richiedente comunica che i veicoli utilizzati saranno i seguenti:

1. Marca _____ Modello _____ Targa _____
2. Marca _____ Modello _____ Targa _____
3. Marca _____ Modello _____ Targa _____

Si allega alla presente istanza la seguente documentazione (segnare con una X le voci che interessano):

- Marca da bollo** del valore legale corrente per ogni veicolo cui si richiede l'autorizzazione (solo nei casi previsti);

In copia fotostatica:

- Documento di riconoscimento in corso di validità;
- Carta di Circolazione autovettura/autocarro/motociclo;
- Certificato di assicurazione del veicolo;
- Certificato di idoneità sanitaria trasporto dei prodotto ittici;
- Libretto di navigazione e/o Foglio di Ricognizione (solo frontespizio);
- Licenza di navigazione (solo per imbarcazioni da diporto) e o certificato uso motore/attestazione di potenza motore (solo per natanti da diporto).

Il sottoscritto dichiara di essere a conoscenza delle limitazioni e dei divieti, riguardanti l'accesso, il transito e la sosta di persone e veicoli all'interno del porto di Pantelleria e dell'approdo di Scauri, che deve essere compiuto solo ed esclusivamente per le finalità richieste, nonché di manlevare l'Autorità Marittima e con essa l'Amministrazione Statale, da eventuali danni a persone e/o cose in dipendenza dall'eventuale rilascio dell'Autorizzazione di accesso in Porto.

Pantelleria, lì ___/___/_____

_____ firma per esteso del richiedente

Riservato all'Ufficio

Vista la presente istanza e l'allegata documentazione;

- Si rilascia l'Autorizzazione per l'accesso in porto n. _____ del ___/___/_____.
 Si rigetta la presente istanza per il seguente motivo _____

Per l'avvenuta consegna dell'autorizzazione

Pantelleria ___/___/_____ il richiedente _____

Modello approvato Autorizzazione accesso

Anno 2021
<i>Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili</i> UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PANTELLERIA
Autorizzazione n° 000 ACCESSO E SOSTA IN PORTO AREA ROSSA
Rilasciata a: Tipo di veicolo: Targa: Pantelleria, lì 22/03/2021
 IL COMANDANTE
La presente Autorizzazione è valida fino al _____